

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	14
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	19
GIUSTIZIA (II)	»	53
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	63
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	71
FINANZE (VI)	»	78
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	79
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	92
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	109
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	119
AFFARI SOCIALI (XII)	»	122

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Civici e Innovatori: (CI); Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-UDC-IDEA: Misto-UDC-IDEA; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI; Misto-FARE!-PRI: Misto-FARE!-PRI; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	131
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	140
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	141
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	143

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione della Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri, Maria Elena Boschi, su: l'istruttoria nell'esercizio dell'attività normativa del Governo, le modalità, i tempi e gli strumenti di progettazione legislativa e il ruolo della Presidenza del Consiglio nelle riunioni preparatorie del Consiglio dei ministri (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*)

3

AUDIZIONI

Giovedì 15 giugno 2017. – Presidenza del presidente Andrea GIORGIS. – Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Maria Elena Boschi.

La seduta comincia alle 8.40.

Audizione della Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri, Maria Elena Boschi, su: l'istruttoria nell'esercizio dell'attività normativa del Governo, le modalità, i tempi e gli strumenti di progettazione legislativa e il ruolo della Presidenza del Consiglio nelle riunioni preparatorie del Consiglio dei ministri.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Andrea GIORGIS, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a

circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

La Sottosegretaria Maria Elena BOSCHI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, i deputati Enzo LATTUCA, Marilena FABBRI, Roger DE MENECH e Andrea GIORGIS, *presidente*.

La Sottosegretaria Maria Elena BOSCHI risponde alle domande poste.

Andrea GIORGIS, *presidente*, ringrazia la Sottosegretaria e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.40.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	4
GIUNTA PLENARIA:	
Comunicazioni del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità di un deputato	4
Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di un subentrante	5

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Giovedì 15 giugno 2017.

Il Comitato, che si è riunito dalle 13.50 alle 13.55, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte e le funzioni svolte dai deputati ai fini del giudizio sulla ineleggibilità.

GIUNTA PLENARIA

Giovedì 15 giugno 2017. — Presidenza del vicepresidente Alessandro PAGANO.

La seduta comincia alle 13.55.

Comunicazioni del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità di un deputato.

Alessandro PAGANO, *presidente*, avverte che nella riunione di oggi il Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze ha svolto, ai fini del giudizio sull'ineleggibilità, l'istruttoria sulla posizione del deputato Ernesto Auci, proclamato dal Presidente della Camera

nella seduta del 10 maggio 2017, in sostituzione del deceduto deputato Maurizio Baradello per la lista n. 16 – Scelta Civica con Monti per l'Italia nella I circoscrizione Piemonte 1.

Con riferimento alla posizione del suddetto deputato non sono stati presentati ricorsi che attengano al profilo dell'ineleggibilità.

Il deputato Ernesto Auci ha dichiarato che, all'atto della candidatura, ricopriva le cariche di presidente di AL Iniziative Editoriali s.r.l. e amministratore unico di Romapark s.r.l.

Quanto alla carica di amministratore unico di Romapark srl, si osserva come questa sia una società che gestisce in proprio e per conto di terzi parchi a tema con tutte le relative attività ludiche e culturali, con tutti i servizi connessi. Anche con riferimento alla suddetta carica non emergono profili di criticità rispetto alle previsioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Non ravvisandosi, dunque, profili di ineleggibilità, il coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle ineleggibilità, propone alla Giunta l'accertamento della eleggibilità del deputato Ernesto Auci, in

modo da consentire alla Giunta di proporre all'Assemblea la convalida della relativa elezione.

La Giunta concorda.

Alessandro PAGANO, *presidente*, in conformità alle verifiche dei risultati elettorali già compiute in occasione delle verifiche dei poteri per la Circoscrizione Piemonte 1, svolta nella seduta della Giunta del 3 luglio 2014 e confermata dalla successiva verifica su base nazionale, la Giunta, non essendo contestabile la proclamazione e concorrendo nell'eletto le qualità richieste dalla legge, propone all'Assemblea la convalida della elezione del deputato Ernesto Auci.

Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di un subentrante.

Alessandro PAGANO, *presidente*, comunica che in data 13 giugno 2017 è pervenuta alla Presidenza della Camera la let-

tera di dimissioni dal mandato parlamentare del deputato Raffaele Calabrò.

Trattandosi di dimissioni non connesse alla volontà di optare per una carica incompatibile con il mandato parlamentare, su di esse la Camera sarà chiamata a deliberare.

Come da prassi di questa Giunta, al fine di consentire una tempestiva proclamazione del subentrante nel caso in cui le dimissioni del deputato Raffaele Calabrò fossero accolte, propone che la Giunta accerti fin d'ora in via preventiva, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, che il candidato che, nella lista n. 7 – Il Popolo della Libertà nella XIX circoscrizione Campania 1, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista risulta essere Amedeo Labocetta.

Di tale accertamento darà comunicazione alla Presidenza della Camera ai fini dei connessi adempimenti.

La Giunta concorda.

La seduta termina alle 14.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo. C. 4302 Governo, C. 2142 Pizzolante, C. 2431 Abrignani, C. 2388 De Micheli e C. 3492 Nastri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6

SEDE REFERENTE

Giovedì 15 giugno 2017. — Presidenza del presidente della VI Commissione Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 14.35.

Revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo.

C. 4302 Governo, C. 2142 Pizzolante, C. 2431 Abrignani, C. 2388 De Micheli e C. 3492 Nastri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 maggio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che lo scorso 11 maggio si è concluso il ciclo di audizioni sul provvedimento e propone di fissare il termine per la presentazione delle proposte emendative. Considerato che il provvedimento non è stato ancora calendarizzato per l'esame in Assemblea e che le Commissioni sono

impegnate nell'esame del disegno di legge sulla concorrenza ritiene che il termine possa essere fissato il prossimo venerdì 30 giugno, alle ore 16.

Gianluca BENAMATI (PD) concorda con la proposta del presidente.

Carlo SIBILIA (M5S) ritiene che la discussione sulla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti dovrebbe più opportunamente svolgersi nell'ambito dell'ufficio di presidenza congiunto, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato al termine della seduta.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, accede alla richiesta del deputato Sibilìa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.55.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Iniziativa per lo sviluppo sostenibile dell'economia blu nel Mediterraneo occidentale COM(2017) 183 final (*Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) 7

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 15 giugno 2017. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.10.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Iniziativa per lo sviluppo sostenibile dell'economia blu nel Mediterraneo occidentale.

COM(2017) 183 final.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni riunite iniziano l'esame del provvedimento in titolo.

Enrico BORGHI (PD), *relatore per la VIII Commissione*, ricorda che la VIII Commissione avvia oggi, congiuntamente con la X Commissione, l'esame della comunicazione «Iniziativa per lo sviluppo sostenibile dell'economia blu nel Mediterraneo occidentale» (COM(2017)183), presentata dalla Commissione europea il 19

aprile scorso. Le azioni prioritarie che la Commissione europea intende realizzare entro i prossimi cinque anni sono volte a garantire maggiore sicurezza e protezione nello spazio marittimo; a promuovere una crescita blu sostenibile e la creazione di posti di lavoro; a preservare gli ecosistemi e la biodiversità.

L'iniziativa poggia sulla lunga esperienza maturata dalla Commissione europea con le strategie destinate a bacini marittimi o macroregioni, come la strategia per l'Atlantico, la strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico e quella per la regione adriatica e ionica. È inoltre frutto di anni di dialogo tra dieci Paesi del Mediterraneo occidentale che hanno riconosciuto il valore della cooperazione ai fini della realizzazione di interessi condivisi nella regione: cinque Stati membri dell'UE (oltre all'Italia, Francia, Portogallo, Spagna e Malta) e cinque Paesi partner meridionali (Algeria, Libia, Mauritania, Marocco e Tunisia). Essa fa seguito alla dichiarazione ministeriale sull'economia blu adottata il 17 novembre 2015 dall'Unione per il Mediterraneo (UpM), di cui fanno parte i 28 Stati membri dell'UE e 15 Paesi delle coste meridionali e orientali del

Mediterraneo. Poiché interessa sia l'UE che i paesi partner, l'iniziativa dovrà essere approvata a livello politico in primo luogo in sede UE e poi nell'ambito dell'Unione per il Mediterraneo. Il campo d'azione e i potenziali vantaggi dell'iniziativa potrebbero estendersi anche al di là del sottobacino del Mediterraneo occidentale. Essendo le zone marine e costiere sistemi interconnessi, gli interventi previsti nell'ambito dell'iniziativa potranno coinvolgere anche partner del Mediterraneo centrale e dell'Atlantico nordorientale e saranno aperti alla partecipazione di altri paesi interessati.

L'iniziativa integra la dichiarazione MedFish4Ever, adottata lo scorso 30 marzo a Malta, che definisce un programma di lavoro dettagliato per i prossimi dieci anni volto a salvare gli stock ittici del Mediterraneo. I due progetti si rafforzeranno quindi reciprocamente a tutela della prosperità ecologica ed economica della regione.

All'iniziativa contribuiscono inoltre la cooperazione nell'ambito della Convenzione di Barcellona per la protezione dell'ambiente marino e delle regioni costiere del Mediterraneo e l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, nonché gli sforzi compiuti nell'attuazione della strategia mediterranea per lo sviluppo sostenibile.

Nonostante le risorse e il potenziale di sviluppo in diversi settori, la regione del Mediterraneo occidentale si trova ad affrontare una serie di sfide, che vanno ad aggiungersi alla sua instabilità geopolitica generale, tra cui: la crescente urbanizzazione delle zone costiere, l'eccessivo sfruttamento degli stock ittici e l'inquinamento marino; la crisi dei rifugiati. Il cambiamento climatico, in particolare, incide pesantemente sulla regione e soprattutto l'innalzamento del livello del mare rappresenta una grave minaccia per gli ecosistemi e per le economie delle zone costiere.

In base ai dati forniti dalla Commissione europea, in media nel Mediterraneo occidentale si verificano, ogni anno, circa 60 incidenti nel trasporto marittimo, di cui

15 riguardano navi cisterna per il trasporto di petrolio o prodotti chimici. Nell'ultimo decennio, inoltre, quasi la metà degli incidenti che hanno provocato sversamenti significativi (100 o più tonnellate) ha avuto luogo proprio in questo bacino. Rischi maggiori di collisioni, inquinamento ambientale e acustico e incidenti riguardano per lo più le zone in cui il traffico marittimo è congestionato, come lo stretto di Gibilterra, le Bocche di Bonifacio o lo Stretto di Sicilia, e all'interno di porti e terminali.

A giudizio della Commissione, inoltre, le attuali tendenze demografiche – considerando che le acque del Mediterraneo sono attraversate ogni mese da un flusso considerevole di migranti clandestini – e i cambiamenti climatici in atto potrebbero rafforzare ulteriormente la concorrenza per le risorse e contribuire all'instabilità geopolitica della regione.

Nonostante la dichiarata volontà politica di risolvere i problemi che affliggono l'ambiente e la pesca, la regione del Mediterraneo occidentale continua a risentire, come sottolinea la Commissione nella parte introduttiva della comunicazione, della mancanza di un'adeguata azione di sensibilizzazione e informazione e di politiche trasversali fondate su elementi concreti. Sono state evidenziate anche gravi lacune nelle conoscenze sulle caratteristiche geologiche ed ecologiche delle acque meridionali e una diminuzione degli investimenti pubblici per programmi di monitoraggio nelle acque settentrionali.

Per quanto riguarda nel dettaglio il contenuto dell'Iniziativa, si individuano tre obiettivi principali: uno spazio marittimo più sicuro e protetto; un'economia blu intelligente e resiliente; una migliore *governance* del mare.

Identificando lacune e sfide, per ciascun obiettivo la Commissione fissa una serie di priorità e azioni mirate indicando i risultati da raggiungere e le fonti potenziali di finanziamento.

Nell'ambito dell'obiettivo di uno spazio marittimo più sicuro e protetto, allo stato attuale, le due principali sfide da affron-

tare riguardano gli incidenti nel trasporto marittimo e la migrazione clandestina via mare.

Per rendere più mirati ed efficaci gli interventi in atto volti a far fronte ai rischi messi in evidenza nel testo della comunicazione – come la Strategia per la sicurezza marittima dell'UE, la Guardia costiera e di frontiera europea e la rete Seahorse per il Mediterraneo – la Commissione europea ritiene necessario rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri dell'UE e i Paesi partner del Sud favorendo l'interoperabilità e lo scambio di dati, sviluppando capacità e migliorando la risposta in tempo reale a situazioni di emergenza. Come potenziali fonti di finanziamento, la Commissione fa riferimento al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), allo strumento europeo di vicinato (ENI), al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e allo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI).

Per quanto riguarda la sicurezza marittima e la lotta all'inquinamento marino, la Commissione preannuncia azioni volte ad incoraggiare lo scambio di dati sul traffico marittimo offrendo ai Paesi meridionali un sostegno per migliorare le loro infrastrutture e per accedere alle piattaforme esistenti, nonché per migliorare la capacità di reagire e lottare contro l'inquinamento marino causato da incidenti.

Il secondo obiettivo, volto a promuovere una crescita blu sostenibile e la creazione di posti di lavoro, è in gran parte fondato su iniziative esistenti quali BLUEMED e la sua agenda strategica per la ricerca e l'innovazione.

Con riferimento alla ricerca strategica e l'innovazione, in particolare, la Commissione preannuncia una serie di azioni volte a: promuovere le industrie e i servizi innovativi a base biologica; sviluppare nuove tecnologie di osservazione e monitoraggio degli oceani; promuovere l'elaborazione di protocolli da parte di imprese private e operatori marittimi, al fine di ottimizzare l'uso di infrastrutture, navi e piattaforme a fini scientifici, ambientali e di sicurezza; mettere a punto tecnologie

che consentano di sfruttare le energie marine rinnovabili; sviluppare capacità per il trasferimento di conoscenze e tecnologie. Oltre ai fondi già citati per il primo obiettivo, tra le fonti potenziali di finanziamento, sono indicati anche Horizon 2020, i fondi nazionali, il programma LIFE e il Fondo verde per il clima.

Il terzo obiettivo riguarda la gestione sostenibile delle attività economiche marittime e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità. Un solido quadro istituzionale, giuridico e tecnico, che consenta di trovare il giusto equilibrio tra le domande concorrenti per l'uso di spazio e risorse naturali limitati, è, secondo la Commissione, fondamentale per ottenere ecosistemi marini e costieri sani e promuovere nel contempo lo sviluppo socioeconomico.

In base ai dati forniti dalla Commissione europea, la regione del Mediterraneo occidentale vanta la maggiore biodiversità e il maggior numero di specie endemiche dell'intero bacino, ma molti degli stock ittici che essa ospita sono da tempo sovrasfruttati. Inoltre, le zone marine protette designate a livello nazionale rappresentano circa il 3,5 per cento delle sue acque, percentuale di gran lunga inferiore all'obiettivo di conservazione del 10 per cento per le zone marine e costiere. Nella regione sono ospitate almeno 7 delle 13 zone del Mediterraneo in cui sussistono forti interazioni tra un'attività economica intensa e problematiche di conservazione con la conseguenza che attività economiche marittime potenzialmente concorrenti nelle stesse acque possono scoraggiare o impedire gli investimenti, aumentare la produzione di rifiuti e il consumo di energia e di acqua, aggravare lo sfruttamento delle risorse biologiche e causare infine un maggiore inquinamento e un grave deterioramento degli ecosistemi marini e costieri.

Per l'obiettivo di una migliore *governance* del mare, le quattro priorità individuate dalla Commissione sono: la pianificazione spaziale e gestione delle zone costiere; le conoscenze marine e marittime; la biodiversità e conservazione degli habitat marini; lo sviluppo sostenibile

della pesca e delle comunità costiere. Per quanto concerne in particolare la biodiversità e la conservazione degli habitat marini, la Commissione richiama l'attenzione sulle gravi minacce che insistono sulla regione: inquinamento, eutrofizzazione, distruzione di habitat marini e costieri, perturbazione delle rotte migratorie della fauna, mutamenti nelle dinamiche costiere, rumore e rifiuti marini. Pertanto, la Commissione preannuncia azioni dirette a: valutare le pressioni esercitate sull'atmosfera, sulla terra e sul mare e i rischi per gli ecosistemi e la salute umana; contribuire alla creazione e alla gestione di zone marine protette, alla riduzione dei rifiuti marini, alla gestione delle acque di zavorra e al monitoraggio dell'inquinamento acustico; rafforzare la capacità locale di identificare le specie esotiche invasive e le loro rotte di invasione nonché la struttura e il funzionamento degli ecosistemi marini; promuovere campagne di sensibilizzazione sull'ambiente marino e la biodiversità e il volontariato ambientale in tutta la regione.

Al fine di garantire lo sviluppo sostenibile della pesca e delle comunità costiere, la Commissione intende rafforzare il coordinamento e la cooperazione regionale grazie all'attuazione della strategia a medio termine della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (2017-2020) e promuovere lo sviluppo sostenibile della pesca su piccola scala e delle comunità costiere aumentando la capacità della regione di gestire gli stock ittici, ad esempio mediante piani pluriennali e zone di divieto. È anche prevista la costituzione di gruppi tecnici locali incaricati di analizzare possibilità e minacce specifiche e di definire misure e tecniche di intervento comuni.

Nell'ambito del terzo obiettivo la Commissione europea individua sei risultati da raggiungere: garantire che la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere e i relativi meccanismi di attuazione coprano il 100 per cento delle acque soggette a giurisdizione nazionale e il 100 per cento dei litorali entro il 2021; garantire che almeno

il 10 per cento delle zone costiere e marine sia coperto da zone marine protette e da altre efficaci misure di conservazione basate sul territorio entro il 2020; ridurre del 20 per cento i rifiuti marini depositati sulle spiagge entro il 2024; includere i Paesi del Mediterraneo meridionale nella rete di osservazione marina europea EMODNET entro il 2020; adoperarsi affinché tutti gli Stati dispongano di un quadro giuridico adeguato e delle capacità umane e tecniche necessarie per far fronte alle loro responsabilità in materia di controllo e di ispezione della pesca in qualità di Stati di bandiera, Stati costieri e Stati di approdo entro il 2020; garantire che il 100 per cento dei principali stock del Mediterraneo sia oggetto di un'adeguata raccolta dei dati e di valutazioni scientifiche periodiche e venga gestito mediante un piano di pesca pluriennale entro il 2020.

Il coordinamento operativo dell'iniziativa in esame sarà assicurato da una task force WestMED dell'Unione per il Mediterraneo e comprenderà punti di contatto nazionali dei ministeri competenti, della Commissione europea e del segretariato dell'Unione per il Mediterraneo. Alla task force potrebbero essere invitati a partecipare anche rappresentanti delle organizzazioni regionali esistenti del Mediterraneo. Inoltre, viene stabilito che i Governi dei Paesi interessati controllino, riferiscano alla task force, valutino i progressi compiuti a livello nazionale e forniscano orientamenti in materia di attuazione. Entro il 2022 la Commissione riferirà al Consiglio e al Parlamento europeo in merito all'attuazione dell'iniziativa sulla base delle relazioni presentate dai Paesi interessati.

Proponendo un approccio integrato, l'iniziativa in esame intende collegare strettamente tra loro politiche e iniziative dell'UE esistenti, quali la politica marittima, la politica comune della pesca, la politica di coesione, le politiche per l'ambiente e le zone marine e costiere, la strategia globale per la politica estera e di sicurezza, il pacchetto relativo alla guardia costiera e di frontiera europea, le strategie sulla

crescita blu, la sicurezza marittima, MEDFISH4EVER, la biodiversità, l'adattamento al cambiamento climatico, il 7 programma d'azione per l'ambiente e la *governance* internazionale degli oceani, con la quale la Commissione europea e l'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza hanno proposto azioni finalizzate al conseguimento di oceani sicuri, puliti e gestiti in modo sostenibile.

Da ultimo, segnala che l'iniziativa assunta dalla Commissione europea si inserisce coerentemente nel solco del dibattito internazionale sul tema della salvaguardia dei mari e degli oceani, ricordando in particolare la Conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani, svoltasi la scorsa settimana e conclusasi con l'assunzione di impegni da parte degli Stati membri volti a promuovere un uso sostenibile di oceani, mari e risorse marine.

Tiziano ARLOTTI (PD), *relatore per la X Commissione*, ricorda che, per quanto concerne i profili che investono le competenze della X Commissione, occorre anzitutto apprezzare lo sforzo di delineare alcuni indirizzi strategici e alcune priorità che cercano di conciliare le esigenze di salvaguardia dell'ambiente marino e di contrasto ai fattori inquinanti con quelle della valorizzazione delle opportunità di crescita economica e di produzione di ricchezza.

Occorre, al riguardo, rilevare, come peraltro non manca di sottolineare la Commissione europea, che l'area interessata presenta situazioni molto differenziate sotto il profilo del livello di sviluppo e delle prospettive di crescita.

Oltre al divario tra i Paesi della sponda settentrionale e quelli della sponda meridionale del Mediterraneo, sussistono forti differenze anche all'interno dei singoli Paesi. Differenze che con la crisi economica dell'ultimo decennio si sono accentuate.

Il dato più vistoso che accomuna, seppur in misura diversa, quasi tutti i Paesi dell'area è costituito dall'elevato tasso di disoccupazione e, in particolare, dalla crescita della disoccupazione giovanile.

Il basso livello di attività e la disponibilità di una così ingente quantità di manodopera che non trova impiego costituisce il segnale più evidente del fatto che vi sono margini molto ampi di crescita che occorre recuperare. Ciò vale, in primo luogo con riferimento alle attività turistiche, posto che, per la ricchezza e la varietà delle condizioni climatiche, paesaggistiche e geografiche e del patrimonio culturale e artistico che contraddistingue il bacino occidentale del Mediterraneo, le possibilità di sviluppo di questo campo sono rilevantissime. L'aumento dei flussi turistici, in particolare di provenienza dalle cosiddette economie emergenti, in cui nei prossimi anni si registrerà una crescita vertiginosa del numero dei cittadini appartenenti alla classe media che disporranno di significative possibilità di spesa, deve essere intercettato dai Paesi che si affacciano nel Mediterraneo occidentale che si devono a tale scopo attrezzare migliorando la qualità dell'offerta turistica e offrendo un livello di servizi più elevato.

Sotto questo profilo, tutte le iniziative che potranno rafforzare le occasioni di collaborazione e di integrazione delle offerte turistiche per promuovere pacchetti che possano avvantaggiare tutti i Paesi, anziché esasperare la competizione tra gli stessi, risulteranno opportune.

Il turismo è, infatti, un settore ad alta intensità di lavoro che può offrire grandi opportunità di impiego, in particolare per le giovani generazioni. Tutto ciò richiede, tuttavia, che vi sia uno sforzo congiunto per migliorare la formazione del personale impiegato nelle aziende turistiche e la capacità di corrispondere alle aspettative della clientela.

Va considerato che le previsioni demografiche indicano la popolazione in età lavorativa nella parte meridionale della regione aumenterà di oltre 100 milioni di unità nel 2030. È evidente che tutti i progressi che potranno essere perseguiti nel comparto turistico saranno decisivi anche per ridurre la propensione ad emigrare.

Una delle condizioni per contenere i flussi migratori, che hanno raggiunto di-

mensioni difficilmente sostenibili nel lungo termine, dalle coste dell'Africa settentrionale verso l'Europa e in particolare verso la rotta del Mediterraneo centrale che investe direttamente il nostro Paese, è favorire concretamente il decollo delle economie dei Paesi di provenienza e dei Paesi di transito, in modo da prevenire gli sbarchi.

È auspicabile che l'Unione europea, in collaborazione con l'Unione per il Mediterraneo, persegua con coerenza, con le necessarie risorse finanziarie, i progetti già avviati con alcuni Paesi africani (i cosiddetti *migration compact*) e le iniziative promosse in particolare dal nostro Paese per sostenere lo sviluppo del continente africano.

Su questo terreno l'Europa deve recuperare il ruolo trainante che naturalmente le compete per la vicinanza geografica e che oggi è minacciato dall'attivismo con il quale la Cina sta investendo in molti Paesi africani acquisendo il controllo delle materie prime necessarie per sostenere lo sviluppo impetuoso della sua economia.

Una presenza più sistematica e strutturata nell'Europa nel suo complesso, in coerenza con le iniziative e le politiche di aiuto dei singoli Paesi membri, potrà risultare decisiva per contenere i flussi migratori e promuovere la stabilizzazione di Paesi che negli ultimi anni sono stati investiti da profondi processi di trasformazione, anche dal punto di vista politico e istituzionale.

La comunicazione sottolinea, in particolare, l'obiettivo di un aumento del 20 per cento delle presenze turistiche fuori stagione e di un aumento della stessa misura del volume della produzione agricola sostenibile. L'aumento del turismo fuori stagione appare un obiettivo facilmente realizzabile quando si considerano le condizioni climatiche dell'area interessata particolarmente favorevoli.

Accanto allo sviluppo del turismo costiero, nella comunicazione si pone giustamente l'accento sulle prospettive di sviluppo delle attività della pesca e dell'acquacoltura che implicano necessariamente

anche una maggiore attenzione per la salvaguardia dell'ambiente marino e la tutela della sua fauna.

Vi è sicuramente l'esigenza di un aggiornamento delle flotte e di un sistematico contrasto a pratiche insostenibili di pesca che possono pregiudicare la biodiversità, come anche di un'ulteriore modernizzazione e sviluppo del settore dell'acquacoltura che già ha registrato in tutto il Mediterraneo, nello scorso decennio, un considerevole tasso di crescita, nell'ordine del 70 per cento. Così come potrà trarre sicuramente considerevoli vantaggi in termini occupazionali ed economici lo sviluppo dei traffici di merci via mare e del turismo crocieristico, ferma restando l'esigenza di assicurarne la piena sostenibilità sotto il profilo ambientale.

Queste considerazioni richiamano l'esigenza di una strategia più coerente, non soltanto a livello nazionale ma anche a livello europeo e del Mediterraneo occidentale, per quanto concerne la portualità.

Sotto questo profilo, la Comunicazione giustamente pone l'accento sull'esigenza di un coordinamento tra le diverse realtà portuali e anche di una razionalizzazione del sistema portuale in modo da specializzare l'offerta e collegare più efficacemente i porti con l'entroterra e le infrastrutture stradali e ferroviarie. Si individua poi l'obiettivo di aumentare del 25 per cento il numero dei porti e dei porti turistici ecocertificati entro il 2022.

Il complesso delle misure e delle iniziative prospettate nella comunicazione richiede l'attivazione di risorse considerevoli e di professionalità elevate anche per quanto concerne lo sviluppo delle attività di ricerca strategica e di innovazione. Al riguardo, la comunicazione fa riferimento alle risorse che sono attivabili a valere di una serie di fondi già esistenti e di programmi tra cui, in particolare, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; lo Strumento europeo di vicinato; il Fondo europeo di sviluppo regionale; lo Strumento di cooperazione allo sviluppo e *Horizon 2020* oltre che ai fondi che potranno mettere a disposizione i singoli Paesi membri.

In proposito, occorre valutare se non sia opportuno corredare la comunicazione di una valutazione, sia pure approssimativa, dei fabbisogni finanziari che ciascuna delle iniziative e priorità previste implica e verificare quali margini effettivi sussistano di utilizzo dei fondi cui si fa riferimento senza che ciò comporti un defianziamento dei programmi già avviati.

Si tratta di un chiarimento su cui potrà essere opportuno acquisire la valutazione del Governo italiano che giustamente è stato tra i promotori, nell'ambito dell'Unione per il Mediterraneo, dell'iniziativa che è stata adottata dalla Commissione europea con la comunicazione all'esame.

Ermete REALACCI, *presidente*, rinvia alla riunione degli Uffici di presidenza congiunti delle Commissioni VIII e X, prevista per la prossima settimana, anche la valutazione sulle modalità del prosieguo dell'esame dell'atto dell'Unione europea, segnalando la rilevanza del tema, soprattutto in considerazione della sua stretta connessione, oltre che con gli aspetti economici, anche con la questione dei flussi migratori.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali, corredata dai relativi documenti di lavoro dei servizi della Commissione. COM(2017) 250 final, SWD (2017) 200 final e SWD (2017) 201 final.

Proposta di proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali. COM (2017) 251 final (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) 14

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 15 giugno 2017. – Presidenza del presidente della XI Commissione Cesare DAMIANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 13.35.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali, corredata dai relativi documenti di lavoro dei servizi della Commissione.

COM(2017) 250 final, SWD (2017) 200 final e SWD (2017) 201 final.

Proposta di proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali.

COM (2017) 251 final.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni riunite proseguono l'esame congiunto dei documenti rinviato nella seduta del 17 maggio 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente*, segnala in primo luogo che con lettera in data 12 giugno 2017 il primo vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, e la Commissaria europea per l'occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori, Marianne Thyssen, hanno inviato una lettera di risposta al documento approvato dalle Commissioni riunite XI e XII sulla comunicazione della Commissione «Avvio di una consultazione su un pilastro europeo dei diritti sociali (COM(2016)127 final), che può costituire un importante elemento di valutazione anche ai fini della disamina dei documenti all'esame delle Commissioni riunite.

Ricorda, inoltre, che nella seduta del 24 maggio 2017 si era convenuto sull'opportunità di acquisire gli orientamenti dell'Esecutivo con riferimento ai documenti in esame.

Dà, quindi, la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Luigi BOBBA ricorda, in primo luogo, che l'impegno degli Stati membri dell'Unione europea per il rafforzamento della dimensione sociale dell'Unione è stata riaffermata nella Dichiarazione dei *leader* dei ventisette Stati membri e del Consiglio europeo, del Parlamento europeo e della Commissione europea per i sessant'anni dei Trattati di Roma. Segnala che il Governo Italiano ha espresso una più ampia riflessione sulla dimensione sociale dell'Europa a seguito della Dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017 nel *position paper* su « The future of the Social Dimension of Europe » preparatorio all'omonimo documento della Commissione europea. Il *position paper* ribadisce l'adesione dell'Italia a politiche e azioni comuni che comportino l'avanzamento sociale nell'UE e che si ispirino ai seguenti principi: equità sociale, convergenza sociale, politiche sociali come fattori di competitività e innovazione, politiche macroeconomiche coerenti, dialogo sociale.

Il documento individua dodici politiche prioritarie: promuovere l'occupazione, in particolare per i giovani; realizzare condizioni di lavoro dignitose per tutti; garantire una completa protezione sociale e l'inclusione sociale per tutti; promuovere la transizione verso l'economia verde e digitale, con adeguate risorse finanziarie e opportunità per la formazione; innalzamento ed aggiornamento costante delle competenze, in particolare nel settore digitale; promuovere la parità di trattamento e le pari opportunità; facilitare la mobilità dei lavoratori, degli studenti e dei tirocinanti; integrare i lavoratori migranti ed i richiedenti asilo; combattere l'emarginazione e la povertà; sostenere l'impiego delle donne, anche attraverso adeguate politiche di conciliazione ed iniziative a favore della genitorialità e della cura dei bambini; garantire la sostenibilità dei regimi pensionistici e previdenziali a lungo termine; garantire l'accesso universale ai servizi sociali di base ed estendere i diritti e la protezione sociale ai lavoratori non tradizionali.

Sottolinea che il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi della dimensione sociale europea richiede un impegno congiunto sia a livello nazionale che europeo. Molti Stati stanno attuando riforme strutturali. Il ruolo del livello europeo dovrebbe essere quello di sostenere l'impegno degli Stati membri, con una serie di azioni e iniziative che possano completare le azioni nazionali per: rendere più flessibile e sinergico l'uso dei fondi destinati alle finalità sociali nel nuovo quadro finanziario dell'Unione; rifinanziare l'Iniziativa per l'occupazione dei giovani e il programma *Erasmus Plus 2020*; sostenere la parità di rappresentanza tra uomini e donne nel settore pubblico e nei processi decisionali; promuovere l'integrazione sociale dei migranti secondo principi di solidarietà; attuare l'Agenda Urbana per ridurre l'emarginazione sociale; incoraggiare il settore privato a investire nell'economia sociale e nella finanza etica; attuare il sussidio europeo di disoccupazione proposto dall'Italia in funzione anticiclica; favorire le politiche a supporto della produttività connesse ai salari.

Ricorda che il 26 aprile scorso il Presidente Juncker ha lanciato il Pilastro europeo dei diritti sociali frutto di un lavoro preparatorio durato un anno e mezzo che ha visto coinvolti istituzioni, cittadini, parti sociali, società civile. Tra la proposta originaria di Pilastro, dell'8 marzo 2016, e la Raccomandazione dell'aprile 2017 (C(2017)2600 final) una lunga consultazione pubblica voluta dalla Commissione ha comportato la revisione e sistematizzazione delle tre aree di *policy* (« Pari opportunità e accesso al mercato del lavoro », « Condizioni di lavoro eque » e « Protezione sociale e inclusione ») e dei venti ambiti di intervento prioritario del Pilastro, che ne rappresentano principi e diritti già contenuti nei Trattati dell'Unione, da quello costitutivo a quello sul funzionamento dell'Unione europea sino alla Carta dei diritti fondamentali. Secondo la Commissione, la creazione di un Pilastro europeo dei diritti sociali dovrebbe essere parte di uno sforzo complessivo volto a costruire un modello di

crescita più inclusivo che favorisca l'aumento della competitività dell'Unione europea, gli investimenti, la creazione di nuovo lavoro e la coesione sociale.

La Comunicazione della Commissione e la Proposta di proclamazione interistituzionale sul Pilastro dei diritti sociali declinano i venti principi e diritti specificando come il Pilastro non estenda i poteri dell'Unione, ma poggia sulla cooperazione tra i diversi livelli decisionali, nel rispetto del principio di sussidiarietà. L'idea della Commissione è quella di « approvare » innanzitutto l'obiettivo politico del Pilastro dei diritti sociali, aggiornare o completare la normativa europea laddove necessario, attuare pienamente quella vigente, monitorare i progressi compiuti dagli Stati membri nell'ambito del Semestre europeo e trarre, dall'intero esercizio, indicazioni per il completamento dell'Unione economica e monetaria, rafforzando, in questo contesto, il dialogo sociale e assicurando un sostegno finanziario, derivante prevalentemente dal Fondo sociale europeo, nella decisione sul quadro finanziario post 2020.

La Comunicazione della Commissione (COM (2017) 250 final), oltre a individuare lo scenario politico e la natura legale del Pilastro e a disegnarne il percorso di attuazione, propone di utilizzare le risorse e i fondi europei per sostenere le politiche connesse al Pilastro nei prossimi anni (Fondo sociale europeo, Fondo europeo per il sostegno ai non abbienti, Fondo europeo di contrasto alla globalizzazione). La Commissione spinge affinché la Proclamazione interistituzionale sul Pilastro europeo dei diritti sociali, resa pubblica il 26 aprile 2017 (COM(2017) 251 final), sia approvata dalle tre istituzioni dell'Unione europea entro la fine del 2017 nella sede che si riterrà più opportuna e secondo il processo più snello.

Un documento di *benchmarking*, il cosiddetto social scoreboard, accompagna i principi, individuando dodici aree prioritarie e una serie di indicatori, basati su dati quantitativi già esistenti, raccolti da Eurostat e OCSE, sui quali sarà misurato il progresso « sociale » degli Stati membri.

Tale esercizio di monitoraggio sarà strettamente collegato al Semestre europeo. Del « pacchetto sociale » lanciato dalla Commissione il 26 aprile è parte integrante l'iniziativa per sostenere l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare di genitori e prestatori di assistenza che lavorano (COM(2017) 252 final). Il cosiddetto Pacchetto *Work-life balance* contiene una proposta di direttiva, che abroga e sostituisce la vigente direttiva 2010/18/UE sul congedo parentale. La proposta introduce il congedo di paternità per almeno dieci giorni lavorativi, da fruire in occasione della nascita. Il congedo parentale individuale, di almeno quattro mesi non trasferibili tra genitori, viene esteso nella fruizione fino ai dodici anni del bambino (da poter godere con flessibilità di orario). Anche i familiari che prestano assistenza a persone inabili hanno diritto a cinque giorni lavorativi di congedo. Tutti questi congedi devono essere coperti da indennità pari almeno all'indennità di malattia. Sia il *social scoreboard* che la proposta di direttiva per l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare sono guardate con spirito costruttivo dall'Italia che ne valuta con attenzione gli aspetti più critici.

Ricorda che il prossimo appuntamento importante sul tema sarà il Vertice sociale sull'equità del lavoro e della crescita che si terrà Göteborg il 17 novembre 2017. I punti di attenzione del Vertice sociale saranno: lavori equi, crescita inclusiva, pari opportunità, responsabilità condivisa. Il Vertice sociale consentirà di inserire le priorità sociali al centro dell'Agenda europea, dimostrando con i fatti che un'Europa più sociale è possibile, se si garantiscono condizioni di lavoro eque, mercati del lavoro efficaci e un forte dialogo sociale.

In conclusione ribadisce che il Governo sostiene l'attuazione di questo ambizioso programma sociale dell'Unione europea. Anche l'Italia, infatti, è chiamata a preparare la strada per l'attuazione del pilastro nel rispetto delle competenze ai vari livelli istituzionali e nella consapevolezza che saranno presumibilmente necessarie

ulteriori iniziative legislative affinché alcuni principi e diritti compresi nel pilastro divengano effettivi.

Marialuisa GNECCHI (PD), riallacciandosi a quanto dichiarato dal rappresentante del Governo in materia di contrasto alle disuguaglianze, ricorda che la XI Commissione ha condotto una specifica indagine sull'impatto della normativa previdenziale sulle donne, che ha messo in luce la necessità di intervenire per riequilibrare una situazione che vede le donne fortemente penalizzate sia nel corso della vita attiva sia all'accesso al pensionamento. Tuttavia, nel corso di questa legislatura, pur essendo emersa una certa disponibilità del legislatore all'introduzione dei necessari correttivi alla normativa vigente, spesso con decisioni di carattere amministrativo si è impedita una corretta applicazione delle disposizioni approvate dalle aule parlamentari. Richiama, ad esempio, il caso dell'applicazione del comma 15-*bis* dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, che prevede l'accesso al pensionamento con i requisiti vigenti prima della manovra per una serie di soggetti, tra cui le donne nate nel 1952, fortemente penalizzate dall'entrata in vigore della riforma pensionistica. Cita anche ulteriori casi, come l'ampliamento delle possibilità di cumulo o la estensione della sperimentazione di « Opzione donna », in cui il Parlamento ha dovuto confrontarsi con incomprensibili resistenze di natura soprattutto amministrativa. Apprezzando, pertanto, l'impegno espresso dal Governo a sostegno del Pilastro europeo dei diritti sociali, auspica che questo si sostanzi anche in un'azione decisa a favore delle donne, sia sul mercato del lavoro sia al termine della vita attiva.

Davide BARUFFI (PD), *relatore per la XI Commissione*, prendendo atto dell'ampia ricostruzione illustrata dal sottosegretario Bobba, segnala tuttavia l'esigenza, emersa anche in occasione dell'esame della comunicazione della Commissione relativa all'avvio di una consultazione su

un pilastro europeo dei diritti sociali e della prima stesura del pilastro dei diritti sociali, di rafforzarne le fondamenta, anche di carattere finanziario, al fine di evitare che le ambiziose proclamazioni in esso contenute rimangano meri enunciati di principio, privi di efficacia sul piano concreto. A suo avviso, quindi, la questione di fondo che si deve affrontare nella discussione dei documenti in esame attiene all'individuazione delle risorse dell'Unione europea da destinare al sostegno dei diritti proclamati nell'ambito del pilastro europeo dei diritti sociali, in quanto, in assenza di un adeguato livello di investimenti, sussiste il rischio che, in caso di crisi di carattere asimmetrico a livello continentale, le differenze tra gli Stati membri si allarghino anziché ridursi. In questa ottica, deve anche considerarsi, a suo avviso, l'opportunità di avvalersi di opportuni margini di flessibilità rispetto alla rigida applicazione delle regole del patto di stabilità e crescita. Ritiene, inoltre, che si debba valutare con favore la possibilità di valorizzare adeguatamente gli indicatori connessi all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali nell'ambito delle procedure del Semestre europeo, sottolineando tuttavia che essi dovrebbero assumere un valore analogo a quello degli indicatori di carattere economico-finanziario. Giudica, pertanto, necessario che il Governo si impegni con decisione su questi temi, al fine di garantire un esito positivo della discussione sui contenuti del pilastro, evitando che essa si traduca nell'ennesima occasione persa per allargare le basi dell'Unione europea e, al suo interno, dell'unione economica e monetaria.

Claudio COMINARDI (M5S), nell'osservare che i documenti in esame affrontano temi di grande rilievo, quali la riduzione delle disuguaglianze, il contrasto della disoccupazione, la riduzione della povertà, rileva l'esigenza di interrogarsi su quale sia, nell'attuale contesto, la definizione di crisi, evidenziando che dal 2007 a oggi il livello di risparmio privato si è incrementato e che le dieci famiglie più ricche nel nostro Paese hanno incrementato la pro-

pria ricchezza, mentre il numero delle persone in condizione di povertà è triplicato. In questi anni, si sono quindi rafforzate le disuguaglianze sociali, misurate puntualmente dall'indice di Gini, in un quadro che ha visto indebolirsi, in particolare, la posizione degli ultracinquantenni, che – qualora fuoriescano dal mondo del lavoro – si trovano privi di una rete di protezione adeguata sul piano del sostegno al reddito. Evidenzia, a tale proposito, che anche le misure adottate dalla maggioranza, volte a introdurre il cosiddetto reddito di inserimento, si sono rivelate del tutto inadeguate, a causa dell'evidente insufficienza delle risorse stanziare. Invita, inoltre, a considerare che, nonostante la ricchezza privata sia cresciuta,

essa non è stata destinata a un incremento degli investimenti, salvo che per la realizzazione di speculazioni finanziarie, mentre una parte significativa della popolazione incontra difficoltà nell'accedere a beni di prima necessità.

Ritiene, pertanto, necessario che su questi temi siano assunti impegni più concreti, che sarebbero, del resto, in linea non solo con i contenuti dei documenti in esame, ma anche con quelli della vigente normativa dell'Unione europea.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dei documenti ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale. Nuovo testo C. 4220 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – parere favorevole con osservazioni</i>)	20
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	39
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007. C. 3537 Venittelli (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	23
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	41
Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. C. 55-341-440-741-761-1125-1399-B approvata, in un testo unificato, dalla XIII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	25
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	42
Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi. C. 4439, approvata dalla 2 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	27
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	43
Introduzione dell'articolo 28- <i>sexies</i> del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Testo base C. 3411 Cancellieri e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	31
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	45
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	33
5-11578 Dieni: Sulla sede della Polstrada di Villa San Giovanni	33
<i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i>	46
5-11426 Plangger: Sulle iniziative per garantire la sicurezza nel territorio ionico	34
<i>ALLEGATO 7 (Testo integrale della risposta)</i>	47
5-11577 Fiano: Sugli atti intimidatori ai danni di una amministratrice locale	34
<i>ALLEGATO 8 (Testo integrale della risposta)</i>	49
5-11579 Costantino: Sulle condizioni di sicurezza del porto di Ravenna	34
<i>ALLEGATO 9 (Testo integrale della risposta)</i>	51
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	35
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	35

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 38 della Costituzione per assicurare l'equità nei trattamenti previdenziali e assistenziali. C. 3478 cost. Mazziotti di Celso e C. 3858 cost. Preziosi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	38
Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale. C. 4002 Parisi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	38

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 15 giugno 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 13.35.

Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale.

Nuovo testo C. 4220 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, osserva che la Commissione Affari costituzionali è chiamata ad esprimersi sul nuovo testo del disegno di legge C. 4220. Rispetto al provvedimento originario, che conteneva una delega al Governo per la riforma delle disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, con il nuovo testo la Commissione di merito ha trasformato la delega in disposizioni di diretta modifica del codice penale, pur mantenendo sostanzialmente inalterati gli obiettivi della riforma, che si caratterizza per i seguenti aspetti: favorire la coerenza sistematica del quadro sanzionatorio penale, attualmente ripartito tra codice penale e codice dei beni culturali; introdurre nuove fattispecie di reato; innalzare le pene edittali vigenti, così da attuare pienamente il disposto costituzionale in forza del quale il patrimonio culturale e paesaggistico necessita di una tutela differenziata e preminente rispetto a quella offerta alla tutela

della proprietà privata; introdurre aggravanti quando oggetto di reati comuni siano beni culturali.

L'articolo 1 modifica il codice penale, in particolare inserendovi tra i delitti il titolo VIII-*bis*, rubricato « Dei delitti contro il patrimonio culturale », al quale sono riconducibili le seguenti nuove fattispecie penali (la Commissione, infatti, ha preferito configurare nuovi delitti a tutela del patrimonio culturale, in luogo di aggravanti di fattispecie esistenti). Fa riferimento anzitutto al furto di beni culturali (articolo 518-*bis*), punita con la reclusione da 2 a 8 anni (pena significativamente più elevata rispetto a quella prevista per il furto); in presenza di circostanze aggravanti, quali quelle già individuate dal codice penale o dal Codice dei beni culturali, la pena della reclusione va da 4 a 12 anni. Attualmente l'ordinamento penale non prevede una specifica fattispecie penale né un'aggravante; appropriazione indebita di beni culturali (articolo 518-*ter*), punita con la reclusione da 1 a 4 anni. Con questa fattispecie si punisce chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. Il delitto è aggravato se il possesso dei beni è a titolo di deposito necessario. Si prevede poi la ricettazione di beni culturali (articolo 518-*quater*), punita con la reclusione da 3 a 12 anni. Questa fattispecie di ricettazione dovrà trovare applicazione anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità. Si prevede poi il riciclaggio di beni culturali (articolo 58-*quinquies*), fattispecie punita con la re-

clusione da 5 a 14 anni, nonché l'illecita detenzione di beni culturali (articolo 518-*sexies*), punita con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e con la multa fino a 20.000 euro. Si tratta di una fattispecie penale al momento estranea all'ordinamento, che ricorre quando il fatto non integri gli estremi della più grave ricettazione e che consiste nel fatto di detenere un bene culturale conoscendone la provenienza illecita. Si prevedono poi violazioni in materia di alienazione di beni culturali (articolo 518-*septies*), fattispecie punita con la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 80.000 euro. Il provvedimento sposta nel codice penale, e innalza la pena, dell'attuale fattispecie contenuta nell'articolo 173 del Codice dei beni culturali; 6) uscita o esportazione illecite di beni culturali (articolo 518-*octies*), punita con la reclusione da 1 a 4 anni o con la multa da 258 a 5.165 euro. Il provvedimento sposta nel codice penale, conservando la pena e operando alcune modifiche, il delitto di cui all'articolo 174 del Codice dei beni culturali, che punisce l'illecita uscita o esportazione (trasferimento all'estero) di beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, ovvero il mancato rientro dei beni di cui sia stata autorizzata l'uscita, alla scadenza del termine previsto. È prevista la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. Nel caso in cui il reato sia commesso da «chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti culturali, è prevista la pena accessoria dell'interdizione da una professione o da un'arte, ex articolo 30 del codice penale». Rispetto all'attuale fattispecie, la riforma prevede un'aggravante quando il delitto ha ad oggetto beni culturali di rilevante valore. Si prevede quindi il danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (articolo 518-*novies*), punita con la reclusione da 1 a 5 anni. La fattispecie penale punisce chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende infruibili beni culturali o paesaggistici; colui che invece fa di tali beni un

uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico o pregiudizievole della loro conservazione è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. La riforma qualifica dunque come autonome fattispecie penali, di natura delittuosa, le aggravanti e le contravvenzioni attualmente previste dal codice penale e subordina la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. In caso di condotta colposa, si applica la reclusione fino a 2 anni (articolo 518-*decies*). Si prevede la contraffazione di opere d'arte (articolo 518-*duodecies*), punita con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa fino a 10.000 euro. La riforma inasprisce la sanzione e sposta nel codice penale l'attuale delitto di contraffazione previsto dall'articolo 178 del Codice dei beni culturali; al tempo stesso il nuovo testo del C. 4220 esclude la punibilità (articolo 518-*terdecies*) di colui che produce, detiene, vende o diffonde opere, copie o imitazioni dichiarando espressamente la loro non autenticità (analogamente a quanto oggi prevede l'articolo 179 del Codice). Si prevedono quindi le attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali (articolo 518-*quaterdecies*), fattispecie punita con la reclusione da 2 a 8 anni. La fattispecie punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, trasferisce, aliena, scava clandestinamente e comunque gestisce illecitamente beni culturali. In relazione a questo delitto la riforma prevede la competenza della procura distrettuale e la possibilità di svolgere attività sotto copertura. Il nuovo titolo VIII-*bis* del codice penale prevede inoltre: un'aggravante da applicare a qualsiasi reato che, avendo ad oggetto beni culturali o

paesaggistici, cagioni un danno di rilevante gravità oppure sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale (articolo 518-*quingiesdecies*). La pena dovrà essere aumentata da un terzo alla metà e in caso di esercizio di un'attività professionale dovrà essere applicata anche la pena accessoria della interdizione da una professione o da un'arte (articolo 30 del codice penale).

Si prevede poi la riduzione delle pene in caso di ravvedimento operoso (articolo 518-*sexiesdecies*). In particolare, le pene potranno essere ridotte dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si sia « efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato o per la individuazione degli altri responsabili ovvero dei beni provenienti dal delitto ». Si prevede quindi la confisca penale obbligatoria – anche per equivalente – delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti previsti dal nuovo titolo (articolo 518-*septiesdecies*); l'applicabilità delle disposizioni penali a tutela dei beni culturali anche ai fatti commessi all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale (articolo 518-*octiesdecies*).

L'articolo 1 del provvedimento, infine, inserisce nel codice penale – al di fuori del nuovo titolo VIII-*bis* – l'articolo 707-*bis*, rubricato « Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o per la rilevazione dei metalli ». La contravvenzione punisce con l'arresto fino a 2 anni chiunque sia ingiustificatamente colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli in aree di interesse archeologico. Il possesso ingiustificato degli attrezzi dovrà realizzarsi all'interno dei seguenti luoghi: aree e parchi archeologici (articolo 101, comma 2, lettere *d*) ed *e*), del Codice dei beni culturali); zone di interesse archeologico (articolo 142, comma 1, lettera *m*), del Codice); aree sottoposte a verifica preventiva dell'interesse archeolo-

gico (articolo 28, comma 4, del Codice e articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016).

L'articolo 2 modifica l'articolo 51 del codice di procedura penale per inserire il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali, di cui al nuovo articolo 518-*quaterdecies* del codice penale, nel catalogo dei delitti per i quali le indagini sono di competenza della procura distrettuale.

L'articolo 3 modifica il decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi da determinati soggetti nel loro interesse o a loro vantaggio. Viene a tal fine integrato il catalogo dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, con l'inserimento di due nuovi articoli, l'articolo 25-*terdecies* e l'articolo 25-*quaterdecies*.

L'articolo 4 modifica la disciplina delle attività sotto-copertura (articolo 9 della legge n. 146 del 2006) per prevederne l'applicabilità anche alle indagini sul delitto di attività organizzata finalizzata al traffico di beni culturali (articolo 518-*quaterdecies*).

L'articolo 5 abroga alcune disposizioni vigenti, con finalità di coordinamento del nuovo quadro sanzionatorio penale con la normativa vigente.

In particolare, nel codice penale sono abrogate le seguenti previsioni: articolo 635, secondo comma, n. 1. Si tratta della disposizione che punisce a titolo di danneggiamento (reclusione da 6 mesi a 3 anni) chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inseribili « edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625 ».

L'articolo 6 prevede l'entrata in vigore della riforma il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Quanto al riparto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento è riconducibile alla materia « ordinamento penale », di esclusiva competenza legislativa statale in base all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007.

C. 3537 Venittelli.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, osserva che la proposta di legge C. 3537, a prima firma della deputata Venittelli, concerne l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sul lavoro nel settore della pesca – Convenzione C 188 – fatta a Ginevra il 14 giugno 2007. La Convenzione entrerà in vigore a livello internazionale il 16 novembre 2017, avendo raggiunto lo scorso 16 novembre il prescritto numero di ratifiche con il deposito dello strumento da parte della Lituania.

Il testo della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca si compone di un preambolo e 54 articoli, raggruppati in nove parti, nonché di tre allegati.

La parte prima (articoli 1-5) concerne una serie di definizioni e il campo di applicazione della Convenzione: in particolare è prevista l'applicazione della Convenzione medesima a tutti i pescatori e a tutti i pescherecci impegnati in operazioni

di pesca commerciale. Qualora poi l'applicazione della Convenzione sollevi in situazioni specifiche problemi particolari, uno Stato membro di essa può escludere dall'applicazione di tutta la Convenzione o di parti di essa i pescherecci impegnati in operazioni di pesca sui corsi d'acqua, i laghi e i canali, oltre ad ulteriori categorie limitate di pescatori e di pescherecci. È altresì prevista la possibilità che alcune disposizioni, esplicitamente elencate, vengano applicate gradualmente da uno Stato membro che lamenti un'insufficiente sviluppo delle infrastrutture o delle istituzioni.

I principi generali sono oggetto della parte seconda (articoli 6-8): ciascuna delle Parti della Convenzione si impegna a far rispettare leggi, regolamenti e altre misure concernenti i pescatori e i pescherecci di sua competenza, ma nessuna delle disposizioni della Convenzione in esame pregiudica normative, sentenze, o intese tra armatori e pescatori che assicurino condizioni più favorevoli di quelle previste dalla Convenzione. Ciascuna delle Parti dovrà inoltre individuare l'autorità o le autorità competenti per l'applicazione della Convenzione nel proprio ordinamento, nonché definirne le funzioni e responsabilità è stabilire meccanismi di coordinamento tra il livello nazionale e il livello locale. All'armatore spetta la responsabilità generale di assicurare che il comandante del peschereccio sia posto in grado di adempiere gli obblighi della Convenzione in esame, senza ostacoli posti eventualmente dall'armatore medesimo. I pescatori dovranno eseguire gli ordini legali del comandante e le misure urgenti in materia di sicurezza e di salute.

La parte terza (articoli 9-12) concerne le condizioni minime richieste per il lavoro a bordo dei pescherecci: in particolare l'età minima è di 16 anni, con possibilità di scendere a 15 per coloro che non siano più sottoposti all'obbligo scolastico imposto dalla legislazione nazionale e seguano una formazione professionale nel settore della pesca. In nessun caso l'età minima può essere inferiore a 18 anni, qualora le attività a bordo del pescherec-

cio siano di natura tale da poter compromettere la salute, la sicurezza o la moralità dei giovani. Sarà altresì vietato assumere pescatori di età inferiore ai 18 anni per lavori notturni, salvo eccezioni esplicitamente contemplate. D'altra parte nessun pescatore potrà lavorare a bordo di un peschereccio senza essere provvisto di un certificato medico che ne attesti l'attitudine allo specifico lavoro.

Le condizioni di servizio sono oggetto della parte quarta (articoli 13-24). È previsto che le normative nazionali prevedano qualità e numero sufficienti di effettivi a bordo dei pescherecci, sì da assicurare la sicurezza della navigazione e del funzionamento della nave. Dovranno essere concessi ai pescatori periodi di riposo regolari, di durata sufficiente a preservarne la sicurezza e la salute. I pescatori impiegati a bordo delle navi dovranno essere reclutati attraverso un accordo di assunzione a loro comprensibile e contenente standard minimi di informazione, in conformità di quanto disposto dall'allegato II alla Convenzione. Ulteriori disposizioni riguardano il rimpatrio dei pescatori in scadenza di contratto o il cui contratto sia stato rescisso, il reclutamento e collocamento dei pescatori, previsioni legislative di ciascuna delle Parti che stabiliscano per i pescatori la corresponsione del salario ad intervalli regolari, la possibilità di inviare senza spese alle proprie famiglie in tutto o in parte gli emolumenti ricevuti.

Le condizioni di alloggio e di alimentazione dei pescatori sono riportate nella parte quinta (articoli 25-28). Ciascuno Stato membro dovrà adottare misure di carattere legislativo o di altra natura su tali questioni, in conformità a quanto più specificamente dettagliato nell'allegato III alla Convenzione.

La parte sesta (articoli 29-39) riguarda le cure mediche, la protezione della salute e la sicurezza sociale. Per quanto concerne le cure mediche, ciascuno Stato membro prevederà con misure legislative o di altro tipo la presenza di materiale medico a bordo del peschereccio, tenuto conto del numero dei pescatori, nonché della zona e della durata delle operazioni di pesca. Sarà inoltre ne-

cessario prevedere la presenza a bordo di un pescatore formato per il primo soccorso e capace di utilizzare il materiale medico presente a bordo della nave. Altre disposizioni riguardano la prevenzione degli infortuni sul lavoro e più in generale la sicurezza e la salute dei pescatori, nonché la sicurezza sociale, in ordine alla quale ciascuno Stato membro assicura che i pescatori di propria giurisdizione e le persone a loro carico beneficiano della sicurezza sociale a condizioni non meno favorevoli di quelle applicate ai lavoratori dipendenti o autonomi nazionali. Vengono inoltre previste garanzie in caso di malattia, lesioni o decesso conseguenti all'attività di lavoro sui pescherecci.

La parte settima (articoli 40-44) concerne le condizioni stabilite per il rispetto e l'applicazione della Convenzione in esame: ogni Stato membro esercita il controllo sulle navi di sua competenza tramite ispezioni, stesura di rapporti, esame di denunce, imposizione di misure correttive adeguate. Comunque l'applicazione della Convenzione dovrà essere tale da garantire che i pescherecci sotto giurisdizione di Stati non Parti della Convenzione medesima non beneficino di un trattamento più favorevole di quello accordato alle navi battenti bandiera di uno Stato membro della Convenzione in oggetto.

La parte ottava, costituita dal solo articolo 45, stabilisce le procedure di emendamento dei tre allegati alla Convenzione.

La parte nona (articoli 46-54) contiene le disposizioni finali della Convenzione, la quale costituisce revisione di quattro precedenti Convenzioni dell'OIL, ovvero la Convenzione 112 sull'età minima dei pescatori, la Convenzione 113 sull'esame medico dei pescatori medesimi, la Convenzione 114 sul contratto di assunzione dei pescatori e la Convenzione 126 sull'alloggio a bordo dei pescherecci. La Convenzione diverrà vincolante per gli Stati membri dell'OIL la cui ratifica sia stata registrata dal direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro: la Convenzione medesima entrerà in vigore a livello internazionale 12 mesi dopo la registrazione delle ratifiche di due Stati membri, e

successivamente per ciascuno Stato membro 12 mesi dopo la registrazione della relativa ratifica. È prevista la possibilità di denunciare la Convenzione dopo 10 anni dalla sua entrata in vigore, con effetto un anno dopo la registrazione della denuncia da parte del direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro: diversamente è previsto il rinnovo automatico per ulteriori 10 anni. Il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, se lo riterrà necessario, presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della Convenzione in oggetto, mettendo eventualmente all'ordine del giorno la questione di una revisione totale o parziale di essa.

La proposta di legge C. 3537 si compone di cinque articoli: i primi due contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione C 188 nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007. L'articolo 3 individua quale autorità competente, ai sensi dell'articolo 7, lettera a), della Convenzione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione OIL nel settore della pesca non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e le Amministrazioni interessate provvederanno ad attuare la Convenzione con le risorse disponibili a legislazione vigente. Infine, l'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici.

C. 55-341-440-741-761-1125-1399-B approvata, in un testo unificato, dalla XIII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI, *relatrice*, rileva che il provvedimento torna all'esame della Camera in seconda lettura e sono, pertanto, d'interesse del Comitato solo le parti modificate dal Senato. Ricorda che il Comitato, nel corso dell'esame in sede consultiva in prima lettura, nella seduta del 16 settembre 2014, aveva espresso un parere favorevole sul provvedimento, come elaborato dalla XIII Commissione della Camera, considerando il corretto coinvolgimento delle regioni nell'emanazione dei decreti attuativi.

Il testo della proposta di legge, come modificato dal Senato, consta di 8 articoli.

L'articolo 1 reca le finalità del provvedimento, prevedendo al comma 1 che lo Stato promuove interventi di ripristino, recupero, manutenzione (finalità, peraltro, tolta dal Senato al successivo articolo 3 dove si definiscono i contributi erogabili) e salvaguardia degli agrumeti caratteristici. Il Senato ha soppresso la specifica che gli agrumeti devono trovarsi in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o che hanno particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale. Tale precisazione è, però, recuperata al comma 2, dove è specificato che per agrumeti caratteristici si intendono quelli che hanno particolare pregio varietale paesaggistico, storico e ambientale. Viene, poi, confermato il testo del comma 2 approvato dalla Camera, dove si prevede che essi debbano essere situati in aree vocate alla coltivazione di

specie agrumicole dove le caratteristiche pedoclimatiche siano capaci di conferire al prodotto specifiche caratteristiche.

L'articolo 2 disciplina gli interventi previsti. Il comma 1 è rimasto immutato. Esso prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali vengano individuati i territori nei quali sono individuati gli agrumeti caratteristici e siano definiti i criteri e le tipologie degli interventi ammessi ai contributi. Il comma 2 risulta pressoché equivalente al testo approvato dalla Camera, laddove richiede che gli interventi ammessi devono rispettare il paesaggio e devono utilizzare tecniche e materiali adeguati al mantenimento delle identità locali. Viene solo aggiunto che deve essere data priorità alle tecniche di allevamento tradizionale e all'agricoltura integrata e biologica. Il comma 3, di identico contenuto, prevede che sul decreto sia espresso previamente il parere delle Commissioni parlamentari.

L'articolo 3 prevede che sia previsto un contributo a copertura parziale degli investimenti volti al recupero e alla salvaguardia degli agrumeti caratteristici situati nei territori individuati con decreto mentre è stato soppresso il riferimento, come già evidenziato, alla manutenzione tra le attività oggetto dell'intervento finanziario. Nel corso dell'esame al Senato è stata sostituita, così come nell'articolo 4, la formulazione che prevedeva che avessero diritto a tale contributo i proprietari e i conduttori a qualsiasi titolo degli agrumeti caratteristici, con preferenza per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali. Il testo ora prevede esclusivamente che il contributo è concesso prioritariamente ai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali. Inoltre è stato specificato, parimenti all'articolo 4, che il contributo è concesso solo per il 2017.

L'articolo 4 prevede, altresì, che sia concesso un contributo per gli interventi di ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati articolato per il solo 2017 e secondo le modalità richiamate nell'articolo precedente.

L'articolo 5, comma 1, è rimasto pressoché immutato salvo l'aver soppresso il riferimento agli interventi di manutenzione, in modo uguale all'intervento operato nel precedente articolo 3. Il testo della norma rinvia, per l'attuazione degli interventi, alla necessità che essi siano conformi alle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2, alla legislazione vigente, alla normativa europea in materia di sviluppo rurale e al Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il comma 2 è stato in parte modificato adottando una formula sostanzialmente equivalente, relativa alla necessità che i contributi rispettino la normativa europea in materia di aiuti di Stato e siano a tal fine notificati alla Commissione europea.

L'articolo 6 istituisce il Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. Al comma 1 è stato modificato l'importo costituente la dotazione del Fondo. La copertura, ai sensi del comma 2, viene rinvenuta sul Fondo relativo al riaccertamento dei residui passivi, relativamente ai trasferimenti e o alle compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri territoriali. I commi 3 e 4 sono rimasti identici e prevedono che sia un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato previa intesa con le regioni interessate, a ripartire i fondi tra le regioni nel cui territorio insistono gli agrumeti oggetto dell'intervento e che il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

L'articolo 7 del testo approvato in sede legislativa dalla XIII Commissione della Camera è stato soppresso dal Senato. Esso prevedeva che i consorzi di tutela della produzione di agrumi potessero predisporre un progetto rivolto ad aggiornare le aree di produzione tutelata di qualità, a predisporre interventi per il miglioramento della resa produttiva, anche attraverso il sistema di irrigazione e di raccolta delle acque, nonché a favorire la stipula di convenzioni nel caso di agrumeti abbandonati.

Il nuovo articolo 7, identico all'articolo 8 del testo approvato dalla XIII Commis-

sione della Camera, disciplina la procedura per l'assegnazione dei contributi. Prevede che le regioni, sentiti i comuni competenti per territorio ed i consorzi di tutela delle produzioni di agrumi, ove presenti: prevedono quali risorse assegnare per gli interventi di recupero e salvaguardia e quali per il ripristino degli agrumeti abbandonati; definiscono le modalità ed i tempi per la presentazione delle domande e l'assegnazione dei contributi; provvedono alla formazione della graduatoria dei beneficiari e all'erogazione dei contributi sulla base dell'istruttoria svolta dal comune.

L'articolo 8, relativo ai controlli e alle sanzioni, è stato approvato dal Senato in un testo identico a quello dell'articolo 9 approvato dalla XIII Commissione della Camera. Prevede che le regioni definiscono le modalità e provvedono all'espletamento dei controlli in ordine all'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi previsti. È previsto il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una somma da un terzo all'intero contributo erogato nel caso in cui la realizzazione degli interventi per i quali sono stati percepiti i contributi avvenga in modo parziale o carente. Il proprietario o il conduttore è altresì escluso dalla successiva assegnazione di contributi. È prevista, invece, la sanzione amministrativa pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo, nel caso in cui gli interventi indicati nella domanda non vengano realizzati. È anche in tal caso prevista l'esclusione dalla partecipazione ai futuri contributi. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono destinate esclusivamente alla realizzazione delle finalità previste dalla legge in esame, secondo le modalità stabilite da ciascuna regione.

Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la disciplina recata dal provvedimento appare riconducibile ad una pluralità di ambiti materiali: « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema », di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costitu-

zione; « governo del territorio », di competenza concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; « agricoltura », di competenza residuale regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.

Formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.

C. 4439, approvata dalla 2^a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare, osserva che la proposta di legge C. 4439, approvata in sede deliberante dalla Commissione Giustizia dal Senato lo scorso 12 aprile 2017, disciplina con norme primarie l'elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, attualmente oggetto del regolamento (Decreto ministeriale 10 novembre 2014, n. 170), attuativo della legge n. 247 del 2012 (legge professionale forense).

La proposta di legge si propone di intervenire con norma primaria per fornire stabilità alla disciplina dell'elezione dei consigli degli ordini circondariali forensi. Ciò, alla luce di alcune pronunce del Tar Lazio del 2015, confermate in appello dal Consiglio di Stato, che hanno dichiarato l'illegittimità di specifiche disposizioni del regolamento n. 140 del 2014, attuativo della disciplina in materia contenuta nella legge professionale forense (legge n. 247 del 2012). A seguito delle citate sentenze dei giudici amministrativi, alcuni ordini forensi avevano preferito rinviare le elezioni in attesa di chiarire il quadro nor-

mativo, mentre altri avevano comunque proceduto al rinnovo dei consigli in base alle norme poi dichiarate illegittime.

Va ricordato che l'articolo 28 della legge professionale ha previsto che i componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti con voto segreto in base a regolamento e con le modalità nello stesso stabilite. Il regolamento (il citato Decreto ministeriale n. 140 del 2014) deve prevedere, in ossequio all'articolo 51 della Costituzione, che il riparto dei consiglieri da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti. La disciplina del voto di preferenza deve prevedere la possibilità di esprimere un numero maggiore di preferenze se destinate ai due generi.

Con le sentenze nn. 8332/2015, 8333/2015 e 8334/2015, depositate tutte il 13 giugno 2015, il TAR Lazio ha censurato le modalità attraverso le quali il regolamento n. 170 del 2014 ha attuato la legge professionale sul punto del riequilibrio di genere. Confermando le sentenze di primo grado, il Consiglio di Stato (Quarta sezione, sentenza n. 3414/2016) ha dichiarato illegittimi gli articoli 7, 9 e 14 del regolamento in quanto in contrasto con l'articolo 28, comma 2, della legge n. 247 del 2012, nella parte in cui consentono all'elettore di esprimere una quantità di preferenze pari al numero totale di consiglieri da eleggere nel caso in cui il voto sia indirizzato a rappresentanti di entrambi i generi. Il giudice amministrativo di primo grado ha dichiarato l'illegittimità degli articoli 7 e 9 del regolamento per violazione dell'articolo 28 della legge n. 247, in quanto il regolamento avrebbe tutelato l'obiettivo dell'equilibrio di genere (posto dal comma 2 dell'articolo 28), a scapito della finalità di tutela del pluralismo (posta invece dal comma 3 dell'articolo 28).

Infine, con la sentenza n. 08333/2015, il TAR Lazio ha dichiarato l'illegittimità del comma 7 dell'articolo 14 del regolamento del 2014, nella parte in cui prevede che, qualora non risulti rispettata la quota

di un terzo per il genere meno rappresentato nella formazione della graduatoria degli eletti, si debba formare una seconda graduatoria per consentire la composizione del consiglio nel rispetto della parità di genere. Secondo il Collegio, infatti, emerge come la norma, «prevedendo un intervento correttivo a valle del procedimento elettorale, si ponga in contrasto con i principi costituzionali in materia di tutela di genere, per come costantemente interpretati nella giurisprudenza della Corte costituzionale», giacché l'obiettivo della tutela di genere può essere legittimamente perseguito solo incidendo sulle modalità di formazione delle liste o sulle modalità di espressione delle preferenze, non potendo, invece, comportare modifiche *ex post* della volontà espressa dal corpo elettorale, proprio contrariamente a quanto disposto dal citato comma 7 dell'articolo 14 del regolamento impugnato.

La proposta in esame — che consta di 20 articoli — abroga i commi da 2 a 6 dell'articolo 28 della legge professionale, introducendo una autonoma disciplina legislativa delle modalità di elezione dei consigli dell'ordine, che si caratterizza, rispetto alla disciplina vigente, sia per il superamento delle criticità evidenziate dalla magistratura amministrativa, sia per l'attribuzione di rango legislativo a parte del regolamento attuativo (Decreto ministeriale n. 170 del 2014), la cui struttura viene così fatta salva. In particolare, rispetto alla disciplina vigente, la proposta di legge: ribadisce quanto già previsto dalla legge n. 247 del 2012 (articolo 28, comma 3) e poi negato dal regolamento attuativo (articolo 9, comma 5) cioè che ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere; persegue il rispetto dell'articolo 51 della Costituzione, intervenendo esclusivamente sul sistema elettorale di attribuzione delle preferenze; elimina ogni riferimento alle liste, consentendo esclusivamente candidature individuali; introduce un regime di nullità del voto espresso mediante l'indicazione di un numero di preferenze superiore a quello consentito, nonché un regime di nullità del

voto espresso in violazione della regola della tutela del genere meno rappresentato.

Mentre i primi due articoli della proposta riguardano il contenuto e le definizioni del provvedimento, gli articoli 3 e 4 disciplinano l'elettorato attivo e passivo e il sistema elettorale, sostanzialmente sostituendosi ai commi da 2 a 6 dell'articolo 28 della legge, che vengono abrogati. L'articolo 3 disciplina l'elettorato attivo e passivo, non innovando rispetto alla disciplina vigente se non in relazione al limite massimo dei due mandati presso il consiglio dell'ordine, che non potranno infatti essere più di due « consecutivi ». Inoltre, mentre attualmente la durata del mandato espletato non rileva ai fini dell'ineleggibilità, l'articolo 3 precisa che non si tiene conto, ai fini del citato limite, dei mandati di durata inferiore a due anni. La norma è meno rigida rispetto all'attuale articolo 28, comma 5, della legge n. 247, che impedisce comunque un terzo mandato. Risulta, invece, confermata la regola secondo la quale sarà possibile ricandidarsi trascorso un numero di anni uguali a quello nei quali si è svolto il mandato precedente.

L'articolo 4 chiarisce quale sia il numero massimo di voti esprimibili, a garanzia del pluralismo dell'organo, riprendendo l'attuale formulazione dell'articolo 28, comma 3, in base al quale ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere. La disposizione rinvia a una apposita tabella allegata (tab. A) che, in ragione del numero dei consiglieri eleggibili (calcolato sulla base degli avvocati iscritti all'ordine circondariale), determina il numero massimo di voti esprimibili dal singolo elettore e specifica le preferenze di genere che questi dovrà esprimere per garantire l'attuazione dell'articolo 51 della Costituzione anche nell'elezione del consiglio dell'ordine. Escludendo quindi che la quota di genere possa essere affermata *ex post*, dopo lo svolgimento dell'elezione, il legislatore costruisce un sistema elettorale che tuteli il genere meno rappresentato, partendo dalla predeterminazione delle

preferenze esprimibili in numero inferiore a quello dei consiglieri da eleggere. La tabella indica direttamente il numero delle preferenze esprimibili, pertanto non riproduce la clausola concernente l'arrotondamento per difetto del numero dei voti esprimibili da ciascun elettore.

L'articolo 5, riprendendo il contenuto dell'articolo 3 del regolamento n. 170 del 2014, disciplina il procedimento elettorale per quanto riguarda le sue scansioni temporali e la determinazione dei seggi. L'articolo 6, che sostituisce la disciplina dettata dall'articolo 4 del Decreto ministeriale del 2014, riguarda la convocazione elettorale. Le principali novità riguardano, a parte un termine maggiore per la presentazione delle candidature, la citata eliminazione del riferimento alle liste di candidati nonché le modalità di avviso delle convocazione delle elezioni che dovrà avvenire mediante posta elettronica certificata.

L'articolo 7 disciplina la propaganda elettorale che, vietata durante le operazioni di voto, dovrà negli altri momenti comunque svolgersi nel rispetto delle regole deontologiche, senza ledere il prestigio della categoria professionale o di singoli colleghi. Rispetto alla disciplina vigente (articolo 5 del Decreto ministeriale n. 170 del 2014), la proposta di legge, avendo eliminato le candidature per lista, consente comunque la propaganda di un'aggregazione di più candidati, consentendo loro di distinguersi attraverso un simbolo o un motto.

L'articolo 8 disciplina la presentazione delle candidature, che sono esclusivamente individuali. Le candidature devono essere presentate entro le ore 12 del quattordicesimo giorno antecedente le elezioni (decimo giorno in base alla normativa vigente) ed al candidato è richiesto di autocertificare il possesso di alcuni requisiti.

L'articolo 9 della proposta di legge – che ricalca il contenuto dell'articolo 8 del regolamento – disciplina la commissione elettorale. La riforma prevede che la designazione dei componenti la commissione debba essere effettuata con sorteggio tra gli iscritti disponibili; in assenza di interessati, provvede alla designazione il consiglio,

senza ricorrere al sorteggio. Spetta alla commissione elettorale: verificare le candidature e il rispetto della disciplina sull'elettorato attivo e passivo; numerare le candidature secondo l'ordine di presentazione; sovrintendere alle operazioni elettorali; procedere allo spoglio delle schede, con l'ausilio di un minimo di 4 scrutatori, nominati al di fuori dei componenti del consiglio tra coloro che non si sono candidati.

L'articolo 10 disciplina le schede elettorali e le modalità di espressione del voto, tenendo conto della possibilità di candidature solo individuali (pertanto non è più prevista la possibilità del voto con indicazione della lista) e superando le censure di illegittimità rilevate dai giudici amministrativi. In particolare, la disposizione prevede il voto limitato stabilendo che ogni scheda deve avere un numero di righe pari al numero massimo di voti esprimibili (massimo 2/3 dei membri da eleggere), e non ai componenti complessivi del consiglio da eleggere (voto limitato). L'elettore dovrà, nell'espressione del voto, attenersi a quanto previsto dalla tabella (allegata alla proposta di legge) circa il numero delle preferenze e la loro ripartizione tra i due generi, assicurandosi di non esprimere per avvocati di un solo genere un numero di voti superiore ai due terzi. La sanzione per il caso di mancato rispetto delle disposizioni sull'espressione del voto (nullità) è prevista dall'articolo 14.

Gli articoli 11 e 12, che disciplinano le caratteristiche del seggio elettorale e delle operazioni di voto, non contengono disposizioni innovative (articoli 10 e 11 del regolamento), così come l'articolo 13 che detta le disposizioni inerenti al possibile ricorso alla votazione con sistema elettronico, ricalcando il contenuto dell'attuale articolo 12 del regolamento.

L'articolo 14 riguarda lo scrutinio delle schede e si caratterizza per l'innovativa previsione di un regime di nullità dei voti che non rispettino il limite delle preferenze, sia rispetto al loro numero sia rispetto al genere dei votati. In particolare, se si esprime un numero di preferenze superiore a quello consentito, il voto espresso in eccedenza sarà nullo (a partire

da quello indicato per ultimo sulla scheda). Se invece il numero dei voti espressi in favore di un genere superano il limite dei due terzi, sarà nullo il voto espresso in eccedenza (a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda).

L'articolo 15, relativo alla proclamazione degli eletti, riproduce il contenuto dell'articolo 14 del regolamento, ma sopprime la disposizione – censurata dai giudici amministrativi – che consentiva di correggere *ex post* la graduatoria degli eletti secondo il numero dei voti conseguiti, quando gli esiti elettorali non garantivano al genere meno rappresentato di ricoprire almeno 1/3 dei seggi.

L'articolo 16 disciplina l'ipotesi di sostituzione degli eletti ovvero il caso in cui, nel corso del mandato del consiglio dell'ordine, un componente cessa dalla carica e si renda necessaria una sostituzione. In merito, attualmente, la legge n. 247 del 2012 richiede che nell'effettuare la sostituzione si proceda nel rispetto dell'equilibrio di genere; il regolamento aggiunge che, se il rispetto dell'equilibrio di genere non è possibile (evidentemente perché non ci sono candidati non eletti del genere meno rappresentato che possano subentrare), si dà luogo a nuove elezioni. La proposta, che abroga il comma 6 dell'articolo 28 della legge, elimina, in caso di sostituzione, l'esigenza di rispettare le quote di genere, prevedendo il subentro del primo dei non eletti.

Gli articoli da 17 a 20 dettano le disposizioni finali e transitorie. In particolare, l'articolo 17 introduce un regime transitorio per consentire il celere rinnovo dei consigli dell'ordine in base alle nuove regole, prevedendo: che i consigli che non hanno proceduto al rinnovo secondo le modalità previste dal regolamento del 2014, deliberino nuove elezioni entro 45 giorni dall'entrata in vigore della riforma (comma 1); che i consigli che hanno provveduto al rinnovo a scadenza in applicazione delle disposizioni regolamentari poi dichiarate illegittime, e che si siano visti dunque annullare l'elezione, deliberino nuove elezioni entro 45 giorni dall'entrata in vigore della riforma o dal passaggio in

giudicato della sentenza che annulla l'elezione (se successiva all'entrata in vigore della riforma) (comma 2). La proposta di legge fa espressamente salvi (comma 4) gli effetti degli atti compiuti sia dai consigli che non si sono rinnovati a scadenza nel 2015 per il mancato svolgimento delle operazioni elettorali, sia dai consigli eletti in base al regolamento del 2014. Tra questi ultimi sono compresi i consigli insediati in presenza di impugnativa elettorale, fermi restando gli effetti del giudicato. Viene stabilito comunque che, in sede di prima applicazione della riforma, i consigli (compresi quelli rinnovati in base ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 17) restino in carica fino al 31 dicembre 2018, con l'evidente finalità di riallineare la scadenza del mandato dei diversi consigli dell'ordine. Sono comunque fatte salve le disposizioni sull'elettorato attivo e passivo previste dall'articolo 3 della proposta di legge. I consigli eletti nel 2019 rimarranno in carica per 4 anni e scadranno nel dicembre 2022, in applicazione dell'articolo 28, comma 7, della legge n. 247, non modificato dalla riforma. L'articolo 18 della proposta di legge abroga i commi da 2 a 6 dell'articolo 28 della legge professionale forense. Gli articoli 19 e 20 riguardano l'invarianza finanziaria del provvedimento e la sua entrata in vigore.

Con le stesse finalità di adeguamento alle decisioni della giustizia amministrativa che hanno dichiarato l'illegittimità parziale del Decreto ministeriale n. 170 del 2014, il Governo ha presentato al Parlamento uno schema di regolamento (A.G. 423) sulle modalità di elezione dei componenti dei Consigli degli ordini circondariali forensi. Diversamente dalla proposta di legge in esame – le cui disposizioni sono solo parzialmente coincidenti – l'atto del Governo interviene direttamente con modifiche sul regolamento di attuazione della legge professionale (Decreto ministeriale n. 170 del 2014). Il provvedimento, il cui esame non è ancora stato avviato, è stato assegnato il 1° giugno scorso per il parere alle Commissioni Giustizia e Bilancio.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la disciplina delle professioni rientra, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ambito della competenza legislativa concorrente. Conseguentemente, spetta alla legislazione dello Stato determinare i principi fondamentali, in conformità ai quali le regioni potranno esercitare la propria potestà legislativa. La Corte costituzionale ha più volte affermato, con riferimento alla competenza concorrente in materia di professioni, che l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale (sentenza n. 138 del 2009; nello stesso senso, nonché, *ex plurimis*, sentenze n. 328 del 2009, n. 57 del 2007, n. 4).

Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Testo base C. 3411 Cancellieri e abb.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, osserva che la proposta di legge in esame intende estendere l'ambito operativo delle norme che consentono di compensare i crediti vantati con le Pubbliche Amministrazioni

con i debiti nei confronti delle stesse. In particolare, la proposta consente di compensare i predetti crediti con i debiti relativi a imposte erariali, contributi previdenziali e assicurativi, ivi comprese le ulteriori somme individuate da apposito decreto ministeriale. Ricorda che la compensazione dei debiti con l'erario è disciplinata dagli articoli da 28-*bis* a 28-*quinqüies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di riscossione, e successive modificazioni.

La proposta di legge è costituita da due articoli.

L'articolo 1 introduce al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 un nuovo articolo 28-*sexies*. Le norme introdotte lasciano impregiudicate le vigenti disposizioni in tema di compensazione, ovvero le ipotesi disciplinate dai citati articoli 28-*ter*, 28-*quater* e 28-*quinqüies*. Al di fuori di tali ipotesi, la disciplina in esame consente di compensare, su esclusiva richiesta del creditore, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche e delle società a prevalente partecipazione pubblica, per somministrazioni e forniture di beni e servizi, con i debiti relativi a imposte erariali, contributi previdenziali e assicurativi. Il comma 1 del nuovo articolo 28-*sexies* in particolare dispone che detti crediti sono compensabili con le somme dovute all'erario a titolo di: imposte sui redditi, relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto; imposta sul valore aggiunto; imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; imposta regionale sulle attività produttive; contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa; premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; altre entrate di natura tributaria, previdenziale e assicurativa indi-

viduate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per settore. Il comma 2 dell'articolo 28-*sexies* prevede che per i crediti di ammontare inferiore al debito la compensazione è ammessa solo fino a capienza dell'intero credito. Per i crediti di ammontare superiore al debito, invece, si prevede la possibilità di compensare il credito in tutto o in parte, su indicazione del creditore. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 28-*sexies*, per la compensazione è comunque necessaria la preventiva certificazione del credito ai sensi della disciplina generale in materia di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b*), secondo periodo, del medesimo decreto-legge. È inoltre necessario che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento. Il comma 4 dell'articolo 28-*sexies* si occupa delle modalità della compensazione, disponendo che essa è realizzata nell'ambito delle ordinarie scadenze dichiarative e di versamento con l'utilizzo del modello F24, previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dall'ente previdenziale, assistenziale e assicurativo. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 28-*sexies*, entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, l'amministrazione pubblica debitrice deve provvedere al versamento dell'importo certificato oggetto di compensazione. Nel caso di mancato versamento, si procede al recupero del credito secondo le modalità stabilite dal primo comma del citato articolo 28-*quinqüies* e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 gennaio 2014. L'articolo 1, comma 2 della

proposta in esame affida la determinazione dei termini e le modalità di attuazione delle nuove norme a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

L'articolo 2 della proposta reca la decorrenza degli effetti delle disposizioni del provvedimento in esame, che si applicano ai redditi maturati e certificati alla data di entrata in vigore della legge. Segnala che nella relazione illustrativa si fa riferimento ai crediti maturati e certificati alla data di entrata in vigore della legge.

Segnala altresì che la proposta in commento non reca una copertura finanziaria, ma la relazione illustrativa chiarisce che le disposizioni in esame non comportano oneri finanziari per lo Stato, dal momento che si tratta di una semplice compensazione che garantisce in ogni caso l'accertamento e il versamento delle entrate oggetto di compensazione.

Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento reca interventi normativi riconducibili alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato » di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 13.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 15 giugno 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Gianpiero Bocci.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-11578 Dieni: Sulla sede della Polstrada di Villa San Giovanni.

Federica DIENI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, chiedendo, in particolare, se trovi conferma la decisione di accorpate il distaccamento della polizia stradale attivo presso Villa San Giovanni alla sezione di Reggio Calabria.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Federica DIENI (M5S), replicando, prende atto della risposta, pur facendo notare che tra i bandi di gara dell'ufficio per l'Autostrada Salerno-Reggio Calabria di Cosenza di Anas Spa del 26 agosto 2016 compariva quello per lavori di adeguamento dei locali in uso alla Polizia stradale di Reggio Calabria per l'accorpamento del distaccamento di Villa San Giovanni. Osserva che una decisione del genere sarebbe incomprensibile considerato che il comune di Villa San Giovanni, del quale peraltro sottolinea le difficoltà dal punto di vista della rete infrastrutturale dei trasporti, risulta interessato da una intensa attività criminale che richiede la massima attenzione da parte delle forze dell'ordine. Invita, infine, il Governo a considerare che sono presenti nel comune di Villa San Giovanni diversi stabili tra i beni sequestrati alla mafia che potrebbero ospitare la polizia stradale. Osserva che si sarebbe aspettata una maggiore chiarezza dal Governo in ordine alla gestione di tale delicata situazione che, a suo avviso, richiederebbe al contrario una puntuale attività di programmazione.

5-11426 Plangger: Sulle iniziative per garantire la sicurezza nel territorio ionico.

Vincenza LABRIOLA (Misto) illustra l'interrogazione in titolo di cui è firmataria, che fa seguito alle sue continue denunce sulla recrudescenza dell'attività criminale nel territorio ionico, con particolare riferimento alla città di Taranto. Ricorda infatti i numerosi episodi criminali come rapine a mano armata e ritrovamento di armi in luoghi pubblici. In poche parole la criminalità organizzata la fa da padrone ed è aumentato anche il tasso di microcriminalità. Se poi si connette tutto alla crisi economica e al problema dell'inquinamento, si comprende lo stato complessivo di insicurezza della cittadinanza. Con l'interrogazione in titolo, si chiede al Governo quali iniziative intenda intraprendere per ripristinare le condizioni di sicurezza nel territorio ionico.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Vincenza LABRIOLA (Misto), replicando, osserva che i tavoli tecnici e il potenziamento delle forze dell'ordine impiegate non sono visibili alla cittadinanza. Non si hanno inoltre notizie delle cento unità dell'esercito che l'anno passato l'allora Ministro dell'interno aveva promesso di impiegare nelle città di Bari e Taranto. Non esistono poi sistemi di videosorveglianza. Il tutto induce nei cittadini uno stato di insicurezza e di paura, in particolare per i titolari di attività commerciali, che ha come conseguenza la mancanza di denunce di atti di intimidazione. Nel ricordare che dovrebbero iniziare i lavori di bonifica dell'ILVA e di rilancio dell'attività economica di Taranto, osserva come la stessa Presidente della Commissione parlamentare antimafia abbia denunciato il pericolo di infiltrazioni della criminalità organizzata. In conclusione auspica che sia rafforzata e resa più visibile la presenza delle forze dell'ordine e, di conseguenza, dello Stato.

5-11577 Fiano: Sugli atti intimidatori ai danni di una amministratrice locale.

Alessandro NACCARATO (PD) illustra l'interrogazione in titolo di cui è firmatario e sottolinea il carattere meritorio dell'azione di denuncia, svolta dalla sindaca di Polverara, in relazione agli episodi di illegalità commessi dalle precedenti amministrazioni comunali.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Alessandro NACCARATO (PD), replicando, prende atto dell'ampia disponibilità fornita dal rappresentante del Governo, che ringrazia per l'attenzione fornita sino ad oggi sulla questione riguardante le esigenze di tutela della sindaca di Polverara in provincia di Padova. Si augura che l'esecutivo possa continuare a monitorare tale situazione anche in futuro, al fine di garantire l'incolumità della sindaca.

5-11579 Costantino: Sulle condizioni di sicurezza del porto di Ravenna.

Andrea MAESTRI (SI-SEL-POS) illustra l'interrogazione in titolo di cui è firmatario, volta a conoscere le iniziative intraprese dal Governo per ripristinare il distacco terrestre dei vigili del fuoco operante nel porto di Ravenna, fondamentale per la sicurezza del porto medesimo. Ricorda al proposito l'episodio tragico del 1987, quando morirono 13 operai nei lavori di manutenzione di una nave gassiera. Da allora sono stati fatti passi avanti nella tutela della sicurezza che rischiano di essere compromessi dalla riorganizzazione dei vigili del fuoco e dalle carenze di organico dei ruoli specialistici del corpo medesimo.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Andrea MAESTRI (SI-SEL-POS), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo. Auspica che il riesame della classificazione di rischio porti al necessario incremento di personale dei vigili del fuoco impiegati nel porto di Ravenna. Non condivide però la contrapposizione alternativa tra i distaccamenti terrestri di Cervia e di Ravenna in quanto, a suo avviso, sono entrambi indispensabili. Assicura in ogni modo che continuerà l'attività di monitoraggio e di vigilanza sull'operato del Governo.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 15 giugno 2017.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.30 alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 15 giugno 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Gianpiero Bocci.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.

C. 4505 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco DI MAIO (PD), *relatore*, rileva che il disegno di legge C. 4505 recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 », è stato presentato alla Camera dei deputati il 19 maggio 2017, in base alle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 234 sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, convocata in sessione europea nella seduta del 6 aprile 2017, ha espresso il proprio parere favorevole sul testo, senza formulare osservazioni. Secondo quanto previsto dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, nella legge europea sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU-Pilot, e di infrazione, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea. Il sistema viene utilizzato quando per la Commissione la conoscenza di una situazione di fatto o di diritto all'interno di uno Stato membro è insufficiente e non permette il formarsi di un'opinione chiara sulla corretta applicazione del diritto UE e in tutti i casi che potrebbero essere risolti senza dovere ricorrere all'apertura di una vera e propria procedura di infrazione. EU-Pilot, di fatto, ha sostituito l'inoltro delle lettere amministrative agli Stati membri tramite le Rappresentanze permanenti a Bruxelles e spesso ha portato alla conclusione positiva di molti casi, senza cioè l'apertura di una vera e propria procedura d'infrazione.

Il disegno di legge europea 2017 contiene 14 articoli (suddivisi in 7 capi) che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo. L'articolato si compone di disposizioni aventi natura eterogenea che intervengono, tra l'altro, nei seguenti settori: libera circolazione

delle merci; giustizia e sicurezza; fiscalità; lavoro; tutela della salute; tutela dell'ambiente.

Il provvedimento è volto a consentire la definizione di 3 procedure di infrazione e di 3 casi EU-Pilot, a superare una delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito di 1 caso EU-Pilot, a garantire la corretta attuazione di due direttive già recepite nell'ordinamento interno, nonché ad apportare alcune modifiche alla legge n. 234 del 2012.

Fa presente che l'articolo 1 modifica il decreto legislativo n. 96 del 2001, riallineando la disciplina per l'accesso degli avvocati stabiliti al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a quella prevista dalla legge professionale forense per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica in Italia. La disposizione: riduce da 12 a 8 anni il periodo minimo di esercizio della professione forense in ambito UE da parte dell'avvocato stabilito ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale dell'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; aggiunge, agli stessi fini, l'obbligo della lodevole e proficua frequenza della Scuola superiore dell'avvocatura; detta una disciplina transitoria per l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo analoga a quella prevista dalla legge professionale forense.

L'articolo 2 introduce, attraverso alcune novelle al codice dei medicinali veterinari (decreto legislativo n. 193 del 2006) una disciplina riguardante la tracciabilità dei farmaci ad uso veterinario mediante ricetta sanitaria elettronica.

L'articolo 3 amplia il campo di applicazione dell'aggravante di « negazionismo », prevista dall'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, stabilendo la punibilità anche della grave minimizzazione e dell'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. Viene, inoltre, aggiunto il « negazionismo » ai delitti che, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, comportano la responsabilità delle persone giuridiche. In particolare, in re-

lazione alla commissione di tale reato si prevede l'applicazione all'ente di sanzioni pecuniarie e interdittive.

L'articolo 4 estende l'ambito di applicazione delle disposizioni della legge europea n. 2015 del 2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122) di accesso al fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, anche alle fattispecie precedenti alla sua entrata in vigore (23 luglio 2016). A tal fine, sono previsti oneri pari a 26 milioni di euro per l'anno 2017, a valere sul fondo per il recepimento della normativa europea (articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012). La disposizione si propone di completare l'adeguamento della normativa nazionale alle previsioni della direttiva 2004/80/CE, per quanto riguarda l'ambito di operatività *ratione temporis* della nuova disciplina, anche al fine di risolvere la procedura di infrazione n. 2011/4147.

L'articolo 5 modifica la disciplina dei rimborsi IVA, al fine di consentire l'archiviazione della procedura di infrazione n. 2013/4080, allo stadio di messa in mora *ex* articolo 258 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea. Con le disposizioni in esame, per le ipotesi residue in cui il soggetto che chiede il rimborso IVA presenta profili di rischio e continua ad essere tenuto a prestare idonea garanzia a tutela delle somme erogate, si prevede il versamento di una somma a titolo di ristoro delle spese sostenute per il rilascio della garanzia stessa, da effettuarsi quando sia stata definitivamente accertata la spettanza del rimborso.

L'articolo 6 modifica la disciplina concernente la non imponibilità ai fini IVA delle cessioni di beni effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie, al fine di garantire l'attuazione della direttiva 2006/112/CE.

L'articolo 7 estende il regime fiscale agevolato per le navi iscritte al Registro Internazionale Italiano (RII) anche a favore dei soggetti residenti e non residenti

con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi, adibite esclusivamente a traffici commerciali, iscritte in registri di Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

L'articolo 8 stanziava risorse per consentire il superamento del contenzioso relativo alla ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera assunti nelle università statali prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 120 del 1995 (legge n. 236 del 1995), con il quale è stata introdotta nell'ordinamento nazionale la nuova figura del « collaboratore esperto linguistico ».

L'articolo 9, relativo all'etichettatura delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana, prevede attività di controllo – già svolte in attuazione delle previsioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1988, che ha recepito la direttiva 83/417/CEE, poi abrogata dalla direttiva (UE) 2015/2203 – sulle indicazioni obbligatorie da riportare nelle etichettature dei prodotti (che sono le stesse di quelle previste nella direttiva 83/417/CEE) e i controlli sul rispetto dei tenori previsti negli allegati della direttiva; ciò per la verifica del fatto che i prodotti siano conformi ai nuovi parametri di tenori stabiliti dalla direttiva (UE) 2015/2203.

L'articolo 10 integra le disposizioni, dettate dall'articolo 78-sexies del cd. Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), relative ai metodi di analisi utilizzati per il monitoraggio dello stato delle acque, al fine di garantire l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei risultati del monitoraggio medesimo e pervenire, quindi, al superamento di una delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU-Pilot 7304/15/ENVI.

L'articolo 11 modifica la disciplina relativa ai limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili, stabilendo che gli stessi limiti (riferiti al contenuto di fosforo e azoto) devono essere monitorati e rispettati non

in relazione alla potenzialità dell'impianto ma, più in generale, al carico inquinante generato dall'agglomerato urbano.

L'articolo 12 reca modifiche alla legge n. 234 del 2012 recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, al fine di assicurare una maggiore partecipazione del Parlamento nazionale alla fase ascendente degli atti delegati dell'Unione europea e di garantirne il corretto e tempestivo recepimento. In particolare, la lettera a) propone l'inserimento di una nuova lettera e-bis) del comma 7 dell'articolo 29, in forza del quale si dispone che nella relazione illustrativa del disegno di legge di delegazione europea sia inserito l'elenco delle direttive dell'UE che delegano alla Commissione europea il potere di adottare atti di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (cosiddette « direttive deleganti »). Inoltre, la lettera b) dispone in merito al recepimento con decreto ministeriale degli atti delegati aventi un contenuto meramente tecnico. A tal fine, novella il comma 6 dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, richiamando la disciplina di cui all'articolo 36 « per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici ».

L'articolo 13 disciplina il trattamento economico del personale esterno estraneo alla pubblica amministrazione che partecipa ad iniziative e missioni del Servizio di azione esterna dell'Unione europea (SEAE), come le missioni istituite nell'ambito della Politica di sicurezza e difesa comune o gli uffici dei Rappresentanti speciali UE.

L'articolo 14, infine, reca una clausola di invarianza finanziaria per le disposizioni del disegno di legge, fatta eccezione per l'articolo 4 (disciplina transitoria del fondo indennizzo vittime di reato), l'articolo 5 (disciplina dei rimborsi IVA), l'articolo 7 (agevolazioni fiscali per le navi iscritte nel Registro internazionale di altri Stati membri) e l'articolo 8 (trattamento economico degli ex lettori di madrelingua straniera).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato a lunedì 19 giugno alle ore 12. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 15 giugno 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Gianpiero Bocci e la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 14.40.

Modifica all'articolo 38 della Costituzione per assicurare l'equità nei trattamenti previdenziali e assistenziali.

C. 3478 cost. Mazzotti di Celso e C. 3858 cost. Preziosi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 maggio 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale.

C. 4002 Parisi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 maggio 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale (Nuovo testo C. 4220 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 4220 Governo, recante « Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale »;

rilevato che l'articolo 1 modifica il codice penale, in particolare inserendovi tra i delitti il titolo VIII-*bis*, rubricato « Dei delitti contro il patrimonio culturale », al quale sono riconducibili diverse nuove fattispecie penali, attualmente previste come aggravanti di fattispecie esistenti;

osservato, in particolare, che tra le nuove fattispecie penali il medesimo articolo 1, al capoverso Art. 518-*octies*, comma primo, contempla l'uscita o l'esportazione illecite di beni culturali, punita con la reclusione da 1 a 4 anni o con la multa da 258 a 5.165 euro, fattispecie in relazione alla quale, peraltro, si prevede, al comma quarto del medesimo capoverso, che il giudice disponga la confisca delle cose oggetto dell'illecito, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato;

preso atto che il medesimo articolo 1, al capoverso Art. 518-*septiesdecies* prevede che, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti previsti dal nuovo titolo è sempre ordinata la confisca penale obbligatoria – anche per equivalente – delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo;

rilevata l'esigenza di valutare, all'articolo 1, un coordinamento tra la dispo-

sizione specifica sulla confisca prevista al già richiamato capoverso Art. 518-*octies* (comma quarto) e la previsione di carattere generale contemplata, sempre in tema di confisca, al già citato capoverso articolo 518-*septiesdecies*;

osservato che il richiamato articolo 1, capoverso Art. 518-*octies*, comma secondo, prevede un'aggravante quando il delitto ha ad oggetto beni culturali di rilevante valore (reclusione da due a cinque anni);

osservato poi che sempre l'articolo 1, al capoverso Art. 518-*quinquiesdecies*, comma primo, prevede un'aggravante da applicare a qualsiasi reato che, avendo ad oggetto beni culturali o paesaggistici, cagioni un danno di rilevante gravità stabilendo che la pena dovrà essere aumentata da un terzo alla metà;

rilevata l'esigenza di valutare un coordinamento tra le disposizioni testé richiamate;

preso atto poi che l'articolo 5, comma 1, con finalità di coordinamento del nuovo quadro sanzionatorio penale con la normativa vigente, abroga alcune disposizioni vigenti e, in particolare, nel codice penale, l'articolo 635, secondo comma, n. 1, il quale punisce a titolo di danneggiamento (reclusione da 6 mesi a 3 anni) chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione,

di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;

rilevata l'esigenza di valutare se con la richiamata abrogazione di tutto il n. 1 del secondo comma dell'articolo 635 del codice penale non restino privi di tutela penale talune ipotesi di danneggiamento che non abbiano ad oggetto beni culturali;

considerato, infine, che le disposizioni recate dal provvedimento sono riconducibili alla materia « ordinamento penale », di esclusiva competenza legislativa statale in base all'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di un coordinamento tra la disposizione specifica prevista, sulla confisca, per la fattispecie

dell'uscita o esportazione illecite di beni culturali, al capoverso Art. 518-*octies* (comma quarto), e la previsione di carattere generale contemplata, sempre in tema di confisca, al capoverso Art. 518-*septiesdecies*;

b) al medesimo articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di un coordinamento tra le disposizioni riguardanti, da un lato, l'aggravante prevista per la specifica fattispecie dell'uscita o esportazione illecite di beni culturali contemplata dal richiamato capoverso Art. 518-*octies*, dall'altro, quella contemplata in termini generali dal capoverso Art. 518-*quinquiesdecies*, per il danno di rilevante gravità;

c) all'articolo 5, comma 1, lettera a), valuti la Commissione di merito gli effetti dell'abrogazione di tutto il n. 1 del secondo comma dell'articolo 635 del codice penale, al fine di scongiurare l'eventualità che restino prive di tutela penale talune fattispecie di danneggiamento, quali quelle aventi ad oggetto beni non riconducibili alla categoria di beni culturali.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007 (C. 3537 Venittelli).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 3537 Venittelli recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007 »,

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici (C. 55-341-440-741-761-1125-1399-B approvata, in un testo unificato, dalla XIII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 55 Cirielli ed abb., recante « Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici »;

evidenziato che la disciplina recata dal provvedimento appare riconducibile ad una pluralità materie quali: tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale, ai sensi della lettera s), secondo comma, dell'articolo 117, della Costituzione; governo del territorio, di competenza concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; agricoltura, di competenza residuale regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

osservato, in particolare, che l'articolo 2, nel rinviare la disciplina degli interventi ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi di concerto con il Ministro per i

beni e le attività culturali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, prevede la previa acquisizione dell'intesa assunta in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

osservato, inoltre, che l'articolo 6 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, si provveda alla ripartizione tra le regioni dove sono ubicati gli agrumeti, del Fondo destinato al finanziamento degli interventi;

rilevato, pertanto, che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi (C. 4439, approvata dalla 2^a Commissione permanente del Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 4439, approvata dalla 2^a Commissione permanente del Senato, recante « Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi »;

preso atto che il provvedimento in esame si propone di intervenire con norma primaria per fornire stabilità alla disciplina dell'elezione dei consigli degli ordini circondariali forensi, alla luce di alcune pronunce del Tar Lazio del 2015, confermate in appello dal Consiglio di Stato, che hanno dichiarato l'illegittimità di specifiche disposizioni del regolamento n. 140 del 2014, attuativo della disciplina in materia contenuta nella legge professionale forense (legge n. 247 del 2012);

osservato che il 1^o giugno scorso è stato assegnato per il parere alle Commissioni Giustizia e Bilancio uno schema di regolamento (A.G. 423) – trasmesso dal Governo al Parlamento ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 28 della richiamata legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) – che interviene sulla medesima materia oggetto del provvedimento in esame;

rilevato che l'atto del Governo in questione, il cui esame non è ancora stato avviato, pur perseguendo le stesse finalità di adeguamento alle decisioni della giustizia amministrativa, interviene – diversamente dalla proposta di legge in

esame, le cui disposizioni sono solo parzialmente coincidenti – direttamente con modifiche sul regolamento di attuazione della legge professionale, ovvero il già citato decreto ministeriale n. 170 del 2014;

rilevata, dunque, l'esigenza di valutare con attenzione le disposizioni recate dall'atto di Governo testé richiamato, in vista di un suo coordinamento con il contenuto della proposta in esame, al fine di realizzare un intervento organico e coerente sulle modalità di elezione dei componenti dei Consigli degli ordini circondariali forensi;

rilevato che, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la disciplina delle professioni rientra, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ambito della competenza legislativa concorrente;

considerato, al riguardo, che la Corte costituzionale ha più volte affermato, con riferimento alla competenza concorrente in materia di professioni, che l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale (sentenza n. 138 del 2009; nello stesso senso, nonché, *ex plurimis*, sentenze n. 328 del 2009, n. 57 del 2007, n. 424 del 2006 e n. 153 del 2006),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

siano coordinate le disposizioni del provvedimento in esame con quanto pre-

visto nella medesima materia dal Governo nello schema di regolamento (A.G. 423), di recente trasmesso al Parlamento per l'espressione dei prescritti pareri da parte delle Commissioni competenti.

ALLEGATO 5

Introduzione dell'articolo 28-*sexies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni (Testo base C. 3411 Cancellieri e abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo base della proposta di legge C. 3411 Cancellieri e abb., recante « Introduzione dell'articolo 28-*sexies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato » di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

osservato che nella relazione illustrativa si prevede che le disposizioni si applicano ai « crediti maturati e certificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge »;

rilevato che invece all'articolo 2, rubricato « Decorrenza degli effetti », si stabilisce che le disposizioni del provvedimento si applicano ai « redditi maturati e certificati » alla data di entrata in vigore della legge,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 6

5-11578 Dieni: Sulla sede della Polstrada di Villa San Giovanni.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli colleghi,

L'onorevole Dieni, unitamente ad altri deputati, evidenzia l'inadeguatezza della sede del distaccamento della Polizia stradale di Villa San Giovanni e chiede se risponda al vero che l'Amministrazione dell'interno intende procedere all'accorpamento del citato distaccamento con la Sezione della Polizia stradale di Reggio Calabria.

Come riportato nell'interrogazione, effettivamente, il distaccamento della Polizia stradale di Villa San Giovanni è attualmente ubicato presso un edificio di proprietà privata, in virtù di due distinti contratti di locazione.

Attesa le criticità di tipo logistico e strutturale dell'immobile, già dal 2008 i competenti organi territoriali hanno avviato ricerche per reperire uno stabile da adibire a nuova sede del reparto. Tuttavia, gli immobili individuati non sono risultati idonei alla finalità.

Tale situazione ha indotto il dirigente del Compartimento Polizia stradale per la Calabria a proporre il ripiegamento del distaccamento presso l'immobile che attualmente ospita la Sezione Polizia stra-

dale di Reggio Calabria, situato a sette km di distanza, in corrispondenza dello svincolo dell'autostrada A3.

In effetti, in tale struttura, attraverso minimi interventi di redistribuzione interna degli spazi, troverebbero agevole collocazione tutte e 43 le unità di personale attualmente in servizio presso il distaccamento di Villa San Giovanni, a fronte di una dotazione organica teorica limitata a 19 unità.

Osservo, comunque, che il distaccamento in questione non rientra tra i Reparti di Polizia stradale soppressi dal Capo della Polizia con decreto dello scorso 31 marzo, in un'ottica di razionalizzazione dell'assetto organizzativo e funzionale degli uffici territoriali della Specialità.

D'altra parte, informo che il suo accorpamento con la Sezione di Polizia stradale di Reggio Calabria non costituisce oggetto di valutazione da parte del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Al contrario, il progetto di riordino, delle Specialità ne contempla l'elevazione a Sottosezione, con compiti di vigilanza in ambito autostradale e sulla viabilità ordinaria.

ALLEGATO 7

5-11426 Plangger: Sulle iniziative per garantire la sicurezza nel territorio ionico.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'interrogazione all'ordine del giorno gli onorevoli Plangger e Labriola richiamano l'attenzione sulla recrudescenza dei fenomeni di criminalità nella città di Taranto, paventando che il territorio della pugliese stia diventando oggetto di infiltrazione da parte della Sacra corona unita e in relazione al mercato della droga, anche da parte della 'ndrangheta.

Chiedono, pertanto, l'intensificazione in via d'urgenza delle azioni di controllo del territorio da parte delle Forze di polizia e, più in generale, adozione di misure volte a garantire una maggiore sicurezza per la cittadinanza.

Premetto che su tutti gli episodi indicati nell'interrogazione sono state immediatamente sviluppate indagini da parte delle Forze di Polizia, coordinate dalla locale Procura, che non hanno escluso alcuna pista.

Si tratta di episodi che evidenziano una significativa presenza del fenomeno estorsivo nel territorio tarantino, tant'è che esso è oggetto di attenzione da parte delle Forze dell'Ordine e della Prefettura in sede di riunione tecnica di coordinamento interforze.

I reati di natura estorsiva, insieme al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, risultano tra le attività alle quali ricorrono tradizionalmente la criminalità comune ed organizzata locale.

Quest'ultima risente ancora in maniera importante della incisiva azione repressiva, attuata dalle Forze dell'ordine con il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Lecce, che ha determinato negli ultimi anni la disgregazione dei vertici.

Resta, tuttavia, una specifica attenzione sui reati cosiddetti « spia » che rappresentano le tradizionali fonti di sostentamento per le casse dei gruppi criminali che, in assenza di un vertice comune e aggregante, sono tendenzialmente proiettati ad imporre la loro egemonia su limitate fette di territorio cittadino.

Nell'ultimo periodo, a seguito della scarcerazione di elementi di spicco della criminalità locale, tuttora sottoposti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, si sono determinati fattori di criticità, i quali hanno trovato conferma investigativa (operazione « città nostra ») nell'individuazione di un'agguerrita organizzazione criminale di tipo mafioso, molto radicata sul territorio e collegata con altri gruppi delinquenziali, capace di imporre periodiche dazioni di denaro ai commercianti dei Quartieri Borgo e Solito.

Nel corso delle indagini sono emersi diversi episodi di estorsione, che tuttavia non sono stati mai denunciati.

E sono proprio la modesta collaborazione delle vittime di questo specifico reato e la carenza di denunce a caratterizzare il fenomeno del *racket* a Taranto.

Allo scopo di sviluppare la specifica attività di prevenzione e di rafforzare la collaborazione con gli operatori economici del territorio, sono stati avviati negli ultimi mesi continui tavoli di confronto che hanno visto la partecipazione della Camera di Commercio, della Confindustria e delle Organizzazioni di categoria e sindacali.

In particolare, sul tema specifico del *racket*, delle estorsioni e dell'usura, è stato

istituito un gruppo di lavoro con l'obiettivo di rendere operativi gli strumenti di sostegno in favore di coloro che siano disponibili a collaborare con le Forze dell'Ordine e al tempo stesso di favorire l'accesso al credito per gli esercenti di attività che a causa delle difficoltà economiche siano costretti a rivolgersi agli usurai.

Voglio sottolineare che tali iniziative sono espressione di una precisa strategia mirata alla costruzione di un modello di sicurezza partecipata, nella consapevolezza che l'efficientamento del sistema di prevenzione e contrasto della criminalità passa anche attraverso la condivisione di strategie e risorse con le istituzioni locali e la società civile.

Sempre sul piano delle azioni di prevenzione è stato dato impulso alle misure previste dal decreto-legge n. 14 del 2017 in tema di sicurezza urbana, che consentono, attraverso il coinvolgimento dell'Amministrazione comunale, di migliorare la vivibilità cittadina e contrastare il fenomeno di degrado, innalzando pertanto la percezione di sicurezza dei cittadini.

Per quanto riguarda il controllo del territorio, sono stati ulteriormente intensificati servizi coordinati con pattuglie interforze della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Polizia municipale, nelle aree più sensibili del capoluogo.

La Guardia di finanza e la Polizia municipale, nell'ambito di potenziati controlli sulle attività economiche abusive, sono state impegnate nel contrasto al commercio illegale, in particolare per la repressione della vendita di merci contraffatte.

Per completezza, informo che il dispositivo delle Forze di polizia presente nel capoluogo e nella provincia di Taranto è costituito complessivamente da 2.309 unità, di cui 829 appartenenti ai ruoli operativi della Polizia di Stato e 728 militari dell'Arma dei Carabinieri, ai quali si aggiungono 752 finanzieri che, pur svolgendo prevalenti compiti di polizia tributaria, concorrono anch'essi ai piani coordinati di controllo del territorio.

Le citate dotazioni, già incrementate nel recente passato, costituiscono, al momento, il massimo sforzo organizzativo possibile, tenuto conto degli analoghi impegni di pubblica sicurezza su tutto il territorio nazionale.

Si soggiunge che, ai fini dell'ottimale impiego del predetto personale, i servizi di prevenzione generale vengono, di volta in volta, rimodulati nel corso di apposite riunioni tecniche interforze sulla base delle criticità riscontrate e secondo specifiche strategie che garantiscano sempre un'adeguata presenza di operatori delle Forze dell'ordine sul territorio anche con il supporto di aliquote dei Reparti Prevenzione Crimine della Polizia di Stato.

In conclusione, ritengo che il quadro delineato consenta di affermare che la situazione della sicurezza pubblica in provincia di Taranto è costantemente seguita dalle Autorità provinciali di pubblica sicurezza e delle Forze di polizia, con il sinergico concorso di tutte le istituzioni preposte a vario titolo alla tutela della legalità e all'ordinata e civile convivenza della comunità locale.

ALLEGATO 8

**5-11577 Fiano: Sugli atti intimidatori ai danni
di una amministratrice locale.**

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Fiano e altri deputati, nel richiamare l'attenzione del Ministro dell'interno su alcuni episodi intimidatori posti in essere nei confronti della sindaca di Polverara, Alice Bulgarello, chiedono quali iniziative si intendano assumere per tutelare l'incolumità della prima cittadina e individuare gli autori delle intimidazioni.

Già ho avuto modo di esprimere personalmente la mia vicinanza alla sindaca che ho incontrato a Polverara nel marzo dello scorso anno. Consentitemi di ribadire anche in questa sede la mia solidarietà e quella del Governo ad Alice Bulgarello nei confronti suoi e di tutti gli altri amministratori locali vittime di atti di violenza e di intimidazione.

Le intimidazioni in loro danno rappresentano atti criminali particolarmente odiosi, in quanto tendono ad annichilire la libera autodeterminazione di persone chiamate ad esercitare un ruolo pubblico e ad insinuare nelle comunità sentimenti di rassegnazione e sfiducia. La pericolosità del fenomeno è legata anche dalla gravità delle alterazioni delle regole e dei meccanismi della democrazia a livello locale che possono scaturirne.

Venendo alla specifica vicenda segnalata dagli onorevoli interroganti, effettivamente, il primo episodio intimidatorio nei confronti della sindaca di Polverara risale al 2 febbraio 2016, allorquando nella sede municipale fu rinvenuta una lettera contenente minacce con cui veniva intimato alla prima cittadina di non procedere alla costituzione di parte civile del Comune in

un processo penale di imminente celebrazione, prospettando minacce anche nei confronti di altri soggetti coinvolti nella vicenda giudiziaria. Il successivo 10 febbraio, al medesimo indirizzo, fu recapitata una nuova lettera anonima contenente ulteriori accuse e minacce.

Gli inquirenti hanno ipotizzato che anche questa seconda missiva fosse connessa alla costituzione di parte civile, voluta dal sindaco Bulgarello, nel procedimento penale che vede il coinvolgimento, per vari reati in concorso, dell'ex sindaco di Polverara, Sabrina Rampin, e di altre undici persone.

Più di recente, precisamente lo scorso 25 maggio, la sindaca ha sporto denuncia a carico di ignoti per ingiuria e minacce aggravate a seguito della ricezione di un'ulteriore lettera anonima.

Assicuro che gli atti intimidatori appena descritti sono stati valutati con la massima attenzione da parte delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza, che hanno disposto, fin dal primo episodio, adeguate misure di protezione individuale, provvedendo a rafforzarle dopo l'episodio dello scorso mese e a confermarle, da ultimo, all'esito della Riunione tecnica di coordinamento interforze tenutasi presso la Prefettura di Padova lo scorso 7 giugno.

In merito alla individuazione degli autori delle intimidazioni, il Ministero della giustizia ha informato che presso la Procura della Repubblica di Padova pendono alcuni procedimenti penali a carico di ignoti e sono tuttora in corso approfondimenti investigativi da parte dei Carabinieri.

Su un piano più generale, evidenzio che le Autorità provinciali di pubblica sicu-

rezza e le Forze di polizia seguono con la massima attenzione tutti gli episodi intimidatori nei confronti di amministratori locali.

La protezione di quest'ultimi e delle altre persone esposte a rischio a causa delle funzioni esercitate costituisce una priorità nella pianificazione dei servizi di polizia nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio, che vengono rimodulati in relazione alle mutevoli esigenze del contesto in cui le stesse si trovano a operare.

Oltre che per l'applicazione delle vigilanze generiche radio collegate nell'ambito dei citati piani di prevenzione generale, la valutazione dell'esposizione a rischio costituisce oggetto di un'approfondita e periodica rivisitazione – sia in ambito locale da parte della competente Prefettura che in sede centrale da parte dell'Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza personale – per l'applicazione dei dispositivi di protezione di livello più elevato previsti dalla legge.

Si tratta di un meccanismo che – credo – si possa dire ben rodato, rimodulato negli anni attraverso interventi correttivi volti a incrementarne l'efficienza e a ridurre i costi di esercizio. In attuazione di esso, in questo momento risultano attivi nei confronti di amministratori locali 23 dispositivi tutori adottati su determinazione dell'Ufficio Centrale Interforze e sono, altresì, in atto 1.086 servizi di vigilanza generica radiocollegata adottati su disposizione delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza.

La particolare attenzione dedicata al fenomeno in questione è comprovata dal fatto che dal febbraio del 2016 è operativo presso il Viminale l'Osservatorio permanente sugli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, partecipato

dalle associazioni rappresentative delle autonomie locali e dai competenti Dipartimenti di questo Ministero.

L'Osservatorio ha il compito di costruire un modello di monitoraggio costante finalizzato a disporre degli elementi per una visione complessiva della situazione sul territorio nazionale, tenuto conto che vi confluiranno, semestralmente, anche i dati dell'attività di rilevazione degli episodi intimidatori, già avviata dal Ministero dell'interno.

L'obiettivo prioritario del monitoraggio è di approfondire le cause che determinano il fenomeno e di individuare le strategie più adatte per la prevenzione e il contrasto del medesimo, che tengano conto dell'esperienza quotidiana di coloro che vivono nei governi locali e siano in grado di rispondere in maniera differenziata alle diverse situazioni territoriali.

In quest'ottica, è particolarmente rilevante il ruolo attivo e di dialogo affidato dagli Osservatori provinciali creati presso sei prefetture pilota (Reggio Emilia, Verona, Cagliari, Latina, Foggia).

Il rilancio dell'attività dell'Osservatorio in questione è stato oggetto di un incontro, tenutosi il 16 marzo scorso, tra il Ministro dell'interno, una delegazione dell'ANCI e una rappresentanza degli amministratori locali pugliesi, anche in vista della possibile istituzione di nuove sezioni provinciali dell'organismo, in aggiunta alle sei predette.

Ricordo, infine, che è attualmente al vaglio parlamentare un disegno di legge sulla specifica materia degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali. Il provvedimento è stato approvato dal Senato nel mese di giugno dello scorso anno, con il pieno sostegno del Governo, e attualmente è all'esame della Camera.

ALLEGATO 9

5-11579 Costantino: Sulle condizioni di sicurezza del porto di Ravenna.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli colleghi, le questioni segnalate dagli onorevoli Costantino, Andrea Maestri e Marcon e sono state valutate con attenzione da questa Amministrazione nel momento in cui sono stati emanati il decreto ministeriale del 31 luglio 2015, relativo alla ripartizione delle sedi e della dotazione organica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sul territorio nazionale, e il conseguente provvedimento del Capo del Corpo medesimo del successivo 3 agosto. Grazie a tali provvedimenti – ricordo – è stato ultimato il riordino del dispositivo di soccorso dei Vigili del fuoco sul territorio nazionale.

La dislocazione territoriale del personale del Corpo nazionale è stata da ultimo rivista con decreto del Ministro dell'interno del 12 aprile 2017, che ha previsto – tra l'altro – l'incremento della dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Comando provinciale di Ravenna di 4 unità.

Voglio evidenziare che i decreti appena citati hanno determinato l'entità del dispositivo di soccorso per ogni singola sede, sulla base di rigorose analisi statistiche e parametri, tra i quali il numero di interventi e le caratteristiche di rischio dei territori.

Per quanto concerne la rimodulazione del personale del distaccamento portuale di Ravenna, evidenzio preliminarmente che il progetto di riordino ha rivisto l'intero organico degli specialisti nautici su tutte le sedi portuali in ambito nazionale, in relazione alla classificazione di rischio attribuita sulla base dei dati dell'Assoporti

del 2012. Nell'ambito della suddetta classificazione, che prevede la suddivisione dei distaccamenti portuali in due classi, Ravenna è inclusa tra le sedi della seconda classe, alle quali è stata assegnata una dotazione organica di 24 unità di specialisti nautici.

Al riguardo, si rappresenta che il sistema classificatorio dei porti è in fase di riesame sulla base dei dati dell'Assoporti aggiornati al 2016. Pertanto, qualora, in relazione agli accresciuti traffici, a Ravenna dovesse essere attribuita una classificazione più elevata, si potrà provvedere ad una rimodulazione della dotazione organica.

Attualmente l'organico effettivo del distaccamento portuale di Ravenna è pari a 22 specialisti nautici. Il raggiungimento della situazione di pieno organico potrà realizzarsi a conclusione del corso di formazione per nuovi specialisti portuali che si terrà a breve.

In ogni caso, faccio presente che gli interventi svolti dal distaccamento portuale di Ravenna sono stati 2 nel 2014, 2 nel 2015, 1 nel 2016 e, sinora, 1 nell'anno in corso.

In relazione alla squadra terrestre presente presso il distaccamento portuale di Ravenna, confermo che dal mese di ottobre 2015 non è stato più possibile garantirne l'operatività, in connessione con la necessità di assicurare il personale operativo al distaccamento di Cervia, nel frattempo riclassificato da distaccamento misto a distaccamento permanente.

Attualmente gli interventi nell'area prospiciente il porto sono assicurati dalla sede del Comando provinciale, il cui or-

ganico effettivo è costituito attualmente da 9 capi reparto, 51 capi squadra e 112 vigili, con carenze che, per le singole qualifiche, non si discostano sensibilmente dalla media nazionale.

A parziale compensazione di tali carenze saranno assegnati al Comando 7 vigili del fuoco e 1 capo squadra, a seguito, rispettivamente, della mobilità nazionale di unità già in servizio e del completamento del corso di formazione in atto.

Ulteriori assegnazioni potranno essere effettuate a conclusione dei concorsi a capo reparto, capo squadra e vigile del fuoco, in parte in corso di svolgimento, in parte banditi e in parte in via di indizione.

Nell'auspicabile prospettiva che tali assegnazioni si concretizzino, sarà presa in considerazione la possibilità di ripristinare la presenza della squadra terrestre presso il distaccamento portuale di Ravenna.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche) (COM (2017) 10 final) (*Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio*) . 53

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale. C. 4220 Governo (*Seguito dell'esame e conclusione*) 60

ALLEGATO (Articolo aggiuntivo approvato) 62

Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi. C. 4439 approvata dalla 2^a Commissione permanente del Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) 60

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 61

AVVERTENZA 61

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 15 giugno 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.15.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche).

(COM (2017) 10 final).

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano DAMBRUOSO, *relatore*, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame della proposta di regolamento relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche). L'iniziativa trae origine dalla constatazione per cui l'attuale disciplina sulla riservatezza delle comunicazioni elettroniche non è più al passo con le innovazioni tecnologiche sviluppatesi con straordinaria rapidità nel mondo delle telecomunicazioni. Di qui l'opportunità di aggiornare tale settore dell'ordinamento europeo con un intervento normativo che realizzi in modo compiuto il diritto, costituzionalmente protetto, della tutela della privacy (la cui sfera ricomprende anche le comunicazioni), esplicitamente previsto anche nella

Carta dei diritti fondamentali dell'UE e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Rammenta che l'aggiornamento della disciplina europea vigente in materia è peraltro considerato indispensabile anche alla luce dell'innalzamento degli standard europei in materia di protezione dei dati personali a seguito dell'adozione del regolamento n. 2016/679 (il cosiddetto regolamento generale sulla protezione dei dati personali, approvato lo scorso anno dopo un lunghissimo iter, la cui applicazione è prevista a decorrere dal maggio 2018), regime rispetto al quale la proposta di regolamento in esame rappresenta una *lex specialis*, poiché mira a integrarne e precisarne le disposizioni con riferimento al comparto specifico delle comunicazioni elettroniche. Circa il rapporto tra le due discipline è utile sottolineare sin da subito che l'ambito di applicazione della proposta di regolamento *privacy* non è circoscritto alle comunicazioni elettroniche relative alle persone fisiche, poiché fornisce tutele anche agli utenti finali rappresentati da persone giuridiche. A tal proposito la Commissione ha precisato che tale profilo potrebbe dunque rilevare ai fini della protezione della riservatezza di informazioni di tipo commerciale o industriale. La riforma dell'*privacy* si inquadra nell'ambito della più ampia «Strategia per il mercato unico digitale in Europa», presentata dalla Commissione europea nel maggio 2015, che mira alla creazione di un contesto favorevole in cui le reti e i servizi digitali possano svilupparsi, caratterizzato da infrastrutture e servizi ad alta velocità protetti e affidabili in cui siano garantite la concorrenza leale e la parità di condizioni, e che prevede, tra l'altro, azioni volte ad aumentare fiducia e sicurezza nei servizi digitali e nella gestione dei dati personali.

In particolare, rileva che la scelta della Commissione europea di armonizzare il più possibile le regole sulla riservatezza delle comunicazioni elettroniche utilizzando lo strumento del regolamento ha il dichiarato scopo di eliminare le incertezze giuridiche che – secondo la stessa Com-

missione – si sarebbero verificate in sede di attuazione della direttiva sulla *privacy* negli ordinamenti degli Stati membri; tale incertezza sarebbe suscettibile di determinare oneri superflui a carico delle imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica, a maggior ragione se si considera la naturale vocazione delle imprese operanti in tale settore all'attività economica transfrontaliera.

Per quanto riguarda più nel dettaglio il contenuto della proposta di regolamento, segnala che il capo I, dopo aver enunciato l'oggetto dell'intervento normativo, indica l'ambito di applicazione materiale e territoriale e le definizioni adoperate nella disciplina. In particolare, per quanto concerne l'ambito di applicazione del nuovo regolamento (trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche effettuato in relazione alla fornitura e alla fruizione dei servizi di comunicazione elettronica e alle informazioni connesse alle apparecchiature terminali degli utenti finali), la nuova disciplina amplia significativamente il perimetro di tutela della *privacy*, includendo servizi di comunicazione in precedenza non contemplati dalla vigente direttiva. Quest'ultima è riferibile alle sole comunicazioni elettroniche tradizionali, mentre le nuove disposizioni mirano a tutelare la riservatezza di individui e imprese anche qualora facciano uso dei più evoluti (e per la verità attualmente molto popolari) servizi di comunicazione: si pensi al *Voip* (Voce tramite protocollo Internet) e ai servizi cosiddetti OTT (Over the top) cui sono riconducibili ad esempio le applicazioni *WhatsApp*, *Facebook Messenger*, *Skype*, *Gmail*, e *iMessage*. Le tutele previste dalla proposta di regolamento includono anche i servizi di comunicazioni interpersonali accessori ad altri tipi di servizi elettronici, come ad esempio quelli che talvolta sono forniti dalle *app* dei giochi. Lo stesso preambolo della proposta chiarisce che il regolamento dovrebbe applicarsi anche alla trasmissione di comunicazioni da macchina a macchina, con particolare riferimento al cosiddetto Internet delle cose (l'interconnessione di dispositivi per mezzo di reti elettroniche),

che se, da un lato, sta via via acquisendo un ruolo sempre più rilevante nella società contemporanea, dall'altro, potrebbe costituire una minaccia di intrusione nella sfera della riservatezza in quanto idoneo a rivelare informazioni relative all'utente del dispositivo connesso (si pensi in particolare alla tracciatura degli spostamenti) senza un vero e proprio consenso specifico di quest'ultimo.

Rammenta che sono invece escluse dall'ambito di applicazione del regolamento: le attività degli Stati membri relative alle politiche in materia di gestione delle frontiere esterne, di asilo e migrazione; i servizi di comunicazione non accessibili al pubblico; le attività delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse; il trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche da parte delle Istituzioni, degli organi, e delle Agenzie dell'Unione europea (ambito per il quale è in corso di esame una proposta legislativa di riforma *ad hoc*). Si tratta, evidentemente, di esclusioni che rispondono a superiori esigenze di ordine pubblico.

Fa presente che il regolamento non pregiudica infine l'applicazione della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, né quella della direttiva 2014/53/UE sulla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio. La proposta di regolamento riguarda gli utenti finali nell'Unione europea, indipendentemente dal fatto che il trattamento avvenga nell'Unione, al fine di non privare gli utenti finali di una tutela efficace, la nuova disciplina dovrebbe applicarsi anche ai dati delle comunicazioni elettroniche elaborati in relazione alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica erogati al di fuori dell'Unione a utenti finali nell'Unione.

Ritiene che valga la pena soffermarsi sulle definizioni di riferimento della nuova disciplina, poiché la proposta rinvia in larga parte sia alle nozioni prestabilite nel citato regolamento generale sulla prote-

zione dei dati personali sia a molte delle categorie contenute nella proposta di direttiva istitutiva del futuro Codice delle comunicazioni elettroniche, tuttora all'esame delle Istituzioni europee. Al riguardo, osserva che si può accennare preliminarmente al fatto che nel primo caso la scelta della Commissione europea appare del tutto naturale, vista la necessità di garantire la massima coerenza tra il regime generale sulla protezione dei dati e la disciplina speciale della *eprivacy*. Appare invece utile ricordare che sono state espresse riserve, in particolare da parte del Garante europeo dei dati personali, sull'opportunità di utilizzare nel contesto della *eprivacy* le definizioni di servizio di comunicazione elettronica e di servizio di comunicazione interpersonale elaborate nell'ambito della proposta di direttiva recante il nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche, peraltro tuttora oggetto di non facile negoziato per la presenza nella disciplina di profili controversi.

Tra le definizioni inserite *ex novo* dalla proposta di regolamento in esame, osserva che merita infine ricordare quella relativa ai « dati della comunicazione elettronica » che a sua volta si articola in « contenuti » e « metadati »: si considera « contenuto di una comunicazione elettronica » il « contenuto scambiato attraverso servizi di comunicazione elettronica, quale testo, voce, video, immagini, suono, etc; rientrano nella categoria dei « metadati » i « dati trattati in una rete di comunicazione elettronica per trasmettere, distribuire, o scambiare il contenuto delle comunicazioni elettroniche compresi i dati usati per tracciare o identificare la fonte e il destinatario della comunicazione, quelli relativi alla localizzazione del dispositivo usato per comunicare, o ancora la data, l'ora, la durata e il tipo di comunicazione ». Si tratta di una distinzione piuttosto rilevante in quanto comporta differenti livelli di confidenzialità a seconda dell'oggetto tutelato. È appunto il capo II della proposta a disciplinare la tutela delle comunicazioni elettroniche delle persone fisiche e giuridiche nonché delle informazioni conservate nelle apparecchiature elettro-

niche. È in esso sancito anzitutto il divieto di tutte le interferenze con i dati delle comunicazioni elettroniche (quali ascolto, registrazione, conservazione, monitoraggio, scansione, o altri tipi di intercettazione, sorveglianza o trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche) da parte di persone diverse dagli utenti finali, tranne che in una serie di casi definiti in cui il trattamento si considera ammesso. Vengono in considerazione in primo luogo la fattispecie in cui l'utente finale della comunicazione abbia manifestato il proprio consenso al trattamento, nonché una serie di altre condizioni che si traducono in livelli di riservatezza variabili a seconda che il trattamento riguardi i contenuti oppure i metadati di una comunicazione elettronica. Il medesimo approccio è rispettato con riferimento alla regolamentazione della conservazione e della cancellazione o anonimizzazione dei dati delle comunicazioni elettroniche.

Al riguardo ritiene utile un approfondimento sulla scelta della Commissione europea di stabilire livelli differenziati di tutela per contenuti e metadati, ed eventualmente sull'opportunità di correggere in corso di negoziato le disposizioni nel senso di una maggior uniformità del regime di privacy, atteso che entrambe le categorie di dati delle comunicazioni elettroniche devono ritenersi in grado di rivelare informazioni altamente sensibili sulle caratteristiche e le attività di una persona fisica o giuridica. Il capo II disciplina altresì il tema della *privacy* delle informazioni contenute nelle apparecchiature terminali per mezzo delle quali si possono effettuare comunicazioni elettroniche: computer, tablet, *smartphone*, etc. In particolare sono proibiti l'uso della capacità di trattamento e conservazione dei dispositivi terminali e la raccolta di informazioni relative a programmi e componenti presso le stesse apparecchiature, effettuati da una parte diversa dall'utente finale. La disciplina ammette tuttavia tali operazioni nel caso di consenso dello stesso utente finale, in quello in cui tali operazioni siano necessarie per effettuare la trasmissione di una comunicazione elettronica, oppure, per

erogare un servizio della società dell'informazione richiesto dall'utente finale, o ancora, per misurare il pubblico del *web*.

Evidenzia che il regime prospettato mira ad incidere in modo significativo, tra l'altro, sui fenomeni di tracciatura degli apparecchi terminali durante la navigazione su Internet: il riferimento è ai cosiddetti cookie, marcatori impiegati dai siti web allo scopo di riconoscere il dispositivo terminale sul quale vengono installati, operazione che consente la realizzazione di una serie di finalità, tra le quali la profilazione dell'utente per scopi commerciali. Il riferimento in più parti della disciplina alla necessità dell'espressione del consenso ha indotto la Commissione europea a dedicare una disposizione specifica (l'articolo 8) della proposta che chiarisse i requisiti di quest'ultimo. A tal proposito per evidenti ragioni di coerenza il nuovo regolamento impiega in linea di massima la definizione di consenso adottata con il regolamento generale sulla protezione dei dati personali. Tuttavia il legislatore europeo consente che nei casi di uso della capacità di trattamento e conservazione dei dispositivi terminali e di raccolta di informazioni relative a programmi e componenti presso le stesse apparecchiature, effettuati da una parte diversa dall'utente finale, il consenso, laddove tecnicamente possibile e praticabile, possa essere espresso mediante le opportune impostazioni di un'applicazione informatica che consente l'accesso a *internet*. In altre parole, ad esempio nel caso dei cookies, l'accesso ai dati e alla capacità di conservazione degli stessi in una apparecchiatura terminale sarà possibile una volta che l'utente finale di questa abbia espresso il consenso tramite il cosiddetto browser.

Rammenta che il capo II prevede altresì un regime differenziato per il cosiddetto Internet delle cose. Se, da un lato, è previsto in linea di principio il divieto di raccolta di informazioni emesse da un'apparecchiatura terminale per consentirne la connessione a un altro dispositivo o a un'apparecchiatura di rete, dall'altro, tale proibizione è circoscritta da due eccezioni particolarmente significative in quanto (di-

scostandosi dal principio generale predominante nella proposta e nello stesso regolamento generale sulla protezione dei dati personali) prescindono dall'espressione del consenso dell'utente finale. Tale raccolta è infatti ammessa: se effettuata esclusivamente al fine di e per il tempo necessario a stabilire una connessione, oppure se è visualizzato un avviso chiaro e ben visibile (anche attraverso la combinazione di icone standardizzate, che potranno essere definite tramite atto delegato della Commissione europea) su modalità, finalità, responsabile e le altre principali informazioni riguardanti la raccolta dei dati personali, e purché sia comunicata ogni misura a disposizione dell'utente finale del dispositivo terminale (oggetto di connessione) per arrestare o minimizzare tale raccolta.

Al riguardo sottolinea che tale regime particolare è riferibile, tra l'altro, alle tecniche di tracciatura di localizzazione di un apparecchio terminale, come ad esempio il *Wi-Fi tracking* e il *Blue Tooth tracking*, che in definitiva consentono la rilevazione degli spostamenti fisici degli utenti finali in un determinato ambiente (ad esempio, nei centri commerciali, anche al fine di portare a conoscenza degli utenti finali che si spostano da negozio a negozio determinate promozioni commerciali); tale regime ha suscitato qualche perplessità negli organismi deputati alla tutela dei dati personali in quanto prefigurerebbe standard di protezione della privacy inferiori rispetto ad altre sezioni della proposta disciplina, poiché il consenso dell'interessato sarebbe sostituito con l'adempimento di obblighi di informazione, concernenti anche le misure che l'utente può attivare per evitare o ridurre la raccolta di informazioni. Il capo II prevede, infine, che i programmi che consentono le comunicazioni elettroniche offrano agli utenti finali l'opzione di impedire che i terzi conservino informazioni sull'apparecchiatura terminale o trattino le informazioni già in essa conservate, in sostanza obbligando i fornitori di programmi di comunicazione ad agevolare la protezione della privacy dell'utente mediante menù di impostazioni

predefinite, che entrerebbero in funzione al momento dell'installazione del programma e che consentirebbero la prosecuzione dell'installazione stessa solo dopo la scelta dell'utente di una determinata impostazione di *privacy* (ad esempio l'ammissione o l'esclusione di tutti o di alcuni marcatori).

Al riguardo segnala che tale misura è oggetto di particolare preoccupazione da parte del Gruppo *ex* articolo 29 della direttiva sulla protezione dei dati (organismo a livello europeo cui partecipano in linea di massima i Garanti della privacy degli ordinamenti nazionali, il Garante europeo della protezione dei dati personali e la stessa Commissione europea) in quanto fortemente disallineata rispetto agli standard di tutela che sono stati previsti nel nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di « protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita ». Il capo II si conclude consentendo al diritto degli Stati membri (e a quello dell'Unione europea) limitazioni alla disciplina sulla tutela della riservatezza delle comunicazioni elettroniche e delle informazioni contenute nei dispositivi, al fine di tutelare, in estrema sintesi, interessi pubblici generali quali la sicurezza e la difesa, oppure rilevanti interessi economici e finanziari (anche in materia monetaria di bilancio e tributaria), o ancora interessi di sanità pubblica e di sicurezza sociale.

Fa presente che il capo III disciplina i diritti degli utenti finali a controllare l'invio e la ricezione di comunicazioni elettroniche per tutelare la propria vita privata. In estrema sintesi, sono regolati il diritto degli utenti finali di impedire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante per garantire l'anonimato, e l'obbligo, imposto ai fornitori di comunicazione interpersonale basata su numero pubblicamente disponibile di prevedere la possibilità di limitare il ricevimento di chiamate indesiderate. Tale capo stabilisce altresì le condizioni in base alle quali gli utenti finali (persone fisiche e giuridiche)

possono essere inclusi in elenchi pubblici; il regime proposto, in sintesi, pone in capo ai fornitori di elenchi pubblici l'obbligo di ottenere il consenso delle persone fisiche all'inserimento nell'elenco dei dati che le riguardano, richiedendo altresì un nesso di pertinenza tra la categoria di dati inseriti e i fini perseguiti dall'elenco; occorre il consenso degli utenti finali anche per abilitare le funzioni di ricerca connesse ai dati ad essi relativi. L'espressione del consenso ai fini dell'inserimento in elenchi pubblici non sembra invece richiesta qualora l'utente finale sia una persona giuridica: i fornitori di elenchi pubblici sono tenuti in tal caso ad offrire alla persona giuridica-utente finale la possibilità di contestare l'inserimento dei dati ad essa relativi. Sia le persone fisiche che quelle giuridiche hanno in ogni caso il diritto di accertare, rettificare e cancellare i dati inseriti negli elenchi; la proposta precisa che la possibilità che gli utenti finali non siano inclusi in un elenco pubblico o di accertare, rettificare, e cancellare tutti i dati ad essi connessi debba essere offerta a titolo gratuito.

Rammenta che la Commissione europea ha infine inteso riscrivere la disciplina in materia di comunicazioni indesiderate a fini di commercializzazione diretta (cosiddetto *spamming*). Anche in questo caso vale il principio della necessità del consenso del destinatario delle comunicazioni, mentre nel caso in cui una persona fisica o giuridica ottenga l'indirizzo di posta elettronica di un utente ai fini di vendita di un prodotto o di un servizio, tale uso è consentito offrendo al cliente in modo chiaro e distinto la possibilità di opporsi gratuitamente e agevolmente a tale uso (sia al momento della raccolta dell'indirizzo sia ogniqualvolta si invii un messaggio). È infine stabilito l'obbligo, per chi usa servizi di comunicazione elettronica per effettuare chiamate di commercializzazione diretta, di presentare l'identità di una linea alla quale possa esser contattato, oppure, di presentare un codice o un prefisso specifico (la cui individuazione è

demandata alla Commissione europea) che identifichi il fatto che trattasi di chiamata a fini commerciali.

Rileva che, fatto salvo il principio del consenso, gli Stati membri avranno la facoltà di stabilire per legge che l'effettuazione di chiamate di commercializzazione diretta vocali verso gli utenti finali aventi natura di persone fisiche sia consentita solo nei confronti di quelli che non abbiano espresso la loro obiezione a ricevere tali comunicazioni (ad esempio mediante l'inserimento dell'utente in un elenco di nominativi che non sia possibile contattare).

Fa presente che il capo IV attribuisce la responsabilità di monitorare l'applicazione del futuro regolamento alle stesse Autorità già competenti per quanto riguarda il regolamento generale sulla protezione dei dati personali. Si tratta di una scelta volta a favorire la massima coerenza tra le due discipline che – vale la pena ribadirlo – sono in rapporto di genere a specie. A tal fine la Commissione europea ha inteso ricalcare *mutatis mutandis* la disciplina generale sui dati personali anche per quanto riguarda i poteri e i compiti delle Autorità responsabili del monitoraggio della nuova disciplina, compresi i meccanismi di cooperazione volti ad assicurare una applicazione armonizzata della normativa in tutti gli Stati membri. Data la rilevante intersezione della materia con il settore delle telecomunicazioni, è tuttavia previsto che le autorità di controllo citate, qualora opportuno, collaborino con le autorità di regolamentazione istituite a norma del futuro Codice delle comunicazioni elettroniche. Resta da valutare se tale formulazione consentirà di tracciare in maniera sufficientemente definita l'effettivo perimetro; al riguardo sembra altresì utile acquisire il parere del Governo sul fatto se l'assetto così configurato sia effettivamente il più efficace ai fini della tutela della sfera della privacy degli utenti delle comunicazioni elettroniche.

Rammenta che il capo V disciplina, infine, i rimedi a disposizione degli utenti finali in caso di violazione delle disposizioni del regolamento, nonché le sanzioni

che possono essere imposte, comprese le condizioni generali per imporre sanzioni amministrative pecuniarie. Sotto quest'ultimo profilo, analogamente all'impianto sanzionatorio previsto dal regolamento generale sulla protezione dei dati, rileva che l'infrazione di una serie di disposizioni della proposta è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10 milioni di euro, o per le imprese, fino al 2 per cento del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore; tali limiti massimi sono raddoppiati per le infrazioni più gravi, come ad esempio le violazioni del principio della riservatezza, della norme sul trattamento consentito dei dati, sui termini previsti per la cancellazione dei dati e in caso d'inosservanza di un ordine da parte di un'autorità di controllo. A tal proposito ritiene non sia superfluo un approfondimento su un meccanismo sanzionatorio che prevedendo solo i livelli massimi delle ammende potrebbe scontare in fase di applicazione significative differenze tra Stati membri, nonché sull'opportunità di prevedere soglie massime così elevate (fino a 20 milioni o 4 per cento del fatturato mondiale totale annuo) in analogia con quanto previsto dal regolamento generale sulla protezione dei dati, la cui applicazione non è stata peraltro ancora testata. L'ultimo capo prevede le disposizioni finali: l'abrogazione della vigente direttiva n. 2002/58/CE, la clausola di monitoraggio e di valutazione dell'efficacia della disciplina, e l'entrata in vigore e l'applicazione che – in via speculare al regolamento generale sulla protezione dei dati personali – è stata fissata al 25 maggio 2018.

In conclusione, ritiene che si sia in presenza di una proposta di regolamento che tocca questioni prioritarie che investono profili di ordine costituzionale e aspetti di estrema delicatezza, anche alla luce di recenti vicende da cui è emerso che le comunicazioni elettroniche si prestano a violazioni e abusi che colpiscono in particolare gli utenti più deboli e meno attrezzati. Deve dunque apprezzarsi la tempestività con la quale la Commissione europea ha inteso rimediare ai limiti ri-

scontrati nell'attuazione della disciplina vigente, producendo uno sforzo importante che tiene conto della eccezionale moltiplicazione degli strumenti di comunicazione a disposizione degli utenti, che tuttavia si è spesso tradotta in un aumento dei rischi per la *privacy*. Proprio la delicatezza delle situazioni giuridiche coinvolte impone di ricercare, in sede di negoziato, un soddisfacente punto di equilibrio che, da un lato, assicuri una disciplina, puntuale ed inequivoca, in grado di individuare chiaramente le priorità e gli interessi da privilegiare nel settore della *privacy* delle comunicazioni elettroniche e che, dall'altro, consenta al legislatore europeo di tenere in debito conto la rapidità con cui i progressi tecnologici incessantemente tendono a rivoluzionare il mondo delle comunicazioni, evitando che il nuovo regime possa, in un lasso di tempo limitato, rivelarsi obsoleto alla luce degli sviluppi dell'*information technology*, come peraltro è già accaduto per l'attuale direttiva (modificata a più riprese e, da ultimo, nel 2009).

Ritiene che sia infine indispensabile valutare tutti i diritti e gli interessi in gioco, atteso che siamo di fronte ad una disciplina che necessariamente si intreccerà con altri settori dell'ordinamento. A tale proposito sarà senz'altro opportuno valutare in via prioritaria (mediante un serie di audizioni da svolgere nel prosieguo dei lavori della Commissione) le posizioni in merito alla proposta del Garante europeo dei dati personali, della corrispondente autorità italiana, del Garante delle telecomunicazioni, nonché della stessa Commissione europea, ed eventualmente – in un secondo momento – il punto di vista dei rappresentanti delle categorie interessate alla nuova disciplina.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 15 giugno 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.20.

Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale.

C. 4220 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 giugno 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva. In particolare, fa presente che la I Commissione ha espresso un parere favorevole con talune osservazioni, che potranno essere oggetto di valutazione nel corso dell'esame in Assemblea, che la V Commissione ha espresso un parere favorevole con una condizione, mentre l'VIII Commissione ha espresso parere favorevole. Avverte, quindi, che il relatore, onorevole Berretta, ha presentato l'articolo aggiuntivo 5.01 (*vedi allegato*), volto a recepire la condizione posta dalla Commissione Bilancio.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 5.01 (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, propone, per ragioni meramente sistematiche relative alla struttura del testo, di invertire l'ordine degli articoli 3 (Modifiche alla legge sulla responsabilità delle persone giuridiche) e 4 (Modifiche in materia di operazioni sotto copertura) del nuovo testo del disegno di legge, come risultante dagli emendamenti approvati.

La Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta della presidente e

delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Berretta, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.

C. 4439 approvata dalla 2ª Commissione permanente del Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1º giugno 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la I Commissione ha espresso sul provvedimento in titolo parere favorevole con una condizione, mentre la V e la VII Commissione hanno espresso sul medesimo provvedimento parere favorevole. Quanto al parere della I Commissione, che ha rilevato, con una condizione, la necessità di coordinare le disposizioni del provvedimento in esame con quanto previsto nello schema di regolamento AG. 423, osserva come, in realtà, la proposta di legge C. 4439, qualora approvata, farebbe venir meno qualsivoglia esigenza di coordinamento. Precisa, infatti, che il predetto schema di regolamento sarebbe superato dalla definitiva approvazione della nuova disciplina contenuta nel provvedimento in discussione. Nel ricordare che è stato avviato il procedimento per il trasferimento alla sede legislativa, rileva la necessità di chiedere, una volta autorizzato il trasferimento della proposta di legge in titolo in sede legislativa, che la I Commissione riconsideri il parere espresso.

Anna ROSSOMANDO (PD), *relatrice*, concorda con la presidente.

La Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Rosso-mando, di riferire favorevolmente sul provvedimento in titolo. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-10995 Verini: Sul funzionamento degli uffici giudiziari di Siracusa.

ALLEGATO

Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale. C. 4220 Governo.

ARTICOLO AGGIUNTIVO APPROVATO

ART. 5.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis. *(Clausola di invarianza finanziaria)*. 1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. 01. Il Relatore.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; <i>b)</i> Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; <i>c)</i> Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; <i>d)</i> Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007. C. 4463 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	63
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013. C. 4462 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	65
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011. C. 4464 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	66
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010. C. 4461 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	67
INTERROGAZIONI:	
5-09630 Falcone: Sulle misure discriminatorie adottate dalla Confederazione svizzera nei confronti dei lavoratori transfrontalieri italiani	68
<i>ALLEGATO (Testo della risposta)</i>	69

SEDE REFERENTE

Giovedì 15 giugno 2017. — Presidenza del vicepresidente Erasmo PALAZZOTTO. — Interviene il sottosegretario agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 8.30.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della

Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; *b)* Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; *c)* Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; *d)* Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007. C. 4463 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Mariano RABINO, *relatore*, nel ricordare che la Commissione è chiamata a esaminare il disegno di legge di ratifica di una serie di accordi di coproduzione cinematografica sottoscritti dall'Italia fra il 2007 e il 2013 con Brasile, Croazia, Israele e Ungheria, sottolinea che tali intese hanno un contenuto sostanzialmente analogo fra loro, pur se con talune differenze, e che sono tutte finalizzate a consolidare lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali facilitando le coproduzioni di film e consentendo l'accesso ai benefici previsti dai diversi ordinamenti per le produzioni nazionali.

Segnala che l'Accordo con il Brasile, sottoscritto nel 2008 e composto di 21 articoli e di un Allegato, dopo aver definito la categoria dei film in coproduzione e individuato le autorità competenti per l'applicazione (per l'Italia la Direzione generale per il cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo), elenca le condizioni richieste per l'accesso ai finanziamenti.

Ricorda che l'intesa detta anche norme sull'approvazione dei progetti cinematografici, sull'effettuazione delle riprese, sull'apporto finanziario dei coproduttori e sulle coproduzioni internazionali. Evidenzia, altresì, che è prevista l'istituzione di una Commissione mista per vigilare sull'applicazione dell'Accordo e sul rispetto dell'equilibrio numerico e percentuale delle coproduzioni.

Passando ad illustrare l'Accordo con la Croazia, sottoscritto nel settembre 2007 e composto di 23 articoli e di un Allegato, ricorda che esso è di contenuto analogo al precedente. Rileva che il testo disciplina anche le produzioni multilaterali, le ipotesi di coproduzioni gemellate e la presentazione delle opere coprodotte in festival internazionali. Ricorda che, anche in questo caso, si prevede l'istituzione di una Commissione mista che vigila sull'applicazione dell'intesa.

Nel ricordare che anche l'Accordo con Israele, siglato nel dicembre 2013, pre-

senta un impianto complessivo analogo, evidenzia che tale testo dispone sui finanziamenti previsti per le produzioni in comune ed i requisiti per ottenerli, individua le nazionalità dei partecipanti coinvolti nella coproduzione cinematografica e definisce le tipologie delle lingue ammissibili delle coproduzioni. Sottolinea, altresì, che l'Accordo fissa le quote da osservare nella contribuzione finanziaria dei coproduttori, definisce i dettagli tecnici relativi ai diritti di proprietà intellettuale e stabilisce regole sulla commercializzazione.

Passando ad illustrare i contenuti dell'Accordo con l'Ungheria, mette in luce che esso presenta elementi di maggiore dettaglio. Segnala, infatti, che esso, dopo aver definito la categoria dei film in coproduzione e riconosciuto agli stessi i benefici accordati dalle parti ai rispettivi film nazionali, stabilisce i luoghi di realizzazione delle riprese, le nazionalità dei partecipanti, l'apporto dei coproduttori delle due parti e la possibilità di realizzare coproduzioni internazionali. Segnala, inoltre, che l'Accordo detta misure sui negativi e sulle versioni linguistiche delle produzioni, sui termini per il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario, sulla ripartizione degli introiti, anche in presenza di un *pool* dei mercati, sugli obblighi finanziari dei contratti tra i coproduttori in merito alla ripartizione degli oneri.

Nell'illustrare i contenuti del disegno di legge di ratifica degli Accordi, segnala che esso, già approvato dall'altro ramo del Parlamento il 4 maggio scorso, consta di quattro articoli che riguardano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore.

Evidenzia che gli oneri complessivi derivanti dalle spese di missione degli Accordi in esame sono fissati in circa 16.000 euro annui, ogni quattro anni, che gli Accordi non presentano profili d'incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e con altri obblighi internazionali e che sono

in linea con la Convenzione europea sulla riproduzione cinematografica del 1992.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Erasmus PALAZZOTTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013.

C. 4462 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Fabio PORTA (PD), *relatore*, nel richiamare che la prima delle due intese con la Colombia all'esame della Commissione, attiene al settore della cooperazione di polizia, ricorda che da sempre il Governo di Bogotà è impegnato nell'azione di contrasto al narcotraffico ed attualmente sta cercando di superare il decennale conflitto interno che ha opposto le autorità pubbliche ai guerriglieri delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (FARC).

Fa presente che in queste settimane sta proseguendo il processo di smobilitazione delle FARC, con la concentrazione nelle zone individuate dagli accordi anche se la conclusione del processo di attuazione dell'intesa del novembre scorso tra il Governo di Juan Manuel Santos e l'organizzazione guerrigliera comunista appare tutt'altro che rapida. Ricorda che sono, infatti, quasi 7 mila gli ex combattenti delle FARC, attualmente concentrati in 26 aree del Paese e coin-

volti nel processo di riconsegna delle armi, prima di formare un partito politico, come previsto nell'accordo di pace; tuttavia, evidenzia che, secondo fonti dell'esercito, sono circa 300 i combattenti dissidenti provenienti da sei fronti di guerriglia, attualmente impegnati nel traffico di droga ed estrazione mineraria.

Passando ad illustrare i contenuti dell'Accordo in esame, sottolinea che esso ricalca i contenuti di altri accordi bilaterali in materia di cooperazione di polizia recentemente esaminati dalla III Commissione e dall'Assemblea. Segnala che, anche in questo caso, i settori di cooperazione fra le parti includono, fra gli altri, la criminalità organizzata transnazionale, il traffico di sostanze stupefacenti, la tratta di persone, il traffico di migranti e quello di armi, nonché i reati economici.

Evidenzia che il testo definisce le modalità della cooperazione bilaterale, prevedendo, fra l'altro, scambio di informazioni e di prassi operative, misure per l'attuazione di operazioni congiunte, scambio di esperti. Nel ricordare che i successivi articoli disciplinano le modalità per le richieste di assistenza e per la loro esecuzione e i casi per opporre un rifiuto a tali richieste, ascrivibili a situazioni pregiudizievoli per i diritti umani, la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico di una delle due parti, segnala che un articolo specifico, il 7, è dedicato ai limiti all'uso dei dati personali e delle informazioni classificate, mentre gli articoli da 8 a 10 prevedono la possibilità di organizzare riunioni e consultazioni fra i rappresentanti delle competenti autorità delle due parti, disciplinano le modalità per la suddivisione delle spese e dei costi delle richieste e prevedono l'utilizzo dello spagnolo e dell'italiano quali lingue di lavoro.

Nel ricordare che il disegno di legge di ratifica è già stato approvato dal Senato il 4 maggio scorso, evidenzia che gli oneri economici per l'Italia sono stimati in circa 68.000 euro annui e che l'Accordo non presenta profili d'incompatibilità con la normativa nazionale, con

l'ordinamento comunitario né con gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Erasmus PALAZZOTTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011.

C. 4464 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marietta TIDEI (PD), *relatrice*, nel ricordare che l'Accordo con la Repubblica gabonese segue il modello tipico degli accordi di questo settore e che è finalizzato a fissare la cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione bilaterale nei settori militare e della difesa, con l'intento di rafforzare le relazioni fra i due Paesi, di consolidarne le capacità difensive, di stimolare i rispettivi settori produttivi e commerciali, segnala che esso enuncia, anzitutto, i principi ispiratori e lo scopo dell'intesa, per poi disciplinare aspetti generali della cooperazione.

Evidenzia che sono previsti piani annuali e pluriennali di collaborazione elaborati dai rispettivi Ministeri della difesa atti a definire linee guida operative, nonché lo svolgimento di consultazioni tra le parti da tenersi alternativamente a Libreville e a Roma. Ricorda che la cooperazione potrà svilupparsi nei settori della politica di sicurezza e difesa, delle operazioni umanitarie, della formazione e ad-

destramento attraverso visite reciproche, scambio di esperienze, partecipazione a corsi di formazione.

Sottolinea che la sezione III disciplina gli aspetti finanziari dell'accordo, prevedendo le spese di competenza di ciascuna parte, che le sezioni IV e V regolamentano le competenze in materia di giurisdizione e le procedure per il risarcimento degli eventuali danni provocati dal personale e che la successiva sezione VI disciplina l'eventuale cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, enunciando le categorie di armamenti interessate, dalle navi agli aeromobili, fino alle armi da fuoco e ai sistemi elettronici, escludendo esplicitamente gli strumenti vietati dalle convenzioni internazionali, e le modalità operative per realizzarle, stabilendo un generale impegno di garanzia della proprietà intellettuale.

Con riferimento al reciproco equipaggiamento di materiali delle rispettive Forze armate, evidenzia che il testo dell'accordo precisa che l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi di beni acquisiti potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della parte cedente, conformemente ai principi di cui alla legge n. 185 del 1990.

Ricorda che la sezione VII detta norme per la sicurezza delle informazioni classificate e che le sezioni da VIII a XI disciplinano le modalità per la risoluzione di eventuali controversie interpretative, la data di entrata in vigore del testo e la sua durata.

Passando ad illustrare il contenuto del disegno di legge di ratifica, ricorda che esso si compone di cinque articoli e che gli oneri economici per l'Italia sono quantificati in circa 5.000 euro ad anni alterni. Mette in evidenza che l'accordo non presenta profili d'incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento comunitario, né con altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, auspica una celere approvazione del disegno di legge, già adottato dal Senato il 4 maggio scorso. Sottolinea che l'intesa con il Gabon, siglata nel 2011 e che crede occorra ratificare, potrà

concorrere alla stabilizzazione del Paese, favorendo anche il percorso di unificazione nazionale del Paese e superando il rischio strisciante di una guerra civile.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Erasmus PALAZZOTTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010.

C. 4461 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Fabio PORTA (PD), *relatore*, ricordando che l'Accordo con la Colombia in titolo è finalizzato a definire la cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione tra i due Paesi in materia di difesa con l'intento di rafforzare le relazioni bilaterali, consolidarne le capacità difensive e migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. L'intesa produrrà al contempo positivi effetti indiretti nei rispettivi settori produttivi e commerciali. Nell'illustrare i contenuti dell'Accordo, ricorda che esso enuncia anzitutto i principi ispiratori, lo scopo dell'intesa, la modalità di attuazione della cooperazione e indica le attività oggetto di cooperazione: da quelle in materia di politica di sicurezza e difesa allo scambio di informazioni di carattere tecnico-militare; dal supporto logistico all'addestramento in campo militare. Sottolinea che le modalità di cooperazione

annoverano, tra le altre, lo scambio di visite, esperienze, riunioni periodiche, attività di formazione e partecipazione a esercitazioni militari.

Inoltre, segnala che l'Accordo prevede l'impegno delle parti a sviluppare iniziative commerciali nel settore della difesa in condizioni di mutuo interesse e di cooperazione industriale e che nel testo viene precisato che l'acquisto congiunto di materiale di interesse delle parti sarà realizzato in conformità con le rispettive legislazioni nazionali, in particolare, per l'Italia, nel rispetto della legge n. 185 del 1990.

Evidenzia che i successivi articoli dettano norme sulla sicurezza delle informazioni classificate, sul principio di riservatezza, sul segreto professionale, sulla competenza delle autorità nazionali e che gli oneri economici per l'Italia sono quantificati in circa 4.000 euro ad anni alterni.

In conclusione, ricorda che il disegno di legge è già stato approvato dal Senato il 4 maggio scorso.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Erasmus PALAZZOTTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 8.50.

INTERROGAZIONI

Giovedì 15 giugno 2017. — Presidenza del vicepresidente Erasmo PALAZZOTTO. — Interviene il sottosegretario agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 8.50.

5-09630 Falcone: Sulle misure discriminatorie adottate dalla Confederazione svizzera nei confronti dei lavoratori transfrontalieri italiani.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Giovanni FALCONE (PD), intervenendo in sede di replica, si dichiara soddisfatto

ed esprime particolare apprezzamento per la dichiarazione del sottosegretario secondo la quale il Governo continuerà a monitorare la situazione dei lavori transfrontalieri italiani nella Confederazione svizzera.

Erasmus PALAZZOTTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 8.55.

ALLEGATO

Interrogazione n. 5-09630 Falcone: Sulle misure discriminatorie adottate dalla Confederazione svizzera nei confronti dei lavoratori transfrontalieri italiani.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il primo punto sollevato dall'On. Interrogante riguarda le possibili conseguenze del *referendum* « Prima i nostri », svoltosi nel Canton Ticino il 25 settembre dello scorso anno. All'indomani del voto referendario, l'Ambasciatore della Confederazione Svizzera a Roma è stato ricevuto alla Farnesina per spiegare contenuto ed effetti del voto cantonale. Secondo quanto fatto presente dall'Ambasciatore, l'iniziativa popolare impegnerebbe il Gran Consiglio del Canton Ticino ad adottare disposizioni che sarebbero incompatibili sia con il diritto svizzero che con l'Accordo sulla libertà di circolazione delle persone firmato con l'UE nel 1999. Pertanto, eventuali modifiche della costituzione cantonale o norme di attuazione dell'esito referendario non potrebbero essere confermate dal Parlamento federale, cui spetta il giudizio di legittimità. Allo stato attuale, quindi, il *referendum* non dovrebbe avere conseguenze pratiche negative per i nostri lavoratori frontalieri. Naturalmente, il Governo si riserva di monitorare la situazione per verificare tale scenario.

Per quanto riguarda il referendum « contro l'immigrazione di massa » del 9 febbraio 2014, esso ha determinato l'introduzione nella Costituzione svizzera di un nuovo articolo (l'articolo 121) che ha imposto l'adozione di disposizioni limitative dell'immigrazione, potenzialmente in contrasto con il predetto accordo UE-Svizzera del 1999. Grazie anche all'impulso dato dall'Italia, Berna e Bruxelles hanno intrapreso un lungo dialogo per

rendere coerente l'esito referendario con il principio della libera circolazione dei cittadini UE.

Il 16 dicembre 2016 il Parlamento svizzero ha approvato la legge di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia migratoria. Il testo approvato prevede che il Consiglio federale, sentiti i Cantoni e le parti sociali, possa adottare misure limitate nel tempo atte ad esaurire il potenziale della forza lavoro in Svizzera. Il Consiglio inoltre, anche su proposta dei singoli Cantoni in caso di « problemi gravi, in particolare legati ai frontalieri », potrà sottoporre all'Assemblea Federale misure supplementari. Resta il fatto che ogni eventuale decisione in materia dovrà essere approvata dal Consiglio federale e sottoposta al Comitato Misto UE-Svizzera, come previsto dall'Accordo UE-Svizzera del 1999.

La Farnesina intende comunque monitorare – assieme alle Istituzioni europee – le modalità con le quali la legge sarà applicata. Le Autorità svizzere stanno attualmente lavorando al decreto esecutivo della nuova legge sugli stranieri: il Consiglio federale sta procedendo ad elaborare il testo del decreto attuativo, a cui seguirà la consultazione pubblica e l'emanazione del decreto attuativo da parte del Governo. Il passaggio in Comitato misto UE-Svizzera è previsto dopo l'emanazione del decreto.

Il Governo continua altresì a monitorare, sia singolarmente che in ambito UE, il rispetto da parte svizzera dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e del diritto UE. Come ricordato dall'On. in-

terrogante, il Canton Ticino aveva introdotto misure volte a rendere obbligatoria per i lavoratori frontalieri la produzione del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti per ottenere i permessi di dimora e di lavoro.

Tali questioni sono state seguite lungo un doppio canale. La Farnesina si era attivata sin da subito presso il Governo di Berna, convocando una prima volta nel 2015 l'Ambasciatore svizzero per esprimere preoccupazione per il grave carattere discriminatorio delle due misure; e una seconda volta – dopo che nel frattempo la misura concernente i carichi pendenti era stata rimossa nel novembre 2015 – lo scorso 4 aprile, per chiedere di pervenire nel più breve tempo possibile al superamento delle procedure di controllo del casellario giudiziario. La sua revoca è stata posta dall'Italia come condizione necessaria per la firma (caldeggiata da parte svizzera) del nuovo Accordo sul trattamento fiscale dei lavoratori frontalieri parafato a dicembre 2015.

A livello politico, la questione è stata sollevata in numerosi colloqui, anche al più alto livello dal Presidente Gentiloni con la Presidente della Confederazione svizzera. Io stesso ho avuto incontri il 20 febbraio 2017 con l'allora Presidente del

Consiglio di Stato del Canton Ticino, Beltraminelli; inoltre, il 24 maggio, mi sono recato a Bellinzona per incontrare il Presidente Bertoli e una delegazione del Consiglio di Stato, dopo che il giorno precedente ero stato a Berna per colloqui presso il locale Ministero degli affari esteri. A Bellinzona ho sottolineato le nostre aspettative affinché il rapporto con il Canton Ticino sia un moltiplicatore delle eccellenti relazioni tra l'Italia e la Confederazione Elvetica, anche con la revisione di misure di carattere discriminatorio come quella relativa al casellario giudiziale.

Mercoledì 7 giugno il Consiglio di Stato del Ticino ha annunciato, in relazione alla firma dell'accordo sulla fiscalità dei frontalieri, di aver deciso di riorientare la misura relativa alla presentazione obbligatoria del casellario giudiziale, che verrà sostituita da un nuovo sistema che prevede, oltre all'autocertificazione, la presentazione del certificato penale su base volontaria. Si tratta di un passo che sembra andare nella giusta direzione.

Vorrei concludere assicurando che continueremo a seguire attentamente gli sviluppi della questione e a vegliare affinché siano tutelati i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali. C. 3225 e abb.-A/R (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	71
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale. Atto n. 418 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	74
Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio. Atto n. 415 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	76
Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Atto n. 419 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	76
Sui lavori della Commissione	77
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	77

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 15 giugno 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali. C. 3225 e abb.-A/R.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, osserva che il provvedimento in titolo, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.

Dopo aver sinteticamente riepilogato i principali contenuti del provvedimento, rinviando per una disamina esaustiva degli stessi alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, con riferimento agli articoli da 1 a 14, che recano una nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali, rileva preliminarmente come le norme appaiano complessivamente finalizzate al contenimento dei costi derivanti dai vitalizi e dai trattamenti previdenziali dei titolari di cariche elettive, mediante l'adozione di un trattamento basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali. Osserva altresì che l'articolo

13, in particolare, prevede a tal fine anche la rideterminazione, sulla base del predetto sistema, degli importi dei trattamenti già in essere. In tale quadro, non ha pertanto osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione.

In merito ai profili di copertura finanziaria e di coerenza con l'ordinamento contabile, rileva preliminarmente che l'articolo 5 prevede, al comma 1, l'istituzione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di una gestione separata alla quale affluiscono le quote contributive a carico dei membri del Parlamento e quelle a carico dell'organo di appartenenza nonché le risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei trattamenti previdenziali, per ciascun anno di riferimento, determinate dai competenti organi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Segnala che a tal fine, ai sensi del successivo comma 2, le risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei trattamenti previdenziali sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle spese per gli organi costituzionali, in un apposito capitolo denominato « Gestione separata della previdenza dei membri del Parlamento presso l'INPS », e sono trasferite all'entrata dei bilanci del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per essere successivamente trasferite alla citata gestione separata. Evidenzia che l'INPS provvede al pagamento dei trattamenti previdenziali disciplinati dalla presente legge, nella misura determinata dai competenti organi delle Camere e mensilmente comunicata alla predetta gestione separata, secondo quanto stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 5. Fa inoltre presente che, ai sensi del successivo comma 4, le risorse che affluiscono alla gestione separata sono destinate esclusivamente al finanziamento dei predetti trattamenti previdenziali. Avverte, infine, che il comma 5 del medesimo articolo 5 attribuisce la vigilanza sulla predetta gestione separata ad un Comitato, composto dal Presidente dell'INPS, che lo presiede, e da cinque rappresentanti degli organi interessati, designati dal Consiglio di Presi-

denza del Senato della Repubblica e dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, i cui componenti non hanno diritto alla percezione di alcuna indennità comunque denominata.

Ciò posto, rileva che le disposizioni di cui all'articolo 5 presentano alcuni profili problematici.

In primo luogo, le risorse relative ai trattamenti previdenziali in essere, da trasferire dapprima ai bilanci di Camera e Senato e successivamente alla gestione separata istituita presso l'INPS, dovrebbero essere determinate, ai sensi del presente provvedimento, sulla base di parametri che appaiono di dubbia interpretazione. Infatti il successivo articolo 13, nel rinviare alle Camere la determinazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi in essere, pur prevedendo l'adozione del sistema contributivo, stabilisce però specifici criteri per la determinazione dell'importo dei predetti trattamenti che appaiono tutt'altro che chiari.

In secondo luogo, le risorse sono trasferite all'entrata dei bilanci del Senato e della Camera dei deputati, mentre sembrerebbe più corretto, da un punto di vista formale, prevedere la mera assegnazione delle risorse stesse ai bilanci della Camera e del Senato ai fini del successivo trasferimento alla gestione separata.

In terzo luogo, non viene precisato che le risorse relative alle quote contributive a carico dei membri del Parlamento, nonché quelle a carico dell'organo di appartenenza, rientrano comunque nell'ambito delle spese per gli organi costituzionali e pertanto sono ricomprese nella dotazione delle Camere stesse.

In quarto luogo, non è prevista alcuna clausola di invarianza finanziaria in relazione ai nuovi compiti assegnati all'INPS e alle attività amministrative che ne conseguono, ferma restando la necessità di acquisire dal Governo una conferma in merito alla congruità della clausola medesima.

Da ultimo, non viene specificato presso quale struttura amministrativa dovrà ope-

rare il Comitato di cui all'articolo 5, comma 5, e che dall'attività del Comitato stesso non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Tanto premesso, pone l'accento su talune ulteriori questioni problematiche che, sebbene non di esclusiva competenza della Commissione bilancio, a suo avviso giustificano, assieme alle criticità dianzi richiamate, l'opportunità di acquisire sul provvedimento in esame una apposita relazione tecnica, proprio in considerazione della profonda trasformazione del regime previdenziale dei parlamentari introdotta dal provvedimento medesimo. In particolare, con specifico riferimento all'istituzione presso l'INPS della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 1, richiama l'attenzione su quanto evidenziato in sede consultiva dalla XI Commissione (Lavoro) nel parere espresso nella seduta dello scorso 30 maggio, nella parte in cui ha ritenuto di segnalare « l'opportunità di valutare l'effettiva utilità dell'istituzione di tale gestione, dal momento che la misura dei trattamenti resterebbe determinata dai competenti organi delle Camere e l'Istituto avrebbe funzioni di mero trasferimento delle risorse ai destinatari delle prestazioni ».

Rileva inoltre che andrebbe verificata in maniera approfondita l'effettiva compatibilità tra la nuova disciplina prefigurata dal provvedimento in esame e la situazione di quei parlamentari che risultassero già titolari di posizioni previdenziali presso l'INPS stesso. Osserva altresì che le disposizioni in esame potrebbero comportare il sostanziale superamento dell'attuale regime di autodichia per i soli membri del Parlamento, mantenendone invece intatta l'applicazione nei confronti del personale dipendente dalle Camere medesime nonché degli altri organi costituzionali, quali la Presidenza della Repubblica e la Corte costituzionale.

Segnala inoltre la particolare complessità della questione inerente alla rideterminazione degli importi dei trattamenti previdenziali, rispetto alla quale la I Commissione (Affari costituzionali) ha preso in considerazione nel corso dell'esame in sede referente l'ipotesi di inserire in Co-

stituzione l'indicazione dei parametri sottostanti la rideterminazione medesima. Osserva peraltro che tale rideterminazione potrebbe potenzialmente determinare effetti di minor gettito fiscale, proprio a motivo della riduzione degli importi delle prestazioni previdenziali concretamente erogate. Osserva altresì che la materia previdenziale non sembrerebbe rientrare *stricto sensu* nell'ambito applicativo del coordinamento della finanza pubblica, al cui rafforzamento pure si richiama in maniera espressa l'articolo 1, comma 1, del presente provvedimento, con ciò potendosi ingenerare un cospicuo contenzioso attinente anche alla sfera dei rapporti tra lo Stato e le regioni.

Segnala inoltre che sino ad oggi la Corte costituzionale si è prevalentemente orientata nel senso di dichiarare illegittime quelle norme in materia previdenziale che, pur essendo volte a perseguire risparmi di spesa, non prevedessero contestualmente, in una logica di tipo essenzialmente solidaristico, la destinazione dei risparmi medesimi all'incremento delle prestazioni previdenziali nei confronti dei soggetti che versano in condizioni economiche meno favorevoli.

Tanto premesso, rinnova pertanto l'invito al Governo a valutare l'opportunità di acquisire sul provvedimento in esame una apposita relazione tecnica, anche in considerazione, come in precedenza già evidenziato, della profonda trasformazione del regime previdenziale dei parlamentari introdotta dal provvedimento medesimo.

Rocco PALESE (Misto-CR), pur esprimendo la propria condivisione rispetto alle finalità di fondo perseguite dal presente provvedimento, alla luce anche del particolare clima ostile alla classe politica attualmente diffuso nel Paese, dichiara tuttavia la propria perplessità circa il fatto che il provvedimento medesimo possa effettivamente determinare risparmi di spesa per lo Stato. In considerazione di ciò, concorda pertanto con la proposta del relatore di acquisire sul provvedimento in esame una relazione tecnica che consenta di verificare con puntualità gli effetti fi-

nanziari delle disposizioni da esso recate, anche in riferimento agli eventuali riflessi negativi a carico del bilancio dell'INPS. Nel rammentare come le Camere, nella propria autonomia, abbiano peraltro già deliberato la sostanziale introduzione di un regime previdenziale per i parlamentari basato sul sistema di calcolo contributivo a decorrere dal 1° gennaio 2012, ritiene tuttavia necessario chiarire l'effettiva compatibilità tra la nuova disciplina prevista dal presente provvedimento e le modalità della contribuzione figurativa, in riferimento sia alle quote già versate sia a quelle ancora da versare, connessa all'attività lavorativa svolta dai parlamentari nel settore pubblico o privato, giacché non appare ad esempio chiaro se i citati contributi figurativi debbano o meno considerarsi aggiuntivi né quale aliquota debba ritenersi ad essi applicabile.

Fa inoltre presente che non appaiono del tutto univoci taluni profili applicativi del nuovo regime previdenziale, con particolare riguardo ai meccanismi di funzionamento della gestione separata istituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 5.

A suo giudizio, le criticità dianzi richiamate a mero titolo di esempio non potranno che ingenerare un rilevante contenzioso, con inevitabili riflessi finanziari negativi, sia pure di natura indiretta. Ritiene inoltre carente l'attuale regolazione dei rapporti tra lo Stato e le regioni, giacché, da un lato, il richiamo al mero principio del coordinamento della finanza pubblica, di cui all'articolo 1, comma 1, del presente provvedimento, appare non soddisfacente, dall'altro, il meccanismo sanzionatorio nei confronti delle regioni eventualmente inadempienti previsto dall'articolo 3, comma 2, appare di dubbia costituzionalità, anche alla luce della giurisprudenza consolidata in materia. Per le ragioni sin qui esposte, reputa pertanto necessario chiarire prioritariamente gli aspetti problematici nella presente sede sinteticamente illustrati, proprio al fine di assicurare che il provvedimento in esame possa pervenire ad una conclusione positiva del suo *iter* parlamentare.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel riservarsi di intervenire nel prosieguo dell'esame, concorda con la richiesta formulata dal relatore di acquisire una relazione tecnica sul provvedimento in oggetto.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, nel condividere l'opportunità di acquisire una relazione tecnica sul provvedimento in titolo, anche alla luce delle considerazioni svolte dal relatore e dal deputato Palese, sottolinea la necessità che la trasmissione di tale relazione abbia luogo nel più rapido tempo possibile, posto che il provvedimento risulta già iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea della prossima settimana.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 15 giugno 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale.

Atto n. 418.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, osserva che il provvedimento, adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 106 del 2016, reca la revisione della disciplina dell'impresa sociale ed è corredato di relazione tecnica. In merito agli articoli da 1 a 17 e 20, comma 3, che prevedono la definizione e le caratteristiche delle imprese sociali, con riferimento alla deducibilità ai fini IRES dei versamenti effettuati ai fondi istituiti per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali di cui all'articolo 16, rileva che la deducibilità di un costo per le imprese appare prefigurare la sussistenza di oneri potenziali per la finanza pubblica connessi alla riduzione della base imponibile conseguente alla deduzione stessa. Pertanto, pur considerando il carattere facoltativo della misura e pur tenendo conto del possibile effetto sostitutivo tra il versamento in esame e altri costi sostenuti dalle imprese analogamente deducibili, ritiene che andrebbero forniti elementi di maggior dettaglio al fine di verificare la prudenzialità dell'ipotesi di escludere effetti finanziari negativi per la disposizione in esame. Inoltre, con particolare riferimento all'articolo 15, comma 7, concernente la nomina di un commissario *ad acta* in caso di inottemperanza nelle ispezioni obbligatorie, ritiene che andrebbe chiarito se anche ai relativi oneri si provveda a valere sul contributo per l'attività ispettiva da porre a carico delle imprese sociali. Non ha invece osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, con riferimento alle restanti disposizioni, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica riguardo alla possibilità per le amministrazioni interessate di svolgere le attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Riguardo agli articoli 18 e 20, commi 1 e 2, che prevedono misure fiscali e la copertura finanziaria, rileva che le disposizioni recano alcune agevolazioni fiscali per le imprese sociali. Peraltro, con particolare riferimento ai commi 4 e 7, la relazione tecnica fornisce i risultati della quantificazione degli effetti di minor get-

tito IRES, ma non esplicita i dati e le ipotesi ad essa sottostanti, necessari ai fini della verifica della stima effettuata.

In particolare, con riferimento al comma 4, rileva che la disposizione prevede la deducibilità per i soggetti IRES del 30 per cento degli investimenti nel capitale delle imprese sociali. In proposito, considera necessario acquisire i dati posti alla base della quantificazione, tenuto conto che per il comma 3, il quale prevede un'analogia misura per i soggetti IRPEF, viene invece individuato l'ammontare degli investimenti oggetto dell'agevolazione, indicato in 6 milioni di euro.

Ritiene necessari analoghi chiarimenti con riferimento agli effetti ascritti al comma 7, che estende alle imprese sociali alcune agevolazioni già riconosciute alle *start-up* innovative.

Per quanto riguarda l'articolo 20, che prevede la copertura finanziaria, osserva che il comma 1 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 18, commi 1, 3, 4 e 7, recante misure fiscali e di sostegno economico, pari a 5,42 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge n. 190 del 2014, mentre il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio e il comma 3 reca una clausola di neutralità finanziaria riferita alle ulteriori disposizioni del provvedimento.

Al riguardo, evidenzia che alla copertura delle minori entrate derivanti dai commi 1, 3, 4 e 7, dell'articolo 18, pari a 5,42 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, della legge di delega n. 106 del 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per il finanziamento del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, istituito dall'articolo 1, comma 187, della legge n. 190 del 2014 con una dotazione di

50 milioni di euro per l'anno 2015, di 140 milioni di euro per l'anno 2016 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

Osserva innanzitutto che tra i commi dell'articolo 18 che comportano una riduzione di entrate dovrebbe essere indicato anche il comma 2, il quale stabilisce che gli utili e gli avanzi di gestione delle imprese sociali aventi forma societaria, destinati ad aumento gratuito del capitale sociale, non costituiscono reddito imponibile ai fini delle imposte dirette. Sul punto considera comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Tutto ciò premesso fa presente che il citato Fondo da ripartire per il finanziamento del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, iscritto sul capitolo 3093 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, appare presentare le necessarie disponibilità, anche considerando le ulteriori disposizioni che hanno comportato una riduzione della medesima autorizzazione di spesa. Sul punto ravvisa comunque la necessità di acquisire una conferma da parte del Governo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio.

Atto n. 415.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 giugno 2017.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, essendo tuttora in corso i necessari approfondimenti istruttori sulle questioni evidenziate dal relatore nella scorsa seduta, chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Atto n. 419.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 giugno 2017.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, essendo tuttora in corso i necessari approfondimenti istruttori sulle questioni evidenziate dal relatore nella scorsa seduta, con particolare riguardo a quella concernente l'opportunità di precisare, all'articolo 5, comma 1, le specifiche condizioni di partecipazione delle organizzazioni di volontariato al riparto delle somme relative alle scelte non espresse dai contribuenti, chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, nel sottolineare la particolare rilevanza della questione da ultimo citata dalla sottosegretaria De Micheli, non essendovi obie-

zioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, ricorda che, come convenuto nella seduta di ieri, con riferimento allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Atto n. 421), la Commissione chiederà alla Presidenza della Camera, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, secondo periodo, del Regolamento, di invitare le Commissioni interessate a formulare i propri rilievi sugli aspetti di loro competenza del provvedimento in esame. Considerati i tempi necessari affinché le predette Commissioni esprimano i propri rilievi e la Commissione bilancio li valuti

attentamente, chiede quindi al rappresentante del Governo se vi sia la disponibilità ad attendere, prima dell'adozione dell'atto definitivo, almeno ulteriori sette giorni rispetto alla scadenza del termine previsto per l'espressione del parere da parte di questa Commissione, fissato per il 29 giugno prossimo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI accede alla richiesta testé formulata dal presidente Fanucci in ordine alla tempistica per l'adozione, da parte del Governo, dell'atto definitivo.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti della CONSOB, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 (Atto n. 413)	78
AVVERTENZA	78

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 15 giugno 2017.

Audizione dei rappresentanti della CONSOB, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 (Atto n. 413).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-09504 Prodani: Sulla difformità di erogazione dei proventi dell' <i>Art Bonus</i> alle regioni ..	79
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	82
5-11180 Agostinelli: Sull'archivio parrocchiale-abbaziale delle parrocchie dei Santi Biagio e Martino e di San Vito della casa canonica di San Lorenzo in Campo (Pesaro-Urbino) .	80
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	84
5-09642 Pannarale: Sui docenti precari di seconda fascia.	
5-11037 Ginefra: Sui docenti precari di seconda fascia	80
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	88

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale. Nuovo testo C. 4220 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – parere favorevole</i>)	80
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	90
<i>ALLEGATO 5 (Proposta di parere alternativo dei deputati Nicchi, Bossa, Scotto)</i>	91

INTERROGAZIONI

Giovedì 15 giugno 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua, e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 9.15.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso. Comunica che il Governo ha chiesto un rinvio dell'interrogazione 5-11410 Ghizzoni, al fine di effettuare un supplemento istruttorio sulla tematica trattata.

La Commissione prende atto.

5-09504 Prodani: Sulla difformità di erogazione dei proventi dell'*Art Bonus* alle regioni.

La sottosegretaria Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 1*).

Aris PRODANI (Misto), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta precisa e circostanziata. Tuttavia, deve rilevare che risulta evidente una carenza di competenze in capo agli enti pubblici che probabilmente contribuisce a determinare una certa disparità tra le regioni nell'utilizzo dello strumento dell'*Art bonus*. Sollecita quindi il Governo ad attivarsi affin-

ché sia diffusa a tutti i livelli una conoscenza più approfondita di un meccanismo, sul quale ritiene che sia giusto puntare.

5-11180 Agostinelli: Sull'archivio parrocchiale-abbaziale delle parrocchie dei Santi Biagio e Martino e di San Vito della casa canonica di San Lorenzo in Campo (Pesaro-Urbino).

La sottosegretaria Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 2*).

Donatella AGOSTINELLI (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatta. Ribadisce, in proposito, di farsi carico delle numerose voci di protesta sollevatesi a seguito del trasferimento degli archivi in luoghi diversi da quelli in cui i preziosi documenti sono stati prodotti. Preso atto della situazione dell'archivio storico parrocchiale di San Vito, conclude riservandosi di agire presso le opportune sedi per sollecitare gli interventi necessari al recupero dei diversi patrimoni archivistici in oggetto.

5-09642 Pannarale: Sui docenti precari di seconda fascia.

5-11037 Ginefra: Sui docenti precari di seconda fascia.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI risponde alle interrogazioni nei termini riportati (*vedi allegato 3*).

Dario GINEFRA (PD), replicando si dichiara soddisfatto della risposta. Rileva, tuttavia, che la legge sulla « Buona scuola » ha creato una serie di incomprensioni e di difficoltà applicative, aggravate dall'avvicendamento delle due Ministre alla guida del dicastero di riferimento. Sollecita il

Governo affinché promuova soluzioni all'altezza delle aspettative dei soggetti interessati, per i quali il mondo della scuola si sta trasformando in un campo di battaglia sul quale contendersi un giusto traguardo.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, in qualità di cofirmataria, riferirà della risposta anche alla deputata Pannarale.

Marisa NICCHI (MDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, si sorprende che all'ordine del giorno della seduta di oggi non vi sia anche la sua interrogazione 5-11437 del 24 maggio scorso, che dunque sollecita.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.25.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 15 giugno 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 9.25.

Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale.

Nuovo testo C. 4220 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito esame e conclusione — parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 giugno 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è

garantita anche dal circuito chiuso e ricorda che ieri la relatrice ha formulato una proposta di parere favorevole senza condizioni od osservazioni (*vedi allegato 4*). Comunica, altresì, che il gruppo Articolo 1 – MDP ha presentato una proposta di parere alternativo (*vedi allegato 5*).

Marisa NICCHI (MDP) nell'illustrare il parere alternativo, precisa che il suo gruppo non si oppone certo all'intento di rafforzare la tutela del patrimonio culturale italiano e di rendere effettive le sanzioni per quanti vi attentano. Tuttavia, la scelta operata in questo disegno di legge si affida al potere risolutorio del carcere, nel quadro di una proliferazione delle fattispecie di reato. Richiamandosi alle posizioni del suo gruppo espresse ieri in Assemblea sul disegno di legge cosiddetto Orlando sugli interventi di riforma nei codici penale e di procedura penale, avanza dubbi sulla reale efficacia deterrente del ricorso a pene maggiorate. Tanto più che il testo è connotato da diversi errori tecnici, quale per esempio l'aver previsto il riciclaggio di beni culturali, che notoriamente non sono beni fungibili. Coglie poi un'evidente contraddizione tra le politiche di liberalizzazione dell'esportazione dei beni culturali, perseguite nel disegno di legge sulla concorrenza e la volontà di strizzare l'occhio all'opinione pubblica col messaggio semplice dell'inasprimento delle pene. Ipotizza, infine, che questo perentorio intervento sui livelli sanzionatori inciderà per il contenimento dei premi assicurativi, così favorendo determinati operatori.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottolinea che la Commissione nella sua intenzione non si sta dividendo sul proposito di una più efficace tutela dei beni culturali. Nell'associarsi ad alcune delle considerazioni della collega Nicchi (in particolare, ad alcuni capoversi della proposta di parere alternativo), invita pertanto la relatrice a considerare l'opportunità di integrare il suo parere favorevole con condizioni od osservazioni che recepiscano la segnala-

zione delle incongruenze tecniche che il testo attualmente contiene. Fa cenno anch'egli al tema del riciclaggio delle opere di interesse culturale e alla sovrapposizione evidente tra la ricettazione di beni culturali e la loro illecita detenzione. Crede che questa deriva delle pene possa essere corretta con pochi accorgimenti anche in chiave di ausilio per i colleghi della Commissione giustizia. Spera che la relatrice non voglia lasciar cadere questo intento di sintesi e di collaborazione.

Gianna MALISANI (PD) ribadisce che il testo dovrebbe valorizzare le acquisizioni normative derivanti dal codice dei beni culturali.

La sottosegretaria Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA comprende le ragioni della collega Nicchi ma ne dissente. È tra coloro che pensano che l'innalzamento delle pene costituisca un deterrente e che, viceversa, non vi sia alcun nesso tra il provvedimento oggi all'esame e la liberalizzazione all'esportazione, la quale è quanto mai opportuna per facilitare il lavoro degli operatori del mercato che sono soffocati da procedure troppo complesse. Ribadisce la sua preferenza per la proposta di parere della relatrice che a suo avviso non dovrebbe essere modificato.

Irene MANZI (PD) conferma la sua proposta.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire mette ai voti la proposta di parere favorevole senza condizioni ed osservazioni della relatrice, avvertendo che in caso di approvazione, risulterà precluso il parere alternativo del gruppo Articolo 1 – MDP.

La Commissione a maggioranza approva la proposta di parere della deputata Manzi.

La seduta termina alle 9.45.

ALLEGATO 1

5-09504 Prodani: Sulla difformità di erogazione dei proventi dell'Art Bonus alle regioni.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Prodani, unitamente ad altri Onorevoli colleghi, chiede di conoscere le ragioni della disomogeneità delle erogazioni liberali su base regionale.

Vorrei premettere che lo strumento del credito fiscale introdotto con il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con la legge n. 106 del 2014, comunemente definito *Art Bonus*, è stato molto apprezzato sia dagli Enti Pubblici gestori del patrimonio culturale sia dai privati cittadini, nel loro ruolo di mecenati, che dalle imprese e dalle fondazioni bancarie.

Premesso questo dato fondamentale, va certamente rilevata la diversa velocità di adesione a tale meccanismo da parte dei territori.

Il Sud è stato particolarmente penalizzato se si escludono alcune eccezioni. Va infatti segnalato soltanto l'esempio virtuoso della raccolta FAI per l'Abbazia di Santa Maria di Cerrate in provincia di Lecce.

Le ragioni di tali differenze sono dovute prevalentemente a fatti strutturali, quali la minore propensione al mecenatismo da parte di imprese e fondazioni bancarie o la carenza di competenze specifiche circa la modalità di raccolta dei fondi da parte degli enti pubblici.

D'altra parte, al fine di promuovere l'Art Bonus, a livello nazionale sono state attuate e pianificate numerose azioni da parte del Ministero, è stato allestito un servizio di assistenza telefonico e di un indirizzo di posta elettronica dedicato: pubblicità istituzionale attraverso la RAI, documentario con RAI 5, passaggi nei tele

giornali, istituzione del concorso Art Bonus dell'anno, numerosi convegni con commercialisti ed industriali.

È stato inoltre sviluppato un programma di presentazioni sul territorio nazionale per illustrare la norma ed i suoi benefici.

All'interno della stessa Amministrazione è stato avviato un apposito programma conoscitivo/formativo rivolto ai responsabili degli Istituti e dei luoghi della cultura.

E devo dire, per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, che lo stesso Soprintendente sul territorio ha organizzato o personalmente partecipato a convegni su erogazioni liberali, Art Bonus e sponsorizzazioni proprio con un intento chiarificatore.

Vorrei sottolineare infatti che specie tra alcune categorie di potenziali mecenati c'è una, per molti versi comprensibile, confusione tra i diversi istituti dell'erogazione liberale e della sponsorizzazione. Ed un altro, anch'esso comprensibile, timore di possibili complicazioni burocratiche e di adempimenti amministrativi legati alla volontà di donare.

Un prossimo convegno sul tema si terrà ad Udine ad iniziativa della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia e dell'Assessorato alla cultura della Regione Friuli Venezia Giulia, ed è in programma un convegno itinerante che toccherà i capoluoghi di provincia ed altre realtà significative della Regione quali Aquileia, San Vito al Tagliamento, Cividale e altre.

Altre azioni, infine, mirate all'applicazione dell'Art Bonus alle biblioteche sono in corso di avvio con il Centro per il Libro.

Il processo è quindi stato intrapreso, la nostra Direzione generale Bilancio segue ed analizza i dati con regolarità ma per

valutarne pienamente la riuscita è indubbiamente necessario analizzarne la portata su un arco temporale più ampio.

Mi impegno a riferire in questa sede ogni eventuale successivo aggiornamento dei dati al riguardo.

ALLEGATO 2

5-11180 Agostinelli: Sull'archivio parrocchiale-abbaziale delle parrocchie dei Santi Biagio e Martino e di San Vito della casa canonica di San Lorenzo in Campo (Pesaro-Urbino).**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Agostinelli chiede notizie in merito all'archivio parrocchiale-abbaziale della parrocchia dei Santi Biagio e Martino e di San Vito della canonica di San Lorenzo in Campo.

Vi anticipo che la necessaria trattazione analitica della questione renderà la mia risposta piuttosto lunga e permettemi, preliminarmente, di chiarire che nella dizione sopra riportata, e contenuta nell'atto parlamentare, si fondono in realtà tre diversi archivi. L'archivio della soppressa Abbazia di San Lorenzo in Campo, l'archivio storico della parrocchia dei Santi Biagio e Martino in San Lorenzo in Campo e l'archivio storico della parrocchia di San Vito sul Cesano. Le due parrocchie dipendono dalla diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola.

Il primo, ovvero l'archivio abbaziale, si trova in massima parte presso l'Archivio di Stato di Pesaro (voll. 77 e bb 99, 1346-1910).

Con il Regio decreto n. 3036 del 7 luglio 1866 fu tolto il riconoscimento (e di conseguenza la capacità patrimoniale) a tutti gli ordini, alle corporazioni, e alle congregazioni religiose regolari, ai conservatori ed ai ritiri che comportassero vita in comune ed avessero carattere ecclesiastico. I beni di proprietà degli enti soppressi furono incamerati dal demanio statale. Per la gestione del patrimonio immobiliare fu creato il Fondo per il culto (oggi Fondo Edifici di Culto). Anche i beni immobili degli enti non colpiti dal provvedimento dovevano essere iscritti nel libro del debito pubblico e convertiti in rendita, al tasso del 5 per cento. Gli

introiti erano gestiti dal Fondo per il Culto. Fu inoltre sancita l'incapacità, per ogni ente morale ecclesiastico, di possedere immobili, fatte salve le parrocchie, le sedi episcopali, i seminari e gli edifici destinati al culto. In questo modo, «una grande quantità di fondi rurali fu messa all'asta pubblica in tutt'Italia; moltissime chiese non parrocchiali furono chiuse al culto e convertite in usi civili;». Con la Legge n. 3848 del 15 agosto 1867 vennero soppressi indistintamente tutti gli enti ecclesiastici, sia quelli morali sia quelli per scopo di culto: diocesi e istituti di vita consacrata, ed anche i capitoli delle chiese cattedrali e di quelle collegiate. Da tale provvedimento restarono esclusi seminari, cattedrali, parrocchie, canonicati, fabbricerie e gli ordinariati. Agli enti sopravvissuti venne imposta una tassa straordinaria del 30 per cento, che aggravò pesantemente la loro condizione finanziaria.

Dopo la presa di Roma, il primo ministro Giovanni Lanza estese l'esproprio dei beni ecclesiastici anche ai territori appartenenti all'ex Stato Pontificio e, quindi, anche a Roma, la nuova capitale dello Stato unitario (legge 1402 del 19 giugno 1873).

I fabbricati conventuali incamerati dallo Stato furono alienati oppure concessi ai Comuni e alle Province (R.d.3036/1866 cit., articolo 20), previa richiesta di utilizzo per pubblica utilità entro il termine di un anno dalla presa di possesso. Complessivamente, furono immessi sul mercato e ceduti alla grande borghesia terriera a prezzi stracciati oltre 3 milioni di ettari

(2,5 soltanto nel Sud) con modalità che sono state criticate sia dagli storici che dai giuristi.

Con l’emanazione del R.d. 27 maggio 1875, n. 2552, primo intervento organico sugli Archivi, venne disposto che gli archivi ex claustrali fossero raccolti negli Archivi di Stato:

«ART. 3. *Gli atti delle magistrature giudiziarie e delle amministrazioni non centrali del Regno che più non occorrono ai bisogni ordinari del servizio, e quelli delle magistrature, amministrazioni, corporazioni cessate, sono raccolti nell’archivio esistente nel capoluogo della provincia nella quale le magistrature, le amministrazioni, le corporazioni hanno o avevano sede. (...)».*

Il nucleo documentario dell’Abbazia di S. Lorenzo in Campo conservato a Roma è anch’esso in Archivio di Stato, Corporazioni religiose soppresse maschili, Miscellanea. Si tratta, in questo come in altri casi, di documentazione reperita per ragioni non chiare presso la sede della Casa generalizia in Roma.

Sessanta unità archivistiche (1470-1836) del medesimo archivio abbaziale sono, infine, presenti nell’archivio diocesano di Pergola. Si trovavano, probabilmente, già nell’archivio della Curia di Pergola prima delle cosiddette «*leggi eversive*», ma presumibilmente a seguito della soppressione dell’Abbazia nel 1836, con la bolla «*Unum Pastorem*» di Gregorio XVI che unì San Lorenzo in Campo, Sant’Andrea di Suasa e Montalfoglio, soggette all’Abbazia, alla nuova Diocesi di Pergola.

L’archivio dell’Abbazia, anche nel caso si volesse porre in dubbio la collocazione di questo ultimo nucleo (cosa proponibile solo dopo una accurata ricognizione della natura della documentazione e della sua storia archivistica), non ha in alcun caso come destinazione a termini di legge il Comune di S. Lorenzo in Campo ma l’Archivio di Stato.

Nell’interrogazione si fa riferimento (a giustificazione della richiesta di riportare l’archivio dell’abbazia presso il comune di San Lorenzo in Campo) a un «*decreto del*

Ministro di Grazia e Giustizia e dei culti del 31 luglio 1836, n. 3671», in forza del quale l’Abbazia sarebbe stata ceduta al Comune. Nell’anno 1836 la regione era parte dello Stato pontificio e non esisteva all’epoca un «*Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti*», che fu istituito, come Ministero di grazia e giustizia solo nel 1847, con *motu proprio* di Pio IX, per essere soppresso nel 1853.

Presumibilmente quindi ci si riferisce a un decreto del 1876, che tuttavia riguarda esclusivamente l’edificio abbaziale e non l’archivio, la cui destinazione era, come già esposto, stabilita da altra normativa.

Mette conto sottolineare, inoltre, che negli anni tra il 1870 e il 1880: «*rivendicazioni comunali sui beni provenienti dai propri territori si hanno anche per gli archivi, specie se già provvisoriamente loro consegnati. Lo Stato respinse sistematicamente non solo le richieste comunali di archivi ancora da devolvere, ma addirittura quelle di archivi già in deposito, anche quando la devoluzione all’Archivio di Stato comportava il loro trasferimento dal luogo d’origine della casa religiosa produttrice al capoluogo della provincia o, addirittura, di altre province.*»

Per quanto riguarda il secondo archivio, ovvero l’archivio storico della parrocchia dei Santi Biagio e Martino (seconda metà sec. XVI-prima metà sec. XX), si precisa che esiste un inventario dello stesso, redatto nel 2015, del quale la competente Direzione generale Archivi conserva copia.

In relazione al trasferimento dell’archivio presso l’archivio storico diocesano di Fano, occorre in primo luogo rammentare la normativa che regola la tutela degli archivi ecclesiastici.

La materia è regolata dall’articolo 12 del Concordato, commi 1 e 3: «*1. La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico (...) 3. La conservazione e la consultazione degli archivi d’interesse storico e delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle due Parti*».

In attuazione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 12, è stata stipulata, in data 18 aprile 2000, l'Intesa fra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Conferenza episcopale italiana, relativamente alla conservazione e alla consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche.

L'Intesa prevede all'articolo 1, comma 2 che: « Il Ministero e la C.E.I., fermo restando quanto previsto dalla normativa civile vigente, concordano anche sul principio per il quale i beni culturali di carattere documentario e archivistico di interesse storico appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche devono rimanere, per quanto possibile, nei luoghi di formazione o di attuale conservazione » ma, al comma 4 del medesimo articolo specifica che. « Per agevolarne la conservazione e la consultazione, gli archivi di cui al comma 1 vengono depositati, quando necessario, presso l'archivio storico della diocesi competente per territorio. »

Gli interventi dello Stato sono definiti all'articolo 3, (« Interventi dello Stato »), comma 1: « 1. Il Ministero fornisce agli archivi di cui all'articolo 1, comma 1, per il tramite delle proprie soprintendenze archivistiche, collaborazione tecnica e contributi finanziari, alle condizioni previste dalle leggi vigenti, per la dotazione di attrezzature, la redazione di inventari, il restauro di materiale documentario, la dotazione di mezzi di corredo, nonché per le pubblicazioni previste da apposite convenzioni, lo scambio di materiale informatico (software) relativo a programmi e progetti di inventariazione, la formazione del personale. » e all'articolo 4, (« Interventi in collaborazione fra la Chiesa cattolica e lo Stato »), comma 1: « La collaborazione tra autorità ecclesiastiche e civili è finalizzata ad assicurare la conservazione e la consultazione degli archivi di cui all'articolo 1, comma 1 ».

La regolamentazione delle modalità di conservazione e consultazione è demandata alla Chiesa cattolica, come specificato all'articolo 2, (« Interventi della Chiesa cattolica »), comma 1: « Ferme restando le

disposizioni pertinenti contenute nella normativa civile vigente, l'autorità ecclesiastica competente si impegna ad assicurare la conservazione e a disporre l'apertura alla consultazione degli archivi degli enti e istituzioni ecclesiastiche di cui all'articolo 1, comma 1. ».

Il Decreto legislativo n. 42 del 2004 (ovvero il Codice dei beni culturali e del paesaggio) richiama questa ed altre Intese all'articolo 9:

« 1. Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorità.

2. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione. ».

Le condizioni di conservazione e apertura degli archivi ecclesiastici sono, pertanto, definite di intesa con le autorità ecclesiastiche, ma in base alle disponibilità di spazi e personale di queste ultime.

Esse sono oggetto del can. 381 § 2 del Codice di diritto canonico che investe il Vescovo dell'autorità di vigilare affinché: « gli atti e i documenti degli archivi delle chiese cattedrali, collegiate, parrocchiali e delle altre chiese, che sono presenti nel suo territorio, vengano diligentemente conservati e si compilino inventari o cataloghi in due esemplari, di cui uno sia conservato nell'archivio della rispettiva chiesa e l'altro nell'archivio diocesano ».

La Pastorale del 2 febbraio 1997, 2.1 prevede che: « Nel rispetto delle competenze canoniche e civili va anche prevista l'ipotesi di concentrare taluni archivi minori non sufficientemente tutelati in sedi centrali, sia pure a vario titolo (deposito, estinzione o soppressione della persona

giuridica ecclesiastica, ecc.). Tale concentrazione mira a salvaguardare la conservazione stessa del materiale al fine di fruirlo e di difenderlo. I vescovi diocesani e gli altri legittimi responsabili devono prendere provvedimenti quando i documenti rischiano di trovarsi in sedi improprie o di fatto si trovano in sedi non più tutelate, come parrocchie e chiese prive di sacerdoti o di addetti».

L'archivio storico della parrocchia dei Santi Biagio e Martino di San Lorenzo in Campo, con fondi aggregati, si trova conservato presso la sede dell'archivio storico Diocesano di Fano, poiché ivi trasferito, con autorizzazione rilasciata dall'allora Sovrintendente archivistico per le Marche, durante i lavori di ristrutturazione della casa parrocchiale dove in precedenza era conservato l'archivio in oggetto.

Diverse sono le motivazioni poste alla base della richiesta di deposito della suddetta documentazione presso la sede dell'archivio storico diocesano di Fano.

In primo luogo la necessità di continuare a conservare i suddetti fondi archivistici in depositi costruiti a norma di legge e regolarmente attrezzati, come quelli allestiti presso l'archivio diocesano di Fano, che dispone di sale di deposito con scaffalature metalliche, porte tagliafuoco, impianto antintrusione, impianto antincendio, impianto di deumidificazione e climatizzazione, che possono assicurare una maggiore conservazione e tutela rispetto al precedente luogo di conservazione, in San Lorenzo, costituito da un armadio posto in una stanza della casa parrocchiale sguarnita di qualsiasi sistema di sicurezza (impianto di antincendio, antintrusione e deumidificazione).

La mancanza di una sala di consultazione attigua ai depositi, come anche di personale o semplici volontari addetti all'archivio, pregiudicano l'accesso alla documentazione e la conseguente fruizione

delle carte d'archivio, a meno di consentire l'accesso dell'utenza senza alcuna sorveglianza o supervisione. Infatti il parroco, titolare di più parrocchie, dovendo seguire, da solo, i molteplici impegni di un'area tanto vasta come quella di San Lorenzo in Campo, è impossibilitato a vigilare, seguire e rendere fruibile l'archivio stesso.

Pertanto alla luce di queste considerazioni, in pieno accordo con il parroco, è stata presa la risoluzione di continuare a conservare, permanentemente, i suddetti fondi archivistici presso la sede dell'archivio diocesano di Fano, ubicato in via Roma 118, nell'attuale nuovo Centro Pastorale Diocesano (palazzo dell'ex seminario pontificio e regionale delle Marche), ove, al piano seminterrato, dal vescovo Armando Trasarti, sono stati recentemente creati i nuovi spazi attrezzati, a norma di legge, ospitanti l'archivio storico diocesano di Fano, della biblioteca diocesana di Fano e del museo diocesano di Fano. Questi spazi, oltre ad assicurare una corretta e funzionale conservazione del patrimonio archivistico, consentiranno la sua normale e regolare fruizione grazie al personale interno dell'archivio e alla presenza della capiente sala di consultazione annessa ai depositi.

Per quanto, infine, riguarda l'archivio storico parrocchiale di San Vito, lo stesso è stato rinvenuto dal parroco don Federico Tocchini in una stanzetta presso i locali parrocchiali di San Vito sul Cesano. La documentazione (registri di battesimi, matrimoni, morti e stati di anime, vacchette delle messe, certificati di matrimonio, carteggi e documenti amministrativi vari) unitamente agli archivi confraternali della suddetta parrocchia, è stato conservato in 7 scatoloni, trasportati presso la canonica della parrocchia dei Santi Biagio e Martino. L'archivista diocesano, contattato dalla Soprintendenza, ne redigerà un inventario analitico.

ALLEGATO 3

5-09642 Pannarale: Sui docenti precari di seconda fascia.

5-11037 Ginefra: Sui docenti precari di seconda fascia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Le interrogazioni cui si risponde vertono entrambe sul personale docente precario della scuola, incluso rispettivamente nelle graduatorie ad esaurimento ed in quelle d'istituto di seconda fascia, in favore del quale viene sollecitata l'adozione di misure finalizzate alla loro stabilizzazione ed immissione in ruolo, in considerazione sia della necessità di ricoprire tutte le piante organiche sia dell'opportunità di non reiterare i contratti a tempo determinato oltre i 36 mesi di servizio, già oggetto di procedura di infrazione in sede comunitaria.

Si evidenzia che la legge n. 107 del 2015 ed il recente decreto legislativo n. 59 del 2017 definiscono un quadro normativo organico teso a superare il così detto precariato storico e a ripristinare il principio dell'assunzione tramite concorso, come previsto dalla nostra Carta costituzionale.

Si ricorda che a conclusione delle operazioni relative al piano straordinario di assunzioni previsto dalla « Buona scuola » la consistenza delle GAE si è ridotta significativamente. La legge n. 107 ha, altresì, confermato che le GAE continueranno a permanere in vigore fino al loro completo esaurimento e che continuerà ad applicarsi il cosiddetto « doppio canale », secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 1, comma 109, lett. c), della legge n. 107 del 2015 (il 50 per cento del reclutamento avverrà per concorso, l'altro 50 per cento per scorrimento delle GAE).

In aggiunta, il sopra citato decreto legislativo n. 59 del 2017, con il quale il MIUR ha esercitato la delega prevista dalla

legge n. 107 del 2015 in materia di reclutamento e formazione iniziale dei docenti, ha introdotto una previsione transitoria volta a consentire l'immissione in ruolo attraverso percorsi semplificati dei precari di tutte le graduatorie di istituto e non solo delle GAE.

È stato previsto che, accanto allo strumento ordinario del concorso a regime, in via transitoria si entrerà in ruolo nella scuola secondaria mediante procedure che serviranno ad esaurire oltre che le GAE anche tutte le altre graduatorie. In particolare, per settembre 2017 si attingerà anzitutto dalla graduatoria del concorso 2016 assumendo anche i cosiddetti idonei in deroga al limite percentuale del 10 per cento, di cui al testo unico della scuola, entro il termine di validità triennale delle graduatorie medesime e fatto salvo il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo.

Nel corso del prossimo anno, mediante apposita procedura concorsuale semplificata costituita da un esame orale, tutti i docenti già abilitati – cosiddetta seconda fascia d'istituto e GAE – saranno inseriti in una graduatoria di merito regionale, da cui si attingerà con cadenza annuale. Questi docenti svolgeranno un anno di servizio con valutazione finale di immissione in ruolo. Appositi concorsi, anch'essi semplificati e con uno scritto e l'orale, sono poi riservati ai precari non abilitati con almeno tre anni di servizio – cosiddetta terza fascia d'istituto – ai fini dell'avviamento al percorso di formazione e tirocinio con cadenza biennale.

Riguardo agli altri punti evidenziati nell'interrogazione a prima firma del-

l'On. Pannarale, è noto che l'articolo 1, comma 108, della legge n. 107 ha previsto per l'anno scolastico 2016/2017 un piano straordinario di mobilità su tutti i posti disponibili e in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia. Si è trattato di una misura straordinaria introdotta dal legislatore nel presupposto che la disponibilità aggiuntiva, conseguente all'organico del potenziamento, giustificasse regole altrettanto straordinarie per la mobilità.

Rientrando la questione nell'ambito della contrattazione, per l'anno scolastico 2017/2018, il contratto nazionale integrativo per la mobilità, siglato in via definitiva con le Organizzazioni sindacali di comparto, in data 11 aprile 2017, ha disposto la deroga al vincolo triennale.

Infine, relativamente alle previsioni assunzionali per il prossimo anno scolastico, il 9 maggio scorso è stata raggiunta l'intesa tra Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero dell'economia e delle finanze sull'attuazione della norma inserita nella legge di bilancio per il 2017 che prevede la trasformazione di circa 15.000 posti dell'organico di fatto,

assegnati ogni anno a supplenti, in altrettanti posti dell'organico di diritto da coprire con docenti di ruolo con contratti a tempo indeterminato.

A questi si aggiungeranno i posti rimasti liberi a seguito dei pensionamenti (circa 21.000) e i posti già vacanti e disponibili (circa 16.000). In tutto, quest'anno, saranno dunque disponibili circa 52.000 posti per le assunzioni a tempo indeterminato che serviranno a garantire maggiore continuità didattica e a dare precise risposte alle aspettative del personale precario.

Tutto ciò posto, si può affermare che, per mezzo delle specifiche previsioni contenute nel decreto legislativo descritto, nonché grazie all'attenzione che il Ministero sta assicurando alle necessarie attività preparatorie all'avvio del prossimo anno scolastico, si riuscirà a garantire una soluzione effettiva e completa a tutte le problematiche concernenti il precariato nella scuola, valorizzandone le specificità secondo i titoli posseduti e le esperienze professionali maturate, e ad assicurare alle studentesse e agli studenti un avvio regolare delle lezioni.

ALLEGATO 4

Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale. (Nuovo testo C. 4220 Governo).

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 4220 Governo recante « Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale; »

udita la relazione della deputata Manzi nella seduta del 13 giugno 2017;

udito il dibattito nelle sedute del 13, 14 e 15 giugno 2017, cui integralmente si rinvia;

condiviso l'obiettivo di rafforzare la tutela penale del patrimonio artistico e culturale della nazione;

apprezzato il ruolo del Governo italiano nelle sedi internazionali, di promozione di un consenso intorno alla necessità di apprestare più efficaci strumenti investigativi, preventivi e repressivi per stroncare il traffico illecito di beni culturali;

compreso l'obiettivo di innalzare le pene per le fattispecie criminose che hanno a oggetto i beni culturali, onde consentire diversi effetti sul piano applicativo, quali per esempio la possibilità di svolgere le intercettazioni telefoniche e ambientali, di disporre le misure di custodia cautelare e di ottenere tempi più lunghi nella prescrizione dei reati;

considerato, altresì, con favore l'obiettivo di sottrarre al regime delle circostanze del reato l'innalzamento delle sanzioni penali;

valutato, nondimeno, che la tecnica legislativa della novellazione, in questo caso, è apparsa a taluni membri della Commissione eccessivamente dettagliata, con una descrizione troppo minuta delle diverse fattispecie di reato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale. (Nuovo testo C. 4220 Governo).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEI DEPUTATI NICCHI, BOSSA, SCOTTO

La VII Commissione,

visto il nuovo testo del disegno di legge C. 4220 Governo recante « Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale » e ritenuto condivisibile lo scopo di rafforzare la tutela del patrimonio artistico e culturale della nazione;

compreso l'obiettivo di alzare le pene in questo settore, volto ad ottenere risultati pratici, sul piano sia investigativo, sia sanzionatorio, più efficaci nella repressione dei fatti che danneggiano il patrimonio culturale italiano;

ritenuto, tuttavia, che la tecnica redazionale adoperata consista in una indiscriminata lievitazione delle fattispecie penali, duplicandole dal Codice penale, spesso incorrendo in evidenti errori tecnici;

a quest'ultimo riguardo, si pensi per esempio alla previsione congiunta della ricettazione di beni culturali (vedi articolo 518-*quater*) e l'illecita detenzione di beni culturali, reati che evidentemente si sovrappongono, per lo meno in parte;

si pensi, altresì, al reato di riciclaggio di beni culturali, che appare perlomeno bizzarro, considerato che generalmente il riciclaggio ha a che fare con beni fungibili, laddove non lo sono i beni culturali;

ritenuto, inoltre, che la nozione stessa di bene culturale a fini penalistici, risulta non del tutto conforme ai principi di tipicità e determinatezza dell'incriminazione penale, rilievo cui solo in parte può ovviarsi valorizzando la giurisprudenza già formatasi sugli articoli 733 e 734 del Codice penale, mediante il richiamo all'articolo 10 del Codice dei beni culturali;

osservato, altresì, che nel disegno di legge sulla concorrenza è prevista una disposizione « pericolosa » per l'integrità del patrimonio culturale italiano, che consente, mediante una mera autocertificazione, di aggirare le autorizzazioni all'esportazione e che, pertanto, contrasta decisamente con l'intenzione di rafforzare la tutela per i beni culturali,

esprime

PARERE CONTRARIO.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette 92

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con condizione*) 92

ALLEGATO 1 (*Proposte emendative*) 95

ALLEGATO 2 (*Emendamenti e articoli aggiuntivi approvati*) 100

ALLEGATO 3 (*Relazione approvata dalla Commissione*) 104

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-11574 Bergonzi: Sul completamento della variante della strada provinciale n. 6 di Carpaneto, in provincia di Piacenza 94

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 106

5-11575 Daga: Sull'aggiornamento dei dati del monitoraggio del Piano nazionale di edilizia abitativa 94

ALLEGATO 5 (*Testo della risposta*) 107

5-11576 Matarrese: Sull'avvio dei lavori del primo stralcio del nodo stradale di Perugia .. 94

ALLEGATO 6 (*Testo della risposta*) 108

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 15 giugno 2017.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144-1987-2023-2058-3480-A.

Il Comitato si è riunito dalle 8.35 alle 8.40.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 15 giugno 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'am-

biente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 8.45.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.

C. 4505 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 giugno 2017.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che, a norma dell'articolo 126-*ter*, comma 5, del Regolamento, le Commissioni di settore possono esaminare ed approvare emendamenti al disegno di legge comunitaria (ora disegno di legge europea e disegno di legge di delegazione europea).

Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale, mentre gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Comunica che sono state presentate proposte emendative al disegno di legge europea 2017 (*vedi allegato 1*).

Alessandro MAZZOLI (PD), *relatore*, con riferimento agli emendamenti, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Daga 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4, Daga 11.1, Daga 11.3, nonché degli identici articoli aggiuntivi Zolezzi 11.02 e Carrescia 11.03, evidenziando come sull'argomento sia in corso una interlocuzione tra il Governo e la Commissione europea con l'obiettivo di superare i rilievi avanzati da quest'ultima sulla attuazione della direttiva 2008/98/CE.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Daga 11.2 e sull'articolo aggiuntivo Stella Bianchi 11.02, volto a dare attuazione diretta alla direttiva (UE) 2015/720 sulla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, consentendo in tal modo la chiusura della procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia.

La sottosegretaria Silvia VELO esprime parere conforme al relatore.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emenda-

menti Daga 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 e 11.1: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Daga 11.2 (*vedi allegato 2*).

Federica DAGA (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 11.3.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Stella Bianchi 11.01 (*vedi allegato 2*).

Piergiorgio CARRESCIA (PD) ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 11.03.

Federica DAGA (M5S) ritira l'articolo aggiuntivo Zolezzi 11.02, di cui è cofirmataria.

Alessandro MAZZOLI (PD), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole con condizione sul provvedimento in esame (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole con condizione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 8.55.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 15 giugno 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.40.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata

anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-11574 Bergonzi: Sul completamento della variante della strada provinciale n. 6 di Carpaneto, in provincia di Piacenza.

Marco BERGONZI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Marco BERGONZI (PD), replicando, esprime la propria soddisfazione per il fatto che sia stato definito un orizzonte temporale per il completamento dell'opera.

5-11575 Daga: Sull'aggiornamento dei dati del monitoraggio del Piano nazionale di edilizia abitativa.

Federica DAGA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato, precisando che alla data del 31 dicembre 2016 risultano mancanti i dati relativi a due regioni (*vedi allegato 5*).

Federica DAGA (M5S), nel ringraziare il sottosegretario, sottolinea come la mancata disponibilità di dati aggiornati sia stata fonte di preoccupazione per quei componenti del gruppo M5S che si stanno occupando del tema dell'edilizia abitativa, anche con l'intento di costituire un supporto alle attività degli uffici regionali competenti.

5-11576 Matarrese: Sull'avvio dei lavori del primo stralcio del nodo stradale di Perugia.

Adriana GALGANO (CI) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Adriana GALGANO (CI) manifesta il proprio sconcerto per la risposta fornita dal sottosegretario, ricordando che il potenziamento del nodo stradale di Perugia, già previsto nel 2001 per un costo presunto di 330 milioni di euro, che a distanza di dieci anni risultava più che triplicato, nel 2017 non è stato ancora avviato. Nel rilevare che ulteriori differimenti non potranno che rendere la realizzazione dell'opera sempre più improbabile, ne sottolinea l'urgenza anche in considerazione dell'incremento del flusso di traffico che si determinerà dal previsto insediamento nella zona di un negozio IKEA, con conseguente rischio di blocco della circolazione a Perugia, sia in entrata sia uscita. Nel sollecitare l'ANAS a riconsiderare la programmazione annuale degli interventi, chiede al Ministero competente di porre la massima attenzione alla vicenda, anche in considerazione del grave deficit infrastrutturale dell'Umbria, che rappresenta una delle cause principali della decrescita del PIL regionale. Auspica da ultimo che sia almeno realizzato il prolungamento del collegamento ferroviario Frecciarossa da Arezzo a Perugia.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO 1

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505
Governo.**

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 10.

Al comma 1, sostituire le parole: Le autorità di bacino distrettuali promuovono intese con le regioni e con le province autonome ricadenti nel distretto idrografico di competenza, al fine di garantire l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei dati del monitoraggio delle sostanze prioritarie di cui alla tabella 1/A e 2/A e delle sostanze non appartenenti alla lista di priorità di cui alla tabella 1/B dell'allegato *con le seguenti:* Le autorità di bacino distrettuali garantiscono d'intesa con le regioni e con le province autonome ricadenti nel distretto idrografico di competenza, l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei dati del monitoraggio delle sostanze prioritarie di cui alle tabelle 1/A e 2/A e delle sostanze non appartenenti alla lista di priorità di cui alla tabella 1/B dell'allegato 1.

10. 1. Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Busto, De Rosa, Vignaroli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: entro trenta giorni *con le seguenti:* entro 15 giorni.

10. 2. Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Busto, De Rosa, Vignaroli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I risultati dei controlli e dei monitoraggi intercomparabili, delle sostanze prioritarie di cui alle tabelle 1/A e

2/A e delle sostanze non appartenenti alla lista di priorità di cui alla tabella 1/B dell'allegato 1, di cui al comma 1, sono pubblicati entro 15 giorni nel sito web dell'autorità di bacino distrettuale, delle Regioni e delle Province Autonome ricadenti nel distretto idrografico di competenza per quel territorio.

10. 3. Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Busto, De Rosa, Vignaroli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli atti inerenti il presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

10. 4. Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Busto, De Rosa, Vignaroli.

ART. 11.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'Allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al paragrafo, dopo le parole: « situazione locale » sono inserite le seguenti: « e per entrambi i parametri nel caso di impianti recapitanti in aree sensibili ».

11. 1. Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Busto, De Rosa, Vignaroli.

Al comma 2, dopo le parole: ulteriori attività aggiungere le seguenti: di monitoraggio e controllo.

11. 2. Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Busto, De Rosa, Vignaroli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse necessarie per le attività di cui al presente comma sono comunque escluse dai proventi derivanti dalla tariffa del servizio idrico integrato di cui all'articolo 154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

11. 3. Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Busto, De Rosa, Vignaroli.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Procedura di infrazione n. 2017/0127).

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 217, comma 1, dopo le parole: « Il presente titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente », sono inserite le seguenti: « favorendo, fra l'altro, livelli sostenuti di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica, » e dopo le parole: « come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio », sono inserite le seguenti: « e dalla direttiva 2015/720/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, »;

b) all'articolo 218, comma 1, dopo la lettera dd), sono aggiunte le seguenti:

dd-bis) plastica: un polimero ai sensi dell'articolo 3, punto 5), del regola-

mento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che può funzionare come componente strutturale principale delle borse;

dd-ter) borse di plastica: borse con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti;

dd-quater) borse di plastica in materiale leggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornite per il trasporto;

dd-quinquies) borse di plastica in materiale ultraleggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi;

dd-sexies) borse di plastica oxodegradabili: borse di plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti;

dd-septies) borse di plastica biodegradabili e compostabili: borse di plastica certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità, così come stabiliti dal Comitato europeo di normazione ed in particolare dalla norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002;

dd-octies) commercializzazione di borse di plastica: fornitura di borse di plastica contro pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonché da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o prodotti. »;

c) all'articolo 219, al comma 3, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:

d-bis) gli impatti delle borse di plastica sull'ambiente e le misure necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica;

d-ter) sostenibilità dell'utilizzo di borse di plastica biodegradabili e compostabili;

d-quater) l'impatto delle borse «oxo-degradabili», così come definito dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 20-*bis*, comma 2, della direttiva 94/62/CE. »;

d) all'articolo 219, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

3-bis. Al fine di fornire idonee modalità di informazione ai consumatori e di consentire il riconoscimento delle borse di plastica commercializzabili, i produttori delle borse di cui agli articoli 226-*bis* e 226-*ter*, ferme le certificazioni ivi previste, devono apporre su tali borse i propri elementi identificativi, nonché diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrano in una delle tipologie commercializzabili. Alle borse biodegradabili e compostabili si applica il disciplinare delle etichette o dei marchi adottato dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 8-*bis* della direttiva 94/62/CE. »;

e) dopo l'articolo 220, è inserito il seguente:

ART. 220-*bis*.

(*Obbligo di relazione sull'utilizzo di borse di plastica*).

1. Il Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224 acquisisce dai produttori e dai distributori di borse di plastica i dati necessari ad elaborare la relazione annuale prevista all'articolo 4, comma 1-*bis*, della direttiva 94/62/CE e comunica tali dati alla Sezione Nazionale del Catasto dei rifiuti, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, è modificato con le modalità previste dalla medesima legge n. 70 del 1994. Le informazioni sono fornite per via telematica e riguardano, ciascuna categoria di borse di plastica di cui all'articolo 218, comma 1, lettere *dd-ter*), *dd-quater*), *dd-quinquies*), *dd-sexies*) e *dd-septies*).

2. I dati sono elaborati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale in attuazione della metodologia di calcolo dell'utilizzo annuale pro capite di borse di plastica e dei modelli di segnalazione stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis*, della direttiva 94/62/CE. Dal 27 maggio 2018, i dati relativi all'utilizzo annuale delle borse di plastica in materiale leggero sono comunicati alla Commissione europea con la relazione sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in conformità all'articolo 12 della medesima direttiva »;

f) all'articolo 224, comma 3, lettera *g*), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « nonché campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione dei consumatori sugli impatti delle borse di plastica sull'ambiente, in particolare attraverso la diffusione delle informazioni di cui all'articolo 219, comma 3, lettere *d-bis*, *d-ter* e *d-quater*; »;

g) dopo l'articolo 226 sono inseriti i seguenti:

ART. 226-*bis*.

(*Divieti di commercializzazione delle borse di plastica*).

1. Fatta salva comunque la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, è vietata la commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero, nonché delle altre borse di plastica non rispondenti alle seguenti caratteristiche:

a) borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:

1) con spessore della singola parete superiore ai 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;

2) con spessore della singola parete superiore ai 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno

il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;

b) borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:

1) con spessore della singola parete superiore ai 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;

2) con spessore della singola parete superiore ai 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.

2. Le borse di plastica di cui al comma 1 non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o prodotti trasportati per il loro tramite.

ART. 226-ter.

(Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero).

1. Al fine di conseguire, in attuazione della direttiva 2015/720/UE, una riduzione sostenuta dell'utilizzo di borse di plastica, è avviata la progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero diverse da quelle aventi entrambe le seguenti caratteristiche, attestate da certificazioni rilasciate da organismi accreditati:

a) biodegradabilità e compostabilità secondo la norma armonizzata UNI EN 13432:2002;

b) contenuto minimo di materia prima rinnovabile secondo le percentuali di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, determinato sulla base dello standard di cui al comma 4.

2. La progressiva riduzione delle borse di plastica in materiale ultraleggero è realizzata secondo le seguenti modalità:

a) dal 1o gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento;

b) dal 1o gennaio 2020, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50 per cento;

c) dal 1o gennaio 2021, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento.

3. Nell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono fatti comunque salvi gli obblighi di conformità alla normativa sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione dei regolamenti (UE) 10/2011, (CE) 1935/04 e (CE) 2023/06, nonché il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare.

4. Gli organismi accreditati certificano la presenza del contenuto minimo di materia prima rinnovabile determinando la percentuale del carbonio di origine biologica presente nella borsa di plastica rispetto al carbonio totale ivi presente ed utilizzando a tal fine lo standard internazionale vigente in materia di determinazione del contenuto di carbonio a base biologica nella plastica ovvero lo standard UNI CEN/TS 16640, e successive modificazioni.

5. Le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o prodotti imballati per il loro tramite »;

h) all'articolo 261, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 226-bis e 226-ter è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro.

4-ter. La sanzione amministrativa è aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore, nonché in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi di cui agli articoli 226-bis e 226-ter.

4-quater. Le sanzioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della legge n.689 del 1981. ».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo sono abrogati:

a) i commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) l'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28.

11. 01. Stella Bianchi, Realacci, Mazzoli, Borghi, Bergonzi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Morassut, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Disposizioni per la corretta attuazione dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti in tema di sfalci e potature provenienti da verde urbano – Caso EU-Pilot 9180/17/ENVI).

1. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana ».

* **11. 02.** Zolezzi, Daga, De Rosa, Vignaroli, Busto, Micillo, Terzoni.

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Disposizioni per la corretta attuazione dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti in tema di sfalci e potature provenienti da verde urbano – Caso EU-Pilot 9180/17/ENVI).

1. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana ».

* **11. 03.** Carrescia, Braga.

ALLEGATO 2

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505
Governo.**

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

Al comma 2, dopo le parole: ulteriori attività *aggiungere le seguenti:* di monitoraggio e controllo.

11. 2. Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Busto, De Rosa, Vignaroli.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Procedura di infrazione n. 2017/0127).

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 217, comma 1, dopo le parole: «Il presente titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente», sono inserite le seguenti: «favorendo, fra l'altro, livelli sostenuti di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica,» e dopo le parole: «come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio», sono inserite le seguenti: «e dalla direttiva 2015/720/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,»;

b) all'articolo 218, comma 1, dopo la lettera dd), sono aggiunte le seguenti:

dd-bis) plastica: un polimero ai sensi dell'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che può funzionare come componente strutturale principale delle borse;

dd-ter) borse di plastica: borse con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti;

dd-quater) borse di plastica in materiale leggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornite per il trasporto;

dd-quinquies) borse di plastica in materiale ultraleggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi;

dd-sexies) borse di plastica ossodegradabili: borse di plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti;

dd-septies) borse di plastica biodegradabili e compostabili: borse di plastica certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità, così come stabiliti dal Comitato europeo di normazione ed in particolare dalla norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002;

dd-octies) commercializzazione di borse di plastica: fornitura di borse di plastica contro pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonché da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o prodotti. »;

c) all'articolo 219, al comma 3, dopo la lettera *d*), sono aggiunte le seguenti:

d-bis) gli impatti delle borse di plastica sull'ambiente e le misure necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica;

d-ter) sostenibilità dell'utilizzo di borse di plastica biodegradabili e compostabili;

d-quater) l'impatto delle borse « oxo-degradabili », così come definito dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 20-*bis*, comma 2, della direttiva 94/62/CE. »;

d) all'articolo 219, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

3-bis. Al fine di fornire idonee modalità di informazione ai consumatori e di consentire il riconoscimento delle borse di plastica commercializzabili, i produttori delle borse di cui agli articoli 226-*bis* e 226-*ter*, ferme le certificazioni ivi previste, devono apporre su tali borse i propri elementi identificativi, nonché diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrano in una delle tipologie commercializzabili. Alle borse biodegradabili e compostabili si applica il disciplinare delle etichette o dei marchi adottato dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 8-*bis* della direttiva 94/62/CE. »;

e) dopo l'articolo 220, è inserito il seguente:

ART. 220-*bis*.

(*Obbligo di relazione sull'utilizzo di borse di plastica*).

1. Il Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224 acquisisce dai produttori e dai distributori di borse di plastica i dati necessari ad elaborare la

relazione annuale prevista all'articolo 4, comma 1-*bis*, della direttiva 94/62/CE e comunica tali dati alla Sezione Nazionale del Catasto dei rifiuti, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, è modificato con le modalità previste dalla medesima legge n. 70 del 1994. Le informazioni sono fornite per via telematica e riguardano, ciascuna categoria di borse di plastica di cui all'articolo 218, comma 1, lettere *dd-ter*), *dd-quater*), *dd-quinquies*), *dd-sexies*) e *dd-septies*).

2. I dati sono elaborati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale in attuazione della metodologia di calcolo dell'utilizzo annuale pro capite di borse di plastica e dei modelli di segnalazione stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis*, della direttiva 94/62/CE. Dal 27 maggio 2018, i dati relativi all'utilizzo annuale delle borse di plastica in materiale leggero sono comunicati alla Commissione europea con la relazione sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in conformità all'articolo 12 della medesima direttiva »;

f) all'articolo 224, comma 3, lettera *g*), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « nonché campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione dei consumatori sugli impatti delle borse di plastica sull'ambiente, in particolare attraverso la diffusione delle informazioni di cui all'articolo 219, comma 3, lettere *d-bis*, *d-ter* e *d-quater*; »;

g) dopo l'articolo 226 sono inseriti i seguenti:

ART. 226-*bis*.

(*Divieti di commercializzazione delle borse di plastica*).

1. Fatta salva comunque la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, è vietata la commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero, nonché delle

altre borse di plastica non rispondenti alle seguenti caratteristiche:

a) borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:

1) con spessore della singola parete superiore ai 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;

2) con spessore della singola parete superiore ai 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;

b) borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:

1) con spessore della singola parete superiore ai 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;

2) con spessore della singola parete superiore ai 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.

2. Le borse di plastica di cui al comma 1 non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o prodotti trasportati per il loro tramite.

ART. 226-ter.

(Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero).

1. Al fine di conseguire, in attuazione della direttiva 2015/720/UE, una riduzione sostenuta dell'utilizzo di borse di plastica, è avviata la progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di pla-

stica in materiale ultraleggero diverse da quelle aventi entrambe le seguenti caratteristiche, attestate da certificazioni rilasciate da organismi accreditati:

a) biodegradabilità e compostabilità secondo la norma armonizzata UNI EN 13432:2002;

b) contenuto minimo di materia prima rinnovabile secondo le percentuali di cui al comma 2, lettere a), b) e c), determinato sulla base dello standard di cui al comma 4.

2. La progressiva riduzione delle borse di plastica in materiale ultraleggero è realizzata secondo le seguenti modalità:

a) dal 1° gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento;

b) dal 1° gennaio 2020, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50 per cento;

c) dal 1° gennaio 2021, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento.

3. Nell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono fatti comunque salvi gli obblighi di conformità alla normativa sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione dei regolamenti (UE) 10/2011, (CE) 1935/04 e (CE) 2023/06, nonché il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare.

4. Gli organismi accreditati certificano la presenza del contenuto minimo di materia prima rinnovabile determinando la percentuale del carbonio di origine biologica presente nella borsa di plastica rispetto al carbonio totale ivi presente ed utilizzando a tal fine lo standard internazionale vigente in materia di determina-

zione del contenuto di carbonio a base biologica nella plastica ovvero lo standard UNI CEN/TS 16640, e successive modificazioni.

5. Le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o prodotti imballati per il loro tramite »;

h) all'articolo 261, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

« *4-bis.* La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 226-bis e 226-ter è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro.

4-ter. La sanzione amministrativa è aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore, nonché in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi di cui agli articoli 226-bis e 226-ter.

4-quater. Le sanzioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; all'accer-

tamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della legge n.689 del 1981. ».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo sono abrogati;

a) i commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) l'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28.

11. 01. Stella Bianchi, Realacci, Mazzoli, Borghi, Bergonzi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Morassut, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

ALLEGATO 3

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505
Governo.**

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4505 Governo, recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 »;

considerato che:

l'articolo 41 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante « Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale », modificando l'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, esclude dalla definizione di rifiuto contenuta nel codice ambientale le materie fecali, la paglia, gli sfalci e le potature, nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero ceduti a terzi;

già nel corso dell'esame della predetta legge, la Commissione Ambiente, nel suo parere sul provvedimento, aveva segnalato alla Commissione di merito l'opportunità di valutare la disposizione sotto il profilo della compatibilità con la direttiva europea 2008/98/CE rispetto alla quale la stessa disposizione: richiama le

classificazioni dell'articolo 184, comma 2, lettera *e*) (i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali) e comma 3, lettera *a*) (i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 codice civile) del decreto legislativo n. 152 del 2006; specifica che deve trattarsi di materie e materiale destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche, in ordine alle quali è già intervenuto l'articolo 14, comma 8, lettere *b*) e *b-sexies*) del decreto-legge 91/2014; integra la disposizione inserendo il riferimento alla cessione a terzi o anche al di fuori del luogo di produzione;

risulterebbe peraltro avviata una procedura, con cui la Commissione europea richiede informazioni allo Stato italiano circa gli effetti della disposizione vigente e il suo eventuale mantenimento nell'attuale formulazione;

andrebbe pertanto monitorata l'interlocuzione in corso con la Commissione europea, al fine di verificare l'eventuale opportunità di modificare la formulazione recata dall'articolo 41 della legge 28 luglio 2016, n. 154;

rilevato che:

è infruttuosamente scaduta la delega conferita al Governo dall'articolo 4 della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015) per dare attuazione alla direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/

62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, il cui termine di recepimento era fissato al 27 novembre 2016;

a seguito del mancato recepimento della citata direttiva nei termini previsti, in data 24 gennaio 2017, la Commissione europea ha comunicato all'Italia l'avvio di una procedura di infrazione, con lettera di costituzione in mora, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

allo scopo di consentire la pronta chiusura della suddetta procedura di infrazione, è opportuno dare attuazione diretta alla citata direttiva (UE) 2015/720 in sede di disegno di legge europea 2017, piuttosto che conferire una nuova delega

al Governo, come previsto dall'articolo 12 del disegno di legge di delegazione 2016, assegnato al Senato il 25 maggio scorso e di cui non è ancora stato avviato l'esame (AS 2834),

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con la seguente condizione:

1) sia inserita una specifica disciplina, che modifichi il decreto legislativo n. 152 del 2006, allo scopo di ridurre l'utilizzo di borse di plastica, in attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, e superare i rilievi della procedura di infrazione n. 2017/0127, che è stata avviata per il mancato recepimento della predetta direttiva.

ALLEGATO 4

5-11574 Bergonzi: Sul completamento della variante della strada provinciale n. 6 di Carpaneto, in provincia di Piacenza.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La competente Direzione generale del MIT riferisce che in data 31 maggio 2017 è stata sottoscritta la Convenzione tra il concedente MIT e il concessionario Società di Progetto Autovia Padana S.p.A. per l'affidamento della concessione autostradale relativa alla tratta autostradale A21 Piacenza-Cremona-Brescia e diramazione per Fiorenzuola d'Arda (PC).

L'efficacia di tale Convenzione è subordinata all'emanazione del decreto interministeriale MIT-MEF, in corso di definizione, di approvazione della stessa e alla

registrazione di detto provvedimento presso gli organi di controllo.

I lavori di variante alla SP6 Carpaneto risultano ricompresi tra gli interventi oggetto della nuova concessione, la cui realizzazione è subordinata al perfezionamento dell'*iter* approvativo sopra richiamato presumibilmente entro la fine del corrente anno.

Infine, per il completamento dell'opera il cronoprogramma allegato al PEF prevede una durata complessiva di tre anni.

ALLEGATO 5

5-11575 Daga: Sull'aggiornamento dei dati del monitoraggio del Piano nazionale di edilizia abitativa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come è noto, al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi previsto dal Piano nazionale di edilizia abitativa, il MIT, sentito il Comitato paritetico per il monitoraggio del Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009, ha chiesto alle Regioni di compilare apposite schede. Dai dati forniti si è inteso acquisire elementi informativi puntuali, con particolare riferimento ai dati fisici e finanziari delle iniziative costruttive. Le schede trasmesse dalle Regioni sono state poi elaborate dal MIT al fine di fornire un quadro conoscitivo a livello nazionale dello stato di attuazione delle singole linee di intervento.

Analogamente è stata chiesta alla CDP Investimenti Sgr la trasmissione di dati aggiornati sugli investimenti effettuati dal Fondo Investimenti per l'Abitare (FIA).

Quindi, a partire dal 2013, il MIT ha elaborato specifiche relazioni descrittive e quadri di sintesi dei parametri tecnici ed economici aggiornati al 31 dicembre 2015.

Ad oggi è in corso di completamento l'acquisizione dei dati di monitoraggio regionale aggiornati al 31 dicembre 2016, poiché mancano ancora i dati di due regioni; ad acquisizione ultimata, si potrà procedere all'elaborazione di quadri riepilogativi a livello nazionale e alla relativa pubblicizzazione.

Il ritardo riscontrato nella diffusione dei dati è ascrivibile alle problematiche tecnico-operative – in via di risoluzione – connesse all'avvio del nuovo portale MIT.

Ciò posto, si forniscono i dati sintetici relativi all'avanzamento del programma al 31 dicembre 2015 articolati nelle tre aree di intervento del Piano nazionale:

1. Per la prima area di intervento, il programma risulta pressoché ultimato in quanto alla data del 31 dicembre 2015 sono stati realizzati 5012 alloggi sul totale di 5171;

2. Per la seconda area di intervento, alla data del 31 dicembre 2015 sono stati resi disponibili a livello nazionale 6841 alloggi sui 10.176 risultanti dal monitoraggio a fronte dei 16.736 alloggi previsti negli Accordi originari mentre, per i successivi Atti aggiuntivi sottoscritti in dodici regioni a partire dal 2013, alla stessa data su 1284 unità abitative risultanti dal monitoraggio ne risultano ultimate 68 e 360 sono in corso di realizzazione;

3. Per la terza area, al 31 dicembre 2015 gli alloggi programmati mediante le operazioni finanziate dal Fondo FIA tra *housing* sociale ed edilizia libera ammontano a 8783 di cui 2882 assegnati.

ALLEGATO 6

5-11576 Matarrese: Sull'avvio dei lavori del primo stralcio del nodo stradale di Perugia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come riferito in occasione di analoghi atti di sindacato ispettivo, la realizzazione dei tratti Madonna del Piano – Corciano e Madonna del Piano – Collestrada non sono inseriti nell'attuale programmazione ANAS.

Tuttavia, confermo che nel Piano di potenziamento e riqualificazione dell'itinerario E45-E55, tra gli interventi di efficientamento è stata inserita la previsione di circa 73 milioni di euro per il miglioramento della funzionalità del nodo di

Collestrada, cioè della confluenza tra le correnti di traffico nord/sud della E45 e quelle provenienti dalla SS 75 e SS 318.

Tale intervento persegue, sia pure in maniera parziale, le finalità dell'intervento complessivo del c.d. Nodo di Perugia destinato al potenziamento e al miglioramento delle infrastrutture di collegamento alla rete nazionale, nonché a favorire un progressivo decongestionamento della struttura viaria esistente nella zona di Collestrada.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	109
5-11570 Galgano: Rispetto degli impegni assunti dal gruppo IGreco nei confronti dei lavoratori di Alimentitaliani Srl	109
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	112
5-11571 Ricciatti: Salvaguardia degli assetti industriali e occupazionali connessi all'operazione di fusione tra TLC Wind e Tre	110
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	114
5-11572 Benamati: Iniziative per la realizzazione in Italia del Divertor Tokamak Test (DTT) ..	110
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	116
5-11573 Crippa: Verifiche dell'accordo di collaborazione siglato tra ENI Spa e GSE Spa	110
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	117

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 15 giugno 2017. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonio Gentile.

La seduta comincia alle 13.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, comunica che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-11570 Galgano: Rispetto degli impegni assunti dal gruppo IGreco nei confronti dei lavoratori di Alimentitaliani Srl.

Adriana GALGANO (CI) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonio GENTILE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Adriana GALGANO (CI) prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, sottolineando che il gruppo Novelli è stato ceduto al gruppo IGreco al prezzo simbolico di 1 euro. Segnala che i sindacati, ricevute le garanzie circa le prospettive occupazionali dei dipendenti, si sono espressi favorevolmente rispetto all'accordo proposto, nonostante i tagli previsti siano dell'ordine delle 200 unità. Lamenta il fatto che nella risposta del Governo all'interrogazione odierna non si

faccia riferimento al Piano industriale della nuova proprietà. Preannuncia pertanto nuove iniziative al fine di monitorare il rispetto degli impegni assunti da parte della nuova proprietà del gruppo Novelli.

5-11571 Ricciatti: Salvaguardia degli assetti industriali e occupazionali connessi all'operazione di fusione tra TLC Wind e Tre.

Michele PIRAS (MDP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonio GENTILE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Michele PIRAS (MDP) ringrazia il Governo per la risposta fornita in questa sede evidenziando le forti preoccupazioni che persistono a seguito del massiccio esodo volontario da parte di 300 lavoratori su un totale di 900 delle società Wind e Tre. Stigmatizza il fenomeno delle cosiddette esternalizzazioni e delocalizzazioni soprattutto relative alle attività di *customer care* a danno soprattutto delle generazioni di lavoratori che ormai si colloca tra i 39 e i 45 anni con evidenti difficoltà di ricollocarsi nel mondo del lavoro, in un settore peraltro in cui l'occupazione femminile rappresenta la percentuale più elevata dei dipendenti. Sottolinea come occorranza maggiori garanzie da parte della nuova realtà societaria al fine di salvaguardare i profili industriali e occupazionali e per evitare la perdita di conoscenze e competenze tecnologiche. Auspica quindi un intervento deciso del Governo nei confronti della nuova proprietà al fine di evitare il ripetersi di situazioni recentemente verificatesi in Almagora o nel passato in Telecom.

5-11572 Benamati: Iniziative per la realizzazione in Italia del Divertor Tokamak Test (DTT).

Gianluca BENAMATI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonio GENTILE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gianluca BENAMATI (PD) osserva che il tenore della risposta per altro inusuale, analogamente ad altre precedentemente fornite sulla medesima materia, suscita perplessità e conferma la necessità di fare il punto della situazione su una questione che non appare ancora sufficientemente chiarita col Ministero. Evidenzia che il Ministero dell'istruzione risulta avere già reso disponibili la propria quota di finanziamento al progetto DTT. Sottolinea altresì che diverse regioni italiane hanno formalmente manifestato l'interesse per la realizzazione di questa infrastruttura. Ricorda che tutti i principali enti di ricerca nazionali ascoltati dalla X Commissione hanno sottolineato l'estrema rilevanza per il sistema della ricerca nazionale e per il comparto industriale della realizzazione di tale infrastruttura. Osservato che il quadro presentato nella risposta non appare affatto soddisfacente, auspica che l'Italia sappia cogliere questa occasione di sviluppo e di crescita scientifica e tecnologica in un quadro competitivo. Sottolinea infine che, qualora il progetto non dovesse essere realizzato per cause nazionali, il Ministero dovrebbe giustificarne in modo chiaro le motivazioni.

5-11573 Crippa: Verifiche dell'accordo di collaborazione siglato tra ENI Spa e GSE Spa.

Davide CRIPPA (M5S) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonio GENTILE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Davide CRIPPA (M5S), replicando si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo che giudica alquanto evasiva. Chiede spiegazioni sul fatto che l'accordo stipulato con « Progetto Italia » non include – secondo quanto riportato nella risposta –

impianti oggetto di incentivazione che, alla luce dell'attuale quadro normativo, non prevedono più incentivi per gli impianti fotovoltaici. Sottolinea come l'accordo stipulato tra il GSE e l'ENI riguardi la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, quali ad esempio il termodinamico, che possono essere comunque oggetto di incentivazione. Sottolinea pertanto una situazione di conflitto di interessi in capo al GSE quale ente vigilante sull'erogazione degli incentivi alle energie rinnovabili e una lesione dei principi di concorrenza derivanti dal sostegno del GSE ad un'unica società operante nel mercato della produzione di energia. Segnala altresì che nel documento sulla Strategia energetica nazionale si prevede un progressivo abbandono dello strumento dell'incentivo in favore di meccanismi di mercato. Tutto ciò premesso, si riserva di

valutare una segnalazione della vicenda all'Autorità *antitrust* per quanto di competenza. Osserva infine che il GSE gestisce anche il GME (Gestore dei Mercati Energetici) e secondo quanto preannunciato dal Ministro Calenda nell'ultima audizione sulla presentazione della Strategia energetica nazionale, nel futuro non saranno previsti meccanismi di incentivazione ma regole di mercato per l'accesso. Chiede pertanto come sia possibile che il soggetto che gestisce le regole del mercato energetico possa sottoscrivere accordi con i produttori di energia. Sollecita pertanto il Governo a riconsiderare l'accordo di collaborazione siglato tra ENI e GSE.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.05.

ALLEGATO 1

5-11570 Galvano: Rispetto degli impegni assunti dal gruppo IGreco nei confronti dei lavoratori di Alimentitaliani Srl.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Dopo lunghe trattative, il 13 aprile 2017, il Ministero dello sviluppo economico, la regione Lazio, la regione Umbria, le segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali e l'azienda, hanno siglato una ipotesi di accordo che successivamente è stata approvata dai lavoratori di Alimentitaliani e Fattorie Novelli.

L'Accordo richiama il piano industriale che prevede investimenti negli allevamenti avicoli per 17 milioni e 200 mila euro e investimenti nella panificazione per 8 milioni e 230 mila euro nel sito di Amelia, e 5 milioni nel sito di Cisterna di Latina.

Sul fronte occupazionale, l'Accordo conferma l'impegno ad agire per la massima salvaguardia dell'occupazione pur riconoscendo la necessità di operare un efficientamento delle produzioni attraverso la riorganizzazione del lavoro.

L'accordo prevede anche l'affidamento a una società terza dei servizi amministrativi e commerciali che ne riassorbirà le risorse impiegate, mentre l'internalizzazione della logistica sarà gestita da una società del Gruppo.

Circa la riduzione del costo del lavoro, tale aspetto è stato anch'esso contemplato, attraverso l'azzeramento dei superminimi, benefit e assegni *ad personam*, nonché, ad eccezione dei salari al di sotto dei 1.500 euro, la rideterminazione del valore economico degli scatti di anzianità.

La Società dovrà garantire un incentivo all'esodo per cessazione consensuale del rapporto di lavoro per 75 esuberanti, con l'impegno a verificare preliminarmente la possibile assunzione presso altre aziende del Gruppo per un periodo di 3 anni.

Inoltre, in data 15 maggio presso il Ministero del lavoro la società Alimentitaliani e le Organizzazioni sindacali di categoria hanno sottoscritto un accordo concernente il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell'articolo 44 comma 11-*bis* del Decreto Legislativo n. 148 del 2015 relativo all'Aziende operanti in area industriale di crisi complessa.

Il trattamento è stato richiesto in favore di un numero massimo di 44 unità lavorative, di cui 39 in forza presso il sito di Terni e 5 in forza presso il sito di Amelia con inizio dall'8 maggio 2017.

Il Ministero dello sviluppo economico continua a monitorare l'andamento delle aziende della società Alimentitaliani e l'applicazione dell'Accordo con successivi incontri con i titolari della società, le sigle sindacali e le ulteriori parti coinvolte.

Per quanto riguarda lo stabilimento di Muggiò (Milano), si sono svolti presso il Ministero dello sviluppo economico incontri con la procedura fallimentare di Panem Italia e la Società Alimentitaliani.

Il 27 aprile 2017 il Gruppo Novelli è stato dichiarato fallito presso il Tribunale di Terni. Curatore fallimentare è stato nominato il commercialista di Orvieto Marco Bartolini.

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione del Gruppo Novelli aveva presentato domanda di concordato preventivo nell'aprile del 2013, ottenendone l'omologazione nel novembre dello stesso anno.

Il 6 giugno scorso il curatore fallimentare del Gruppo Novelli ha fatto richiesta di revocatoria dell'atto di cessione d'a-

zienda del 22 dicembre 2016 tra Gruppo Novelli e Alimentitaliani, dichiarando che tale atto fosse passibile di inefficacia e/o di nullità nei confronti della Curatela del Fallimento Gruppo Novelli.

Il Ministero dello sviluppo economico ritiene, pertanto, di convocare nuovamente le istituzioni territoriali competenti e la curatela del Gruppo Novelli per monitorare gli sviluppi della vicenda.

ALLEGATO 2

5-11571 Ricciatti: Salvaguardia degli assetti industriali e occupazionali connessi all'operazione di fusione tra TLC Wind e Tre.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo al quesito posto dagli Onorevoli Interroganti in merito all'intenzione della Società Wind Tre di esternalizzare il servizio di *Customer care*, anche sulla base di quanto riferito dalla stessa Società.

Wind Tre è un operatore di comunicazioni elettroniche, titolare di licenze individuali per l'installazione di una rete di telecomunicazione allo scopo di prestare i propri servizi alla clientela. Nel mercato mobile italiano, Wind Tre ha 30,9 milioni di clienti, pari a una quota di mercato di circa il 37 per cento. Nella telefonia fissa ha circa 2,7 milioni di clienti.

L'Azienda è nata a seguito della fusione tra Wind e H3G.

Dalla fusione delle due società sono scaturite delle sovrapposizioni strutturali, anche in termini di risorse. Fino a oggi Wind Tre ha gestito il processo di integrazione ed efficientamento degli organici, successivo alla fusione, esclusivamente su base volontaria, utilizzando risorse proprie con le quali sono stati incentivati i dipendenti che hanno manifestato interesse.

L'operazione di cessione di ramo, oggetto del quesito, si inquadra dunque in questo ambito.

Nel ramo in questione, alla data del 1° giugno 2017, sono impiegati complessivamente 912 dipendenti, occupati su quattro sedi e precisamente: 184 a Genova, 341 a Cagliari, 145 a Roma e 242 a Palermo. Peraltro, dei 912 dipendenti sopra indicati, cesseranno il loro rapporto di lavoro, entro il 30 giugno, 57 lavoratori (25 a Genova, 10 a Cagliari, 7 a Roma e 15 a Palermo) che hanno sottoscritto un verbale in sede sindacale, ai sensi della nor-

mativa di riferimento e ulteriori tre lavoratori con contratto a tempo determinato, per scadenza del termine.

Il 22 maggio scorso, a seguito delle richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali, Wind Tre ha presentato il proprio *business plan* e in tale circostanza – come previsto dal contratto nazionale del settore TLC – ha anticipato l'intenzione di procedere alla cessione di ramo d'azienda avente come oggetto il *call center* 133.

Nella stessa sede, l'Azienda ha evidenziato che il trasferimento avverrà in piena conformità con quanto stabilito dalla normativa, che prevede la continuità del rapporto di lavoro per i dipendenti appartenenti al ramo in questione.

Tra l'altro, Wind Tre ha offerto la propria disponibilità a firmare con le organizzazioni sindacali un accordo innovativo, volto a integrare le garanzie di legge e a rafforzare il settore del *customer care* in Italia, in conformità con i principi e gli obblighi di cui al Protocollo d'Intesa sottoscritto in presenza del Ministro dello sviluppo economico e del Presidente del Consiglio, dalle principali imprese committenti di servizi di *call center*, il 4 maggio scorso.

Ricordo che tale Protocollo impegna le tredici aziende firmatarie a limitare la delocalizzazione fissando all'80 per cento la soglia minima dei servizi erogati in Italia, prevedendo anche che il 95 per cento delle attività svolte in via diretta sia effettuato in Italia entro sei mesi dalla stipula e che per i nuovi contratti almeno l'80 per cento dei volumi in *outsourcing* sia effettuato sul territorio italiano. Peral-

tro, l'intesa impegna i fornitori a garantire l'applicazione di strumenti di tutela dei lavoratori.

Il Ministero dello sviluppo economico, nelle sue competenze, sta seguendo in modo attento l'evoluzione di tale vicenda, difatti, sono in corso costanti contatti con la Wind-Tre per le possibili problematiche derivanti dalla suddetta fusione.

Il Ministero è, tra l'altro, a conoscenza dei colloqui tra l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali al fine di ricercare solu-

zioni che tutelino tutti i lavoratori sia negli aspetti economici e professionali, sia negli aspetti logistici.

È altresì a conoscenza che l'Azienda sta verificando con i maggiori *player* italiani del settore la modalità per un passaggio che salvaguardi nel tempo anche gli interessi dei lavoratori che lasceranno Wind-Tre.

Pertanto, ribadisco in questa sede, la disponibilità del Ministero ad attivare un tavolo di confronto, qualora le Parti lo richiedessero.

ALLEGATO 3

5-11572 Benamati: Iniziative per la realizzazione in Italia del Divertor Tokamak Test (DTT).**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'interrogazione in titolo, ribadisco quanto già anticipato in questa stessa sede per altri atti di analogo contenuto. Mi riferisco, in particolare, a due risoluzioni di analogo contenuto presentate dall'Onorevole Bargerò e dall'Onorevole Crippa.

Anzitutto confermo che il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'impegno assunto a livello internazionale, ha contribuito a finanziare attività in materia di fusione nucleare (progetto Broader Approach – ITER). La parte di spettanza del Ministero ammonta a un importo di 50 milioni di euro, di cui 47 già erogati, finanziati tramite il Fondo per la Ricerca di sistema elettrico nazionale.

Tale specifico strumento non potrà essere utilizzato ulteriormente per prose-

guire tale ricerca in materia di fusione nucleare. Il Fondo è infatti alimentato da una componente della tariffa elettrica: ciò implica che la destinazione delle risorse sia rivolta a favore di progetti di ricerca in diverse altre aree tematiche (mercati energetici, energie rinnovabili, efficienza energetica, ecc.), con ricadute positive per il consumatore elettrico finale.

I finanziamenti da reperire a favore del DTT presso la comunità internazionale e le Regioni interessate, necessari al progetto proposto, potranno comunque essere integrati tramite il contributo ordinario di finanziamento a favore dell'Enea, previa condivisione dei programmi con il Ministero dello sviluppo economico in qualità di Amministrazione vigilante.

ALLEGATO 4

**5-11573 Crippa: Verifiche dell'accordo di collaborazione siglato tra
ENI Spa e GSE Spa.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione al quesito posto dall'Onorevole Crippa, confermo che Eni, nell'ambito delle proprie attività, sta promuovendo la produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili e, a tal fine, ha implementato un'iniziativa denominata « Progetto Italia », finalizzata a realizzare impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili in aree industriali dismesse, senza ricorrere a incentivi pubblici diretti per la generazione da fonti rinnovabili, quali quelli gestiti dal GSE.

Il progetto prevede principalmente la realizzazione di impianti di generazione da fonte rinnovabile di grande scala in alcune aree industriali disponibili all'uso e di scarso interesse per altre attività economiche, localizzate prevalentemente nelle regioni meridionali. Complessivamente verranno realizzati entro il 2022 oltre 220 megawatt, in buona parte da impianti fotovoltaici, con un investimento previsto di circa 220 milioni di euro.

Il GSE è la società partecipata interamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, la cui finalità istituzionale è quella di promuovere lo sviluppo sostenibile del Paese.

L'accordo oggetto dell'interrogazione va inquadrato nell'ambito della *mission* aziendale attribuita al GSE. Il GSE assicura infatti il monitoraggio statistico dello sviluppo delle fonti rinnovabili in Italia verificando annualmente – come previsto dalla disciplina vigente – il grado di raggiungimento degli obiettivi di consumo di energia da fonti rinnovabili fissati, per l'Italia, dalla Direttiva 2009/28/CE e dal

Piano di Azione Nazionale per le energie rinnovabili e, per le singole regioni, dal Decreto Burden Sharing.

Per questi scopi il GSE, nell'ambito del tradizionale ruolo di supporto al Ministero dello sviluppo economico, organizza e gestisce dal 2011 il Sistema Italiano per il Monitoraggio delle Energie Rinnovabili (SIMERI), che consiste in un complesso di metodi e strumenti finalizzati a rilevare ed elaborare dati statistici sulla diffusione delle fonti rinnovabili in Italia, anche ai fini della verifica degli obiettivi nazionali e regionali. Come specificatamente richiesto dalla normativa, il sistema è sviluppato in coerenza con le metodologie e le norme stabilite in ambito Eurostat ed è armonizzato con il sistema statistico nazionale in materia di energia.

A tal riguardo, va evidenziato che il sistema di monitoraggio deve necessariamente includere anche gli impianti non oggetto d'incentivazione, come nel caso dei progetti oggetto dell'iniziativa ENI, che a tendere saranno sempre più numerosi, alla luce dell'attuale quadro normativo che non prevede più incentivi per gli impianti fotovoltaici.

Un'altra attività rilevante, avviata nel 2012, riguarda il monitoraggio delle ricadute economiche e occupazionali connesse alla diffusione delle fonti rinnovabili e alla promozione dell'efficienza energetica in Italia. Per condurre tale analisi, anch'essa prevista dalla normativa, è stata sviluppata una metodologia basata sulle matrici delle interdipendenze settoriali opportunamente integrate e affinate con i dati statistici e tecnico-economici prodotti dal GSE.

L'accordo sottoscritto tra il GSE ed ENI ha per oggetto anche l'analisi degli impatti, oltre che ambientali, socio-economici del « Progetto Italia » che, tra l'altro, consentono al GSE, grazie all'analisi dei dati acquisiti nell'ambito dell'accordo, di evidenziare i benefici che iniziative di tal genere possono produrre, sia in una logica di monitoraggio del raggiungimento degli

obiettivi europei, che in termini di promozione e sviluppo delle fonti rinnovabili.

Il supporto che il GSE fornirà, in virtù dell'accordo in oggetto, non attiene pertanto in alcun modo alle attività inerenti al sistema d'incentivazione degli impianti di produzione da fonti rinnovabili. Ribadisco per gli impianti fotovoltaici attualmente non sono previsti incentivi.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. C. 1041 Di Salvo (*Seguito dell'esame e conclusione*) 119

RISOLUZIONI:

7-01093 Bocuzzi: Esenzione dalla restituzione delle somme percepite a titolo di benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto da lavoratori dipendenti di S.V.O.A. Spa e SOMI impianti Srl, con particolare riferimento a quelli che hanno contratto patologie asbesto-correlate (*Seguito della discussione e rinvio*) 120

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 120

AVVERTENZA 121

SEDE REFERENTE

Giovedì 15 giugno 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori.

C. 1041 Di Salvo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 aprile 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente*, segnala che Commissione riprende l'esame della proposta di legge, ricordando che nella seduta del 20 aprile 2017 si era riservato di trasmettere alla Presidenza della Camera la richiesta di trasferimento in sede legislativa del nuovo testo della proposta

di legge, come risultante dagli emendamenti approvati, una volta verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 92, comma 6, del Regolamento. Al riguardo, rappresenta che mentre la Ministra per i rapporti con il Parlamento ha comunicato l'assenso del Governo al trasferimento in sede legislativa della proposta di legge, non risulta ancora acquisito il consenso di tutti i rappresentanti di gruppo o del necessario numero di componenti della Commissione.

Pertanto, nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi dello scorso 8 giugno, nelle more dell'acquisizione di tali consensi, si è convenuto sull'opportunità di procedere in ogni caso al conferimento del mandato alla relatrice a riferire favorevolmente in Assemblea, fermo restando che qualora si verificasse successivamente la sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 92, comma 6, del Regolamento, si procederà a richiedere il trasferimento in sede legislativa del nuovo testo della proposta.

Nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di conferire alla deputata Valentina Paris il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo della proposta di legge Atto Camera n. 1041 risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, avvertendo che, se non vi sono obiezioni, in caso di approvazione la presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo.

La Commissione delibera di conferire alla deputata Valentina Paris il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea.

Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.10.

RISOLUZIONI

Giovedì 15 giugno 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.10.

7-01093 Boccuzzi: Esenzione dalla restituzione delle somme percepite a titolo di benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto da lavoratori dipendenti di S.V.O.A. Spa e SOMI impianti Srl, con particolare riferimento a quelli che hanno contratto patologie asbesto-correlate.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione rinviata nella seduta del 29 settembre 2016.

Antonio BOCCUZZI (PD), nell'auspicare che alla ripresa della discussione della risoluzione corrisponda un rinnovato interesse per la materia affrontata dall'atto di indirizzo, che possa portare anche ad

una sua rapida approvazione, osserva che le criticità evidenziate traggono origine innanzitutto dalla imperfetta scrittura della vigente normativa, che potrebbe essere sensibilmente migliorata qualora avessero corso le iniziative legislative volte a promuovere la redazione di un testo unico della normativa in materia di amianto.

Ricorda, in particolare, i casi oggetto dell'atto di indirizzo, sottolineando come siano stati negati benefici previdenziali connessi all'esposizione all'amianto a lavoratori che, successivamente, hanno contratto patologie asbesto-correlate e, in alcuni casi, sono morti per effetto di tali patologie. Giudica, pertanto, assurda la pretesa di recuperare le somme erogate rivolgendosi agli eredi dei lavoratori, morti a causa dell'esposizione all'amianto. Reputa, in proposito, opportuno un approfondimento sulle questioni sollevate dalla risoluzione anche attraverso l'interlocuzione con rappresentanti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, eventualmente nell'ambito di una audizione di carattere informale.

Tiziana CIPRINI (M5S) a nome dei deputati del MoVimento 5 Stelle che compongono la Commissione, chiede di sottoscrivere la risoluzione ricordando che sulla medesima materia la propria parte politica ha presentato atti di sindacato ispettivo presso le due Camere.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione della risoluzione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 15 giugno 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-11396 Gneccchi: Applicazione alle università private di agevolazioni contribu-

tive riferite a lavoratori dipendenti del settore privato.

5-11461 Lombardi: Iniziative volte a salvaguardare i livelli occupazionali nella società Wind 3 in relazione alla previsione dell'esternalizzazione del customer care della società Tre.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	122
ALLEGATO 1 (Nuovi emendamenti del Relatore)	128
ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati)	129
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	126
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante la disciplina delle modalità applicative dell'articolo 1, commi da 82 a 84, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché le relative procedure contabili. Atto n. 416 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	126
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	130
AVVERTENZA	127

SEDE REFERENTE

Giovedì 15 giugno 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 9.05.

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

C. 3868 Governo, approvato dal Senato e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi,

C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 giugno 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è stato votato, da ultimo, l'articolo aggiuntivo Lenzi 3.02 e sono stati espressi i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 1, compreso l'articolo aggiuntivo Rondini 2.01, che per l'argomento trattato viene esaminato nel-

l'ambito delle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Ricorda, altresì, che nella precedente seduta è stato presentato l'emendamento 1.100 del relatore, con riferimento al quale non sono stati presentati subemendamenti.

Avverte, poi, che sono stati presentati gli emendamenti 1.101 e 1.102 del relatore (*vedi allegato 1*), in relazione ai quali propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 14 di lunedì 19 giugno, salvo rinuncia da parte dei rappresentanti dei gruppi.

Ricorda, inoltre, che sono stati votati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3, ad eccezione dei seguenti: Elvira Savino 3.101, Lenzi 3.11, Grillo 3.53, Lenzi 3.32 e 3.105 del relatore, rispetto ai quali chiede di mantenere l'accantonamento.

La Commissione concorda.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che la Commissione procederà alla votazione delle proposte emendative riferite all'articolo 1, sulle quali nella seduta precedente sono stati espressi i pareri del relatore e del Governo.

La Commissione approva l'emendamento Binetti 1.12, fatto proprio dalla deputata Miotto (*vedi allegato 2*).

Mario MARAZZITI, *presidente* e relatore, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Binetti 1.16: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Giulia GRILLO (M5S), segnala che la finalità dell'emendamento Mantero 1.22, di cui è cofirmataria, è quella di correggere la scelta a suo avviso errata, effettuata con il cosiddetto decreto Balduzzi, di trasferire dall'Istituto superiore di sanità (ISS) all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) le funzioni relative alla sperimentazione dei medicinali. Nel rilevare che andrebbero distinte maggiormente, anche affidandole a soggetti diversi, le competenze svolte dalla Commissione tecnico-

scientifico e dal Comitato prezzi e rimborso all'interno dell'Agenzia, ribadisce l'opportunità, per prevenire possibili conflitti di interesse, di affidare a tale ente anche compiti di vigilanza sulla fase della sperimentazione clinica. Ricorda che la proposta emendativa in esame è pienamente in linea con quanto previsto dal Regolamento UE n. 536/2014. Nel confermare che l'emendamento in esame propone semplicemente di tornare alla situazione antecedente il 2012, insiste per affidare all'ISS funzioni in materia di sperimentazione in ragione del suo non coinvolgimento nelle fasi successive del procedimento autorizzativo dei farmaci.

Anna Margherita MIOTTO (PD), nel giudicare di estremo rilievo il tema affrontato dalla collega Grillo e condividendo la finalità di prevenire possibili conflitti di interesse, auspica un confronto aperto su tali argomenti. Ritiene che il trasferimento all'AIFA delle funzioni in materia di sperimentazione abbia consentito di « democratizzare » le procedure, anche attraverso un maggior coinvolgimento delle regioni, mentre investendo di tali compiti l'ISS, che rappresenta una sorta di braccio operativo del Ministero della salute, vi è il rischio, in linea teorica, di non assicurare uguali opportunità a tutti i centri di ricerca in grado di condurre una sperimentazione. Ricorda, inoltre, l'importanza di assicurare una corrispondenza a livello nazionale con le funzioni svolte dall'EMA, l'Agenzia europea del settore.

Giulia GRILLO (M5S) insiste per l'approvazione dell'emendamento Mantero 1.22, dichiarando di non comprendere le perplessità manifestate dalla collega Miotto circa il rapporto tra ISS e Ministero della salute, e ricorda che il predetto emendamento appare in linea con quanto previsto dal richiamato dal Regolamento UE n. 536/2014.

La Commissione respinge l'emendamento Mantero 1.22.

Mario MARAZZITI, *presidente* e relatore, rilevato che i gruppi parlamentari

hanno rinunciato alla presentazione di subemendamenti all'emendamento 1.101 del relatore, lo pone in votazione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 1.101 del relatore e l'emendamento Binetti 1.17, fatto proprio dalla deputata Miotto (*vedi allegato 2*).

Giulia GRILLO (M5S) chiede chiarimenti in ordine al parere contrario espresso in relazione agli emendamenti Colonnese 1.23 e 1.24, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Davide FARAONE, in relazione all'emendamento 1.23 ribadisce la contrarietà a trasferire all'ISS funzioni attualmente svolte dall'AIFA. Rispetto ad entrambe le proposte emendative, segnala che i requisiti richiesti per la pubblicazione sul portale sono già oggetto di sviluppo programmato per l'Osservatorio nazionale sulla sperimentazione clinica e rileva un'incoerenza con le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 97 del 2016.

Giulia GRILLO (M5S) ritira l'emendamento Colonnese 1.23, di cui è cofirmataria, e chiede di accantonare l'emendamento Colonnese 1.24 al fine di valutare con attenzione il tema, a suo avviso qualificante, della trasparenza delle procedure di accreditamento.

La Commissione delibera l'accantonamento dell'emendamento Colonnese 1.24.

Filippo FOSSATI (MDP) accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 1.2 e ritira l'emendamento a sua prima firma 1.5.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere favorevole sull'emendamento Fossati 1.2, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Fossati 1.2 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Filippo FOSSATI (MDP) chiede chiarimenti in ordine al parere contrario espresso in relazione all'emendamento a sua prima firma 1.3.

Il sottosegretario Davide FARAONE rileva che l'emendamento incide su normative europee che sono vincolanti, risultando, pertanto, inapplicabile. Inoltre, per la sua attuazione dovrebbero essere individuate risorse finanziarie aggiuntive.

Giulia GRILLO (M5S), nel rilevare che il richiamo effettuato dal Governo alla vigente normativa europea appare in alcuni casi strumentale e non uniforme, ribadisce che la finalità prioritaria della norma in discussione dovrebbe essere la più ampia tutela della salute dei cittadini.

Silvia GIORDANO (M5S) chiede di conoscere nel dettaglio la normativa europea di riferimento.

Il sottosegretario Davide FARAONE si riserva di fornire il chiarimento richiesto in una seduta successiva.

Filippo FOSSATI (MDP) ritira l'emendamento Murer 1.4, di cui è cofirmatario, in ragione del parere favorevole espresso sull'articolo aggiuntivo Paola Boldrini 1.01, anch'esso relativo alla medicina di genere, ed insiste per la votazione dell'emendamento a sua prima firma 1.6.

La Commissione respinge l'emendamento Fossati 1.6.

Giulia GRILLO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Lorefice 1.25 di cui è cofirmataria, sottolineando che spesso studi relativi ad effetti nocivi di specifici fattori ambientali sulla salute si rivelano inaffidabili a causa di conflitti di interesse. Sottolinea in proposito l'inerzia dei Governi succedutisi nella legislatura rispetto a situazione ambientali a forte rischio come Taranto, la Terra dei fuochi e il siracusano, osservando che i dati scientifici vengono richiamati solo quando fanno comodo. Ribadisce l'importanza dei

temi affrontati dall'articolo 1 al fine di recuperare un rapporto di fiducia con i cittadini, ricordando che l'emendamento in votazione rappresenta un punto qualificante per il Movimento 5 Stelle.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, sottolinea che vi è un'ampia convergenza all'interno della Commissione sulla possibilità di apportare miglioramenti al testo in esame, inserendo elementi di maggiore democraticità, trasparenza, indipendenza e di prevenzione del conflitto di interessi. Per quanto riguarda l'emendamento 1.25 rileva però che il decreto ministeriale 17 dicembre 2012 disciplina già in maniera stringente il finanziamento della ricerca pubblica e che le tipologie di studi in esso richiamate esulano dalla materia delle sperimentazioni cliniche.

La Commissione respinge l'emendamento Lorefice 1.25.

Giulia GRILLO (M5S) sollecita una revisione del parere contrario in relazione all'emendamento a sua prima firma 1.26, ricordando che esso riprende numerosi punti del Regolamento UE n. 536/2014.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, ricorda che il richiamato Regolamento UE n. 536/2014 è già in vigore e che non appare opportuno inserire una normativa estremamente dettagliata in una legge delega.

Giulia GRILLO (M5S) insiste sulla necessità di inserire in maniera esplicita nella normativa italiana disposizioni relative alla piena accessibilità, in determinate condizioni, dei dati inclusi nei rapporti sugli studi clinici.

Il sottosegretario Davide FARAONE ricorda che ciò è già previsto dal Regolamento UE n. 536/2014.

Giulia GRILLO (M5S) segnala che nelle risposte a numerose interrogazioni presentate dalla collega Silvia Giordano è stata negata la possibilità di acquisire le infor-

mazioni la cui accessibilità dovrebbe essere garantita dal citato Regolamento UE 536/2014.

Filippo FOSSATI (MDP) osserva che quanto previsto dal Regolamento UE n. 536/2014 in materia di accessibilità dei dati inclusi nei rapporti sugli studi clinici è contenuto tra i considerando del Regolamento medesimo, utilizzando il condizionale.

Anna Margherita MIOTTO (PD) rileva che quanto evidenziato dal collega Fossati può essere determinato da una visione non univoca sull'argomento da parte dei diversi Paesi membri dell'Unione europea.

Giulia GRILLO (M5S) chiede chiarimenti in ordine alla vigenza del Regolamento UE 536/2014 nell'ordinamento italiano.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, ricorda che i regolamenti dell'Unione europea sono direttamente applicabili senza che sia necessario un provvedimento nazionale di recepimento, diversamente da quanto avviene per le direttive.

Anna Margherita MIOTTO (PD) nell'osservare che la finalità del citato Regolamento europeo è quella di assicurare l'uniformità delle procedure in tutti i Paesi dell'Unione europea Per quanto concerne la sperimentazione, segnala la non opportunità di prevedere obblighi specifici che coinvolgano solo l'Italia.

La Commissione respinge l'emendamento Grillo 1.26.

Mario MARAZZITI, *presidente*, in relazione al dibattito svolto in Commissione sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, ricorda che la previsione, nell'ambito del provvedimento in oggetto, di procedure troppo complesse potrebbero avere come effetto quello di rendere meno competitiva l'Italia nel settore della sperimentazione senza peraltro alcuna ricaduta positiva per quanto riguarda la tutela della salute.

In ragione dell'imminente avvio delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 15 giugno 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante la disciplina delle modalità applicative dell'articolo 1, commi da 82 a 84, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché le relative procedure contabili.

Atto n. 416.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo nella seduta del 14 giugno 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri, la relatrice, deputato Miotto, ha illustrato una proposta di parere favorevole con tre osservazioni.

Dalila NESCI (M5S) reputa condivisibili i rilievi espressi dalla relatrice nella sua proposta di parere, ritenendo tuttavia necessario che siano espressi sotto forma di condizioni. In relazione all'osservazione di cui alla lettera *a)*, risulta, infatti, evidente

un'incongruenza del testo rispetto alla quale l'intervento del Governo appare necessario. Quanto all'osservazione di cui alla lettera *b)*, ritiene importante una definizione normativa dell'assistenza sanitaria indiretta, posto che tale forma di assistenza continua ad essere riconosciuta. Analogamente, rispetto a quanto rilevato alla lettera *c)*, appare essenziale introdurre strumenti di monitoraggio e verifica delle nuove procedure in ragione della delicatezza dei profili investiti da tali norme.

Pone, inoltre, all'attenzione della Commissione i rilievi formulati dal Consiglio di Stato in relazione alla coerenza con il quadro normativo di riferimento, alla completezza della disciplina e all'effettivo conseguimento dei risparmi di spesa previsti. In conclusione, ribadisce la valutazione negativa rispetto al grave ritardo con cui è stato emanato il provvedimento in esame.

Il sottosegretario Davide FARAONE, in relazione alla prima osservazione, segnala che si potrà tenerne conto attraverso una riformulazione della disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto in oggetto. Riguardo alla seconda osservazione, rileva che il Regolamento, in base alla disposizione da cui origina – articolo 1, comma 86 della legge n. 228 del 2012 – ha ad oggetto la disciplina delle procedure contabili relative ai costi e ai ricavi della mobilità sanitaria internazionale, non innovando in merito ai beneficiari della stessa, che restano quelli individuati dalla normativa vigente; pertanto, non appare possibile introdurre nello stesso una nuova definizione normativa.

Fa altresì presente che si terrà conto della terza osservazione, valutando la possibilità di concordare con le regioni gli strumenti suggeriti.

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatrice*, segnala che molte dei rilievi evidenziati nel parere del Consiglio di Stato sono stati recepiti nello schema di decreto sottoposto all'esame della Commissione. Nel ricordare, inoltre, che il ritardo giustamente segnalato dalla collega Nesci sa-

rebbe ulteriormente aggravato in caso di modifiche suscettibili di richiedere una nuova intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sottolinea che nel caso specifico non è in gioco il riconoscimento di diritti, volendosi piuttosto regolare meccanismi di compensazione finanziaria. In particolare, si individua una procedura più trasparente per l'imputazione dei costi, al fine di evitare una valutazione forfettaria. In ogni caso, rileva che il Governo ha manifestato ampia disponibilità a recepire due delle tre osservazioni contenute nella proposta di parere da lei predisposto.

Dalila NESCI (M5S), nel ringraziare la relatrice per i chiarimenti forniti e con l'auspicio che la disponibilità mostrata dal Governo trovi corrispondenza in fase di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica, preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 14.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione.

Testo unificato C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3115 Baroni, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato, C. 3555 Paola Boldrini e C. 3556 Binetti.

ALLEGATO 1

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino.

NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

Al comma 2, lettera b), sopprimere la parola: interventistiche.

1. 101. Il Relatore.

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

o) riordino della normativa di cui al decreto del Ministero della salute 17 dicembre 2004, in particolare dall'articolo 1,

*comma 2, lettera d), nella parte in cui prevede che « la sperimentazione non sia finalizzata né utilizzata allo sviluppo industriale del farmaco o comunque a fini di lucro », prevedendo la possibilità di cessione ed utilizzazione dei dati relativi alla sperimentazione a fini registrati all'azienda farmaceutica e stabilendo che quest'ultima rimborsi le spese dirette e indirette connesse alla sperimentazione, nonché le mancate entrate connesse alla connotazione di studio come *no profit*.*

1. 102. Il Relatore.

ALLEGATO 2

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche in riferimento all'età pediatrica.

- 1. 12.** Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Miotto.

Al comma 2, lettera b), sopprimere la parola: interventistiche.

- 1. 101.** Il Relatore.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con particolare attenzione, nella fase IV, al coinvolgimento

delle associazioni dei rappresentanti dei pazienti nella definizione dei protocolli di ricerca, soprattutto per le malattie rare.

- 1. 17.** Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Miotto.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo anche la definizione, attraverso un decreto del Ministro della salute, dei requisiti minimi per i medesimi centri anche al fine di una loro più omogenea presenza sul territorio nazionale, in conformità al regolamento (UE) n. 536/2014.

- 1. 2.** (Nuova formulazione) Fossati, Murrer, Fontanelli.

ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante la disciplina delle modalità applicative dell'articolo 1, commi da 82 a 84, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché le relative procedure contabili. Atto n. 416.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante la disciplina delle modalità applicative dell'articolo 1, commi da 82 a 84, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché le relative procedure contabili (Atto n. 416);

considerato che sullo schema di decreto in esame è stata sancita, in data 22 dicembre 2016, l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

rilevato che l'articolo 4, comma 1, prevede che i costi inerenti all'assistenza sanitaria resa all'estero siano imputati, tramite le regioni, ai bilanci delle aziende sanitarie locali di residenza degli assistiti, ad eccezione dei rimborsi inerenti a soggetti non residenti in Italia, che restano a carico del bilancio dello Stato, facendo rinvio, per quanto riguarda le regioni a statuto speciale e le province autonome, alle norme di attuazione previste dal comma 85 dell'articolo 1 della suddetta legge n. 228 del 2012;

ravvisata la mancanza di una definizione normativa vigente dell'assistenza sanitaria indiretta in seguito all'abrogazione della lettera *b*) del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della

Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, operata dall'articolo 84 della legge n. 228 del 2012;

constatata, altresì, l'assenza di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica delle procedure introdotte con il presente provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto in esame, si valuti l'opportunità di limitare il rinvio alle norme di attuazione previste, per le regioni a statuto speciale e le province autonome, dal comma 85 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, ai soli costi di assistenza indiretta per i lavoratori frontalieri, considerato che gli altri costi di cui al comma 1 riguardano la diversa materia dell'assistenza diretta;

b) si valuti la possibilità di inserire nel provvedimento in esame una definizione normativa dell'assistenza sanitaria indiretta;

c) si valuti l'opportunità di prevedere adeguati strumenti di monitoraggio e di verifica delle procedure introdotte attraverso lo schema di decreto in esame.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (Seguito esame ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento e conclusione – Relazione favorevole con condizione e osservazioni)	131
ALLEGATO 1 (Proposte emendative)	134
ALLEGATO 2 (Proposta di relazione del Relatore approvata dalla Commissione)	136
ERRATA CORRIGE	133

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 15 giugno 2017. – Presidenza del presidente Luca SANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 9.15.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.

C. 4505 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito esame ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento e conclusione – Relazione favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 giugno scorso.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della

seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto alle ore 14 di lunedì 12 giugno e che sono state presentate 5 proposte emendative, contenute nel fascicolo in distribuzione (*vedi allegato 1*).

Ricorda che, nella precedente seduta, il relatore aveva rappresentato alla Commissione l'esigenza di rinviare ad oggi la conclusione dell'esame della legge europea in quanto era venuto a conoscenza della presentazione di emendamenti, presso altre Commissioni, in materia di sfalci e potature provenienti da verde urbano, in relazione ai quali necessitava di compiere un approfondimento.

Avverte che, in base all'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento, gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.

Comunica altresì che l'articolo aggiuntivo 12.01 Mongiello presenta profili di criticità con riferimento all'ammissibilità.

Colomba MONGIELLO (PD) ritira l'articolo aggiuntivo 12.01 a sua firma.

Paolo COVA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Fiorio 9.1, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*); esprime parere favorevole sull'emendamento Fiorio 9.2; formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Fiorio 9.3 ed, infine, esprime parere favorevole sull'emendamento Mongiello 11.1.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme al relatore.

Massimo FIORIO (PD) accoglie la riformulazione dell'emendamento 9.1 a sua firma.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Fiorio 9.1 (*Nuova formulazione*) e 9.2 (*vedi allegato 1*).

Massimo FIORIO (PD) ritira l'emendamento 9.3 a sua firma.

La Commissione approva l'emendamento Mongiello 11.1 (*vedi allegato 1*).

Luca SANI, *presidente*, invita il relatore ad illustrare la proposta di relazione alla XIV Commissione.

Paolo COVA (PD), *relatore*, fa presente che l'approfondimento istruttorio richiesto nella precedente seduta non ha fatto emergere nuovi elementi e conferma i contenuti del testo già trasmesso ai commissari per le vie brevi. Si tratta di una proposta di relazione favorevole con una condizione e due osservazioni (*vedi allegato 2*).

Si sofferma, quindi, sul contenuto della condizione, con la quale si chiede alla XIV Commissione di provvedere – al fine di

rispondere più compiutamente alle contestazioni mosse nel caso EU pilot 7304/15/ENVI – ad integrare la disposizione contenuta all'articolo 10, nel senso di prevedere una verifica del costo delle tariffe idriche e uno studio di settore che consenta la quantificazione di costi e benefici, sotto il profilo economico, sociale ed ambientale, derivanti dall'impiego della risorsa idrica in agricoltura, nonché la valutazione dei volumi delle restituzioni e dei rilasci idrici conseguenti all'attività agricola.

Illustra il contenuto dell'osservazione, formulata con riferimento alle questioni affrontate nel caso EU pilot 7304/15/ENVI, sull'opportunità di integrare le disposizioni contenute all'articolo 10, in modo da specificare le diverse fonti di pressione considerate nell'articolo 92, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ai fini dell'individuazione delle zone vulnerabili, introducendo ulteriori misure di contenimento dell'apporto di nitrati derivanti dallo svolgimento di attività non agricole e di bilanciamento del carico di nitrati che consegue da attività agricole e la diffusione di meccanica e tecnologia di precisione per consentire un miglior uso delle acque reflue nell'irrigazione.

Evidenzia inoltre che la seconda osservazione – formulata sempre al fine di rispondere più compiutamente alle contestazioni mosse nel caso EU pilot 7304/15/ENVI – verte sull'opportunità di integrare le disposizioni contenute all'articolo 10, allo scopo di introdurre misure che consentano di assicurare forme di riduzione del consumo dell'acqua in agricoltura, a tal fine favorendo la diffusione di meccanica e tecnologia di precisione che consenta di monitorare l'uso di acque reflue e di irrigazione.

Marco CARRA (PD) esprime, in primo luogo, apprezzamento per l'approvazione degli emendamenti a firma dei colleghi Fiorio e Mongiello che, a suo avviso, arricchiscono di importanti contenuti il disegno di legge europea all'esame.

Ringrazia l'onorevole Cova per il complesso lavoro svolto nel predisporre la

proposta di relazione favorevole che, per taluni aspetti, ha richiesto un'approfondita analisi volta alla ricostruzione delle evoluzioni normative di talune disposizioni di specifico interesse della Commissione.

Manifesta particolare apprezzamento per la condizione che ha ad oggetto la previsione di uno studio di settore per la quantificazione di costi e benefici derivanti dall'impiego delle risorse idriche in agricoltura, funzionale anche ad un eventuale aggiornamento delle tariffe idriche, e per l'osservazione concernente il tema dell'individuazione delle zone vulnerabili, che investe la questione dell'applicazione della così detta direttiva nitrati. A tal proposito, sottolinea la necessità, sul piano politico, prima ancora che sostanziale, che la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome superi al più presto la situazione di stallo che si trascina ormai da troppo tempo. Rammenta, a dimostrazione del fatto che si tratta di una problematica risalente nel tempo e particolarmente avvertita da tutti i gruppi parlamentari, che la Commissione Agricoltura, il 27 novembre 2014, ha approvato la risoluzione

unitaria 8-00088, a prima firma Zanin, in materia di inquinamento da nitrati. Ritiene pertanto non più differibile una soluzione della vicenda al fine di consentire agli imprenditori agricoli e agli allevatori di operare in condizioni certe e omogenee dal punto di vista territoriale.

Preannuncia, in conclusione, il voto favorevole del Partito Democratico sulla proposta di relazione del relatore.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole con condizione e osservazioni presentata dal relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 9.30.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 14 giugno 2017, a pagina 161, prima colonna, dalla trentunesima alla trentacinquesima riga, le parole da: «*Avverte*» fino alla fine del periodo si intendono soppresse.

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 (C. 4505 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 9.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto decorsi diciotto mesi dalla entrata in vigore del presente provvedimento. I lotti di prodotti fabbricati anteriormente a tale data e le etichette stampate anteriormente a tale data, non conformi a quanto stabilito dal presente articolo, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte, purché siano conformi alla normativa previgente.

9. 1. Fiorio.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. I lotti di prodotti fabbricati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e le etichette stampate anteriormente a tale data, non conformi a quanto stabilito dal presente articolo, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte e comunque entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché siano conformi alla normativa previgente.

9. 1. (Nuova formulazione) Fiorio.

(Approvato)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Resta salva, in ogni caso, la possibilità di utilizzare etichette e materiali di confezionamento non conformi a condizione che siano integrati con le in-

formazioni obbligatorie previste dal presente articolo mediante l'apposizione di etichette adesive inamovibili.

9. 2. Fiorio.

(Approvato)

Al comma 10, sostituire le parole: da euro 500 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 500 a euro 2.500.

Conseguentemente, al medesimo articolo:

al comma 11, sostituire le parole: da euro 250 a euro 2.500 con le seguenti: da euro 250 a euro 1.250;

al comma 12, sostituire le parole: da euro 500 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 500 a euro 2.500.

9. 3. Fiorio.

(Ritirato)

ART. 11.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare effetti sulle materie disciplinate ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni né conseguenze sull'applicazione del medesimo articolo 92 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in relazione ai limiti di utilizzo di materie agricole con-

tenenti azoto, in particolare degli effluenti zootecnici e dei fertilizzanti, nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

11. 1. Mongiello.

(Approvato)

ART. 12.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Procedure specifiche per la richiesta di modifiche dei disciplinari delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Protette).

1. All'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 19-bis. In caso di richiesta di approvazione di modifiche al disciplinare di produzione di una Denominazione di origine protetta o di una Indicazione geogra-

fica protetta che prevedano ulteriori tipologie del prodotto, nuove o differenti, rispetto a quella per il quale inizialmente è stata conseguita la registrazione nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la relativa domanda di approvazione è sottoposta alla procedura stabilita agli articoli da 49 a 52 del Regolamento (UE) n. 1151/2012. Ove tale modifiche introducono, per un prodotto che altrimenti il disciplinare registrato prevede sia commercializzato fresco, tecniche di condizionamento quali la surgelazione o che ad ogni modo determinano il superamento della predetta freschezza, oltre al rispetto della procedura di cui al periodo precedente, alla richiesta di modifica del disciplinare deve essere annesso anche un parere delle autorità sanitarie locali competenti che attesti che il condizionamento non pregiudichi le originarie caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto designato. ».

12. 01. Mongiello.

(Ritirato)

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 (C. 4505 Governo).

**PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4505 Governo, recante: « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 »;

premesso che:

il disegno di legge europea 2017 contiene le norme, diverse da quelle che conferiscono deleghe al Governo, volte a prevenire l'apertura, o a consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché a permettere l'archiviazione dei casi di pre-contenzioso, nell'ambito del cosiddetto sistema EU-Pilot;

in tali circostanze, il provvedimento provvede a sanare alcuni contrasti provocati da norme nazionali rispetto alle corrispondenti norme europee, tra le quali si segnalano le seguenti, riguardanti materie di competenza della XIII Commissione e in ogni caso di interesse per il comparto primario:

l'articolo 9, il quale reca una serie di disposizioni in materia di sicurezza dei prodotti alimentari a base di caseina, al fine di adeguare la normativa vigente alle nuove disposizioni, anche in tema di etichettatura, contenute nel regolamento (UE) n. 1169/2011, e a dare attuazione alla direttiva 2015/2203, al fine di consentire l'archiviazione della procedura di infrazione n. 2017/0129, avviata dalla Commissione europea il 24 gennaio 2017,

per mancato recepimento della direttiva entro il termine in essa previsto, a tal fine intervenendo in materia di etichettatura delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana e prevedendo attività di controllo sulle indicazioni obbligatorie da riportare nelle etichettature dei prodotti e controlli sul rispetto dei tenori stabiliti dalla direttiva (UE) 2015/2203 (in base ai quali, il tenore massimo di umidità della caseina aumenta dal 10 per cento al 12 per cento e il tenore massimo di grassi del latte della caseina acida alimentare è ridotto al 2 per cento);

l'articolo 10, il quale, al fine di superare una delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU-Pilot 7304/15/ENVI, integra le disposizioni, dettate dall'articolo 78-*sexies* del così detto Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, relative ai metodi di analisi utilizzati per il monitoraggio dello stato delle acque, garantendo l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei risultati del monitoraggio delle sostanze chimiche e, di conseguenza, dello stato ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali;

l'articolo 11, che modifica la disciplina relativa ai limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili, stabilendo che gli stessi limiti (riferiti al contenuto di fosforo e azoto) devono essere monitorati e rispettati non in relazione alla potenzialità dell'impianto ma, più in generale, al carico inquinante generato dall'agglomerato ur-

bano, al fine di garantire una corretta applicazione dell'articolo 5 della direttiva 91/271/CEE, rispondendo così ad una contestazione solo informale della Commissione europea nell'ambito delle procedure d'infrazione avviate sulle acque reflue urbane (2004/2034, 2009/2034 e 2014/2059);

considerato, con riferimento alle disposizioni contenute all'articolo 10, che esso appare volto a superare solo una delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU pilot 7304/15/ENVI relativo alla non corretta applicazione, a livello nazionale, della direttiva 2009/90/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e che, nell'ambito di tale procedura di precontenzioso, la Commissione ha chiesto di ricevere chiarimenti e informazioni anche in merito ad altre questioni, alcune delle quali di interesse per il settore primario e connesse all'uso e ai prezzi dell'acqua in agricoltura ed al tema dell'inquinamento delle acque dovuto ad azoto, fosforo e inquinanti organici nonché a fitofarmaci;

vista pertanto l'opportunità di rispondere anche ad altre delle ulteriori contestazioni mosse sul medesimo caso EU pilot 7304/15/ENVI;

considerato in particolare che la Commissione contesta l'assenza, nel nostro Paese, di meccanismi che assicurino un uso efficiente dell'acqua in agricoltura e richiede che siano introdotte misurazioni dei volumi di acqua prelevati da parte degli agricoltori;

ritenuta, in proposito, l'opportunità di introdurre – anche in considerazione della sempre minore disponibilità di acque – misure che consentano di assicurare forme di riduzione del consumo dell'acqua in agricoltura, al tal fine favorendo la diffusione di meccanica e tecnologia di precisione che consenta di monitorare l'uso di acque reflue e di irrigazione;

ritenuto al riguardo necessario procedere altresì alla definizione di un quadro orientato a quantificare costi e bene-

fici, sotto il profilo economico, sociale ed ambientale, derivanti dall'impiego della risorsa idrica in agricoltura, nonché i volumi delle restituzioni e dei rilasci;

considerato altresì che la Commissione europea chiede chiarimenti sull'eventuale introduzione di nuove misure vincolanti nei Programmi di Misure nel secondo ciclo dei Piani di gestione, relative, in particolare, alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento diffuso dovuto a azoto, fosforo e inquinanti organici, fitofarmaci;

ricordato, a tale proposito, che la Commissione Agricoltura, il 27 novembre 2014 ha approvato la risoluzione 8-00088 Zanin, Caon, Gagnarli, Franco Bordo ed altri « Sul processo di revisione della direttiva n. 91/676/CEE, in materia di inquinamento da nitrati » con la quale si impegnava il Governo, tra l'altro, a promuovere e sostenere il processo di revisione della « direttiva Nitrati » n. 91/676/CEE sulla base dei dati scientifici oggi disponibili e dei monitoraggi effettuati puntualmente negli ultimi dieci anni, distinguendo i limiti in funzione delle macro regioni agricole europee in ragione anche dei fattori climatici e favorendo lo stoccaggio in armonizzazione con la gestione dell'attività produttiva; ad assicurare rapidamente, tramite lo studio condotto dall'ISPRA al fine di accertare – previo monitoraggio completo del territorio italiano – le fonti di inquinamento da nitrati, una chiara analisi delle fonti di inquinamento da nitrati, distinguendo la responsabilità del sistema agricolo rispetto a quelle dei sistemi civili ed industriali e per conseguenza a provvedere ad una revisione delle modalità di calcolo degli apporti di azoto di derivazione agricola, definendo le riduzioni percentuali da applicare in caso di accertata concorrenza di altri fattori inquinanti; ad assumere ogni iniziativa di competenza per la tempestiva revisione delle aree vulnerabili basata su dati scientifici aggiornati, promuovendo una modifica normativa in modo da inserire, tra i criteri di riferimento per la perimetrazione delle zone vulnerabili, l'ob-

bligo di valutazione, da parte delle regioni, delle concorrenti fonti di inquinamento; a sostenere una mediazione con la Commissione europea per il superamento del regime delle deroghe individuali per la definizione di una deroga a validità generale per gli allevatori che presentano ed attuano un Piano di Utilizzazione Agronomica che dimostri di adottare le buone pratiche per innalzare l'efficienza dell'azoto e di somministrare quantitativi di azoto efficiente commisurati al fabbisogno delle colture, consentendo loro di andare oltre i 170 kg di azoto/ha;

ricordato, tuttavia, che, alla revisione delle « zone cosiddette vulnerabili » non si è potuti addivenire né in sede di attuazione dell'articolo 36, comma 7-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, né a seguito dell'approvazione del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 (recante Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all'articolo 113 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato di cui all'articolo 52, comma 2-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134) che, all'articolo 46, comma 3, stabilisce che i criteri per l'individuazione delle zone vulnerabili devono « essere definiti tenendo conto anche dei carichi derivanti da eventuali fonti di pressione di origine non agricola che possono concorrere a determinare lo stato di contaminazione » e, al medesimo articolo, stabilisce che tale definizione debba essere oggetto di apposito decreto interministeriale da adottarsi, previa intesa della Conferenza Stato Regioni, entro novanta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto interministeriale e preso atto che tale ulteriore decreto interministeriale non è stato ancora adottato;

ritenuta pertanto l'urgenza di dare attuazione alle disposizioni normative da ultimo citate nonché di assumere iniziative nel senso indicato nella richiamata riso-

luzione 8-00088 Zanin, Caon, Gagnarli, Franco Bordo ed altri,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

formulando la seguente condizione:

provveda la Commissione – al fine di rispondere più compiutamente alle contestazioni mosse nel caso EU pilot 7304/15/ENVI – ad integrare la disposizione contenuta all'articolo 10, inserendovi il seguente comma:

2 – Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avvalendosi del supporto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e sentite le organizzazioni del settore agricolo maggiormente rappresentative a livello nazionale, pubblica uno studio di settore che consenta la quantificazione di costi e benefici, sotto il profilo economico, sociale ed ambientale, derivanti dall'impiego della risorsa idrica in agricoltura, nonché la valutazione dei volumi delle restituzioni e dei rilasci idrici conseguenti all'attività agricola. Nel suddetto studio sono individuati, altresì, congrui criteri per la valutazione delle indicate esternalità a livello territoriale. Nella fase di eventuale aggiornamento dei canoni e delle tariffe idriche, le Regioni e le Province autonome tengono conto dei risultati dello studio di cui al presente comma e delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche conseguenti all'applicazione del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della Regione, secondo quanto disposto dall'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE »;

e le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione – nell'ambito delle questioni affrontate nel caso EU – Pilot 7304/15/ENVI – l'opportunità di integrare le disposizioni contenute all'articolo 10, in modo da specificare le diverse fonti di pressione considerate nell'articolo

92, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ai fini dell'individuazione delle zone vulnerabili, introducendo ulteriori misure di contenimento dell'apporto di nitrati derivanti dallo svolgimento di attività non agricole e di bilanciamento del carico di nitrati che consegue da attività agricole;

valuti la Commissione – sempre al fine di rispondere più compiutamente alle

contestazioni mosse nel caso EU pilot 7304/15/ENVI – l'opportunità di integrare le disposizioni contenute all'articolo 10, al fine di introdurre misure che consentano di assicurare forme di riduzione del consumo dell'acqua in agricoltura, a tal fine favorendo la diffusione di meccanica e tecnologia di precisione che consenta di monitorare l'uso di acque reflue e di irrigazione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

S O M M A R I O

AVVERTENZA	140
------------------	-----

Giovedì 15 giugno 2017.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno
non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	141
Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione del Presidente dell'INAIL, Massimo De Felice e del Direttore Generale dell'INAIL, Giuseppe Lucibello (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	141
Sulla pubblicità dei lavori	142
Audizione di rappresentanti della Corte dei Conti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	142
AVVERTENZA	142

Giovedì 15 giugno 2017. — Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web tv* del sito Internet della Camera. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.

Audizione del Presidente dell'INAIL, Massimo De Felice e del Direttore Generale dell'INAIL, Giuseppe Lucibello.

(Svolgimento e rinvio).

Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che sono presenti il Presidente dell'INAIL, Massimo De Felice e il Direttore Generale dell'INAIL, Giuseppe Lucibello, accompagnati dal Direttore Centrale Programmazione, bilancio e controllo dell'INAIL, dottor Massimiliano Mariani.

Roberto MORASSUT (PD), in qualità di relatore sui bilanci dell'Ente, introduce gli argomenti di interesse dell'audizione, formulando alcuni quesiti.

Massimo DE FELICE, *presidente dell'INAIL*, e Giuseppe LUCIBELLO, Direttore Generale dell'INAIL, svolgono una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni Lello DI GIOIA, *presidente*, il senatore Sergio PUGLIA (M5S) e il deputato Giuseppe GALATI (SC-ALA CLP-MAIE).

Massimo DE FELICE, *presidente dell'INAIL*, e Giuseppe LUCIBELLO, Direttore Generale dell'INAIL, rispondono ai quesiti posti.

Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il professor Massimo De Felice e il dottor Giuseppe Lucibello, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle 9.50, è ripresa alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web tv* del sito Internet della Camera. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione di rappresentanti della Corte dei conti.
(*Svolgimento e conclusione*).

Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che sono presenti la Presidente della Sezione di controllo sugli enti della Corte dei Conti, Enrica Laterza, il Presidente di Sezione Luigi Gallucci, il consigliere Maria Teresa Docimo, il consigliere Natale Alfonso Maria D'Amico e il consigliere Paolo Peluffo dell'Ufficio stampa.

Roberto MORASSUT (PD), in qualità di relatore sui bilanci dell'Ente, introduce gli argomenti di interesse dell'audizione, fornendo alcuni quesiti.

Enrica LATERZA, *presidente della Sezione di controllo sugli enti della Corte dei conti*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine, consegnando documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni Lello DI GIOIA, *presidente*, il senatore Sergio PUGLIA (M5S) e la deputata Colomba MONGIELLO (PD).

Enrica LATERZA, *presidente della Sezione di controllo sugli enti della Corte dei conti*, Luigi GALLUCCI, *presidente di Sezione della Corte dei conti* e Maria Teresa DOCIMO, *consigliere della Corte dei Conti*, rispondono ai quesiti posti.

Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare i partecipanti all'odierna seduta, dispone che la documentazione depositata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna e dichiarata conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

AUDIZIONI:

Audizione della Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri, Maria Elena Boschi, su: l'istruttoria nell'esercizio dell'attività normativa del Governo, le modalità, i tempi e gli strumenti di progettazione legislativa e il ruolo della Presidenza del Consiglio nelle riunioni preparatorie del Consiglio dei ministri (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	3
--	---

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	4
--	---

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità di un deputato	4
Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di un subentrante	5

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

SEDE REFERENTE:

Revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo. C. 4302 Governo, C. 2142 Pizzolante, C. 2431 Abrignani, C. 2388 De Micheli e C. 3492 Nastri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Iniziativa per lo sviluppo sostenibile dell'economia blu nel Mediterraneo occidentale COM(2017) 183 final (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	7
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali, corredata dai relativi documenti di lavoro dei servizi della Commissione. COM(2017) 250 final, SWD (2017) 200 final e SWD (2017) 201 final.	
Proposta di proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali. COM (2017) 251 final (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	14

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale. Nuovo testo C. 4220 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – parere favorevole con osservazioni</i>)	20
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	39
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007. C. 3537 Venittelli (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	23
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	41
Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. C. 55-341-440-741-761-1125-1399-B approvata, in un testo unificato, dalla XIII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	25
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	42
Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi. C. 4439, approvata dalla 2ª Commissione permanente del Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	27
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	43
Introduzione dell'articolo 28- <i>sexies</i> del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Testo base C. 3411 Cancellieri e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	31
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	45

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	33
5-11578 Dieni: Sulla sede della Polstrada di Villa San Giovanni	33
ALLEGATO 6 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	46
5-11426 Plangger: Sulle iniziative per garantire la sicurezza nel territorio ionico	34
ALLEGATO 7 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	47
5-11577 Fiano: Sugli atti intimidatori ai danni di una amministratrice locale	34
ALLEGATO 8 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	49
5-11579 Costantino: Sulle condizioni di sicurezza del porto di Ravenna	34
ALLEGATO 9 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	51

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 35

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	35
--	----

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 38 della Costituzione per assicurare l'equità nei trattamenti previdenziali e assistenziali. C. 3478 cost. Mazziotti di Celso e C. 3858 cost. Preziosi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	38
Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale. C. 4002 Parisi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	38

II Giustizia

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la	
--	--

direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche) (COM (2017) 10 final) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio</i>) .	53
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale. C. 4220 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	60
<i>ALLEGATO (Articolo aggiuntivo approvato)</i>	62
Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi. C. 4439 approvata dalla 2 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	60
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	61
AVVERTENZA	61

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; <i>b)</i> Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; <i>c)</i> Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; <i>d)</i> Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007. C. 4463 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	63
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013. C. 4462 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	65
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011. C. 4464 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	66
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010. C. 4461 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	67
INTERROGAZIONI:	
5-09630 Falcone: Sulle misure discriminatorie adottate dalla Confederazione svizzera nei confronti dei lavoratori transfrontalieri italiani	68
<i>ALLEGATO (Testo della risposta)</i>	69

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali. C. 3225 e abb.-A/R (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	71
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale. Atto n. 418 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	74
Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio. Atto n. 415 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	76

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Atto n. 419 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	76
Sui lavori della Commissione	77
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	77

VI Finanze

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti della CONSOB, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 (Atto n. 413)	78
AVVERTENZA	78

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-09504 Prodani: Sulla difformità di erogazione dei proventi dell' <i>Art Bonus</i> alle regioni ..	79
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	82
5-11180 Agostinelli: Sull'archivio parrocchiale-abbaziale delle parrocchie dei Santi Biagio e Martino e di San Vito della casa canonica di San Lorenzo in Campo (Pesaro-Urbino) .	80
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	84
5-09642 Pannarale: Sui docenti precari di seconda fascia.	
5-11037 Ginefra: Sui docenti precari di seconda fascia	80
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	88

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale. Nuovo testo C. 4220 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – parere favorevole</i>)	80
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	90
<i>ALLEGATO 5 (Proposta di parere alternativo dei deputati Nicchi, Bossa, Scotto)</i>	91

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette	92
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con condizione</i>)	92
<i>ALLEGATO 1 (Proposte emendative)</i>	95
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti e articoli aggiuntivi approvati)</i>	100
<i>ALLEGATO 3 (Relazione approvata dalla Commissione)</i>	104

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-11574 Bergonzi: Sul completamento della variante della strada provinciale n. 6 di Carpaneto, in provincia di Piacenza	94
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	106

5-11575 Daga: Sull'aggiornamento dei dati del monitoraggio del Piano nazionale di edilizia abitativa	94
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	107
5-11576 Matarrese: Sull'avvio dei lavori del primo stralcio del nodo stradale di Perugia ..	94
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	108

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	109
5-11570 Galgano: Rispetto degli impegni assunti dal gruppo IGreco nei confronti dei lavoratori di Alimentitaliani Srl	109
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	112
5-11571 Ricciatti: Salvaguardia degli assetti industriali e occupazionali connessi all'operazione di fusione tra TLC Wind e Tre	110
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	114
5-11572 Benamati: Iniziative per la realizzazione in Italia del Divertor Tokamak Test (DTT) ..	110
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	116
5-11573 Crippa: Verifiche dell'accordo di collaborazione siglato tra ENI Spa e GSE Spa	110
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	117

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. C. 1041 Di Salvo (Seguito dell'esame e conclusione)	119
--	-----

RISOLUZIONI:

7-01093 Boccuzzi: Esenzione dalla restituzione delle somme percepite a titolo di benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto da lavoratori dipendenti di S.V.O.A. Spa e SOMI impianti Srl, con particolare riferimento a quelli che hanno contratto patologie asbesto-correlate (Seguito della discussione e rinvio)	120
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	120
AVVERTENZA	121

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino (Seguito dell'esame e rinvio)	122
ALLEGATO 1 (Nuovi emendamenti del Relatore)	128
ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati)	129
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	126
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante la disciplina delle modalità applicative dell'articolo 1, commi da 82 a 84, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché le relative procedure contabili. Atto n. 416 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	126

ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	130
AVVERTENZA	127
XIII Agricoltura	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (Seguito esame ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento e conclusione – Relazione favorevole con condizione e osservazioni)	131
ALLEGATO 1 (Proposte emendative)	134
ALLEGATO 2 (Proposta di relazione del Relatore approvata dalla Commissione)	136
ERRATA CORRIGE	133
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
AVVERTENZA	140
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	
Sulla pubblicità dei lavori	141
Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione del Presidente dell'INAIL, Massimo De Felice e del Direttore Generale dell'INAIL, Giuseppe Lucibello (Svolgimento e rinvio)	141
Sulla pubblicità dei lavori	142
Audizione di rappresentanti della Corte dei Conti (Svolgimento e conclusione)	142
AVVERTENZA	142

